

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

140° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 11
2 ^a - Giustizia	» 79
3 ^a - Affari esteri.....	» 90
4 ^a - Difesa	» 99
5 ^a - Bilancio.....	» 105
6 ^a - Finanze e tesoro	» 113
7 ^a - Istruzione.....	» 120
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 123
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 125
10 ^a - Industria.....	» 132
11 ^a - Lavoro.....	» 137
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 145
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 151

Commissione straordinaria

Diritti Umani	Pag. 160
---------------------	----------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 165
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag. 171
Schengen.....	» 174
Anagrafe tributaria	» 177
Riforma amministrativa	» 179

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 184
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 187
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 188
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	» 190
11 ^a - Lavoro - Pareri.....	» 191

CONVOCAZIONI	Pag. 192
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 14,10.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente

In apertura di seduta il PRESIDENTE informa preliminarmente che – con l'iscrizione all'ordine giorno della seduta odierna della verifica dei titoli di ammissione degli eletti nelle Regioni Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Sicilia – la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha completato l'esame generale dei risultati elettorali di tutte le Regioni, a meno di un anno esatto dallo svolgimento delle consultazioni politiche.

Come noto, 14 regioni sono state già convalidate, mentre in altre 2 regioni (Emilia-Romagna e Toscana) sono state avviate procedure di contestazione di elezioni. Le ultime 4 regioni verranno per l'appunto esaminate oggi.

Sottolinea con una certa soddisfazione il fatto che nella XIV legislatura i tempi della verifica dei poteri sono stati molto più celeri rispetto al passato, nonostante che per la prima volta dall'introduzione del sistema elettorale prevalentemente maggioritario si siano verificate situazioni particolarmente complesse e si siano aperte procedure formali di contestazione di elezioni.

Desidera altresì ringraziare tutto il personale dell'Ufficio per la verifica dei poteri del Senato della Repubblica per la faticosa opera di collaborazione prestata e per la celerità nell'espletamento dei controlli generali preliminari dei risultati elettorali di tutte le regioni, già conclusi due mesi fa.

Riguardo alle 4 regioni poste all'ordine del giorno della seduta odierna, richiama l'attenzione sulla circostanza che le suddette regioni presentano problematiche comuni, in particolare per quanto concerne tre di esse. Infatti, la distanza in termini di voti validi tra il senatore eletto e il candidato non eletto (primo degli esclusi e ricorrente) risulta in tre regioni analoga e di entità inferiore alle 100 unità.

Più specificatamente, in Sicilia il candidato Papania (gruppo L'Ulivo) dovrebbe recuperare 59 voti per superare nella graduatoria relativa al proporzionale il senatore Rotondo (ultimo degli eletti nel medesimo gruppo); in Lombardia il candidato Biscardini (gruppo L'Ulivo) dovrebbe recuperare 61 voti per superare nella graduatoria relativa al proporzionale la senatrice Baio Dossi (ultima dei proclamati nello stesso gruppo); in Friuli-Venezia Giulia il senatore Budin (gruppo L'Ulivo) dovrebbe recuperare 56 voti per superare il senatore Antonione (gruppo Casa delle Libertà) nel collegio uninominale n. 2. In quest'ultima regione, a differenza delle altre due, il divario di voti è relativo al seggio nel collegio uninominale: pertanto, nel caso in cui il senatore Budin recuperasse in termini utili sul senatore Antonione e vicesse nel collegio maggioritario, risulterebbe poi eletto nella quota proporzionale (al posto del senatore Budin) il candidato Nassivera (attualmente primo dei non eletti di quel gruppo nell'ambito del proporzionale) e perderebbe il seggio il senatore Antonione.

A parte va considerata la situazione elettorale nella quarta regione che resta da esaminare, il Lazio, il cui relatore, vale a dire il senatore Maritati, non potrà partecipare alla seduta odierna della Giunta, a causa degli impegni relativi alla sua campagna elettorale quale candidato sindaco al comune di Lecce.

Rimettendosi pertanto alla compiuta relazione del senatore Maritati ed a quelle che saranno le sue conclusioni sui risultati elettorali della Regione Lazio, il Presidente si sofferma esclusivamente sulla particolare situazione legata al ricorso presentato dal candidato Franco Russo (gruppo Rifondazione comunista).

Infatti, nel collegio uninominale n. 21 il senatore Kappler (gruppo Casa della libertà, attualmente eletto nel riparto proporzionale) dovrebbe recuperare solo 9 voti validi per superare il senatore Lavagnini (gruppo L'Ulivo), risultato eletto nel maggioritario. Qualora il senatore Kappler recuperasse dalla revisione delle schede e vicesse nel collegio uninominale, il senatore Lavagnini risulterebbe comunque eletto nella quota proporzionale, mentre il senatore Gasbarri perderebbe il seggio, risultando il primo dei non eletti del gruppo L'Ulivo.

Infine, a causa della diversa incidenza dello scorporo, dovuta alla proclamazione nel collegio uninominale n. 21 del candidato della Casa della libertà – gruppo che conseguentemente otterrebbe un solo seggio nel riparto proporzionale (attualmente sono 2), anche se complessivamente avrebbe un seggio in più nel maggioritario (proprio quello del senatore Kappler, attualmente secondo degli eletti nel proporzionale) –, il candidato Russo (del gruppo Rifondazione comunista) risulterebbe eletto, acquisendo il suo gruppo un seggio nel proporzionale.

Come noto, il candidato Russo del gruppo di Rifondazione comunista ha presentato un ricorso, chiedendo la revisione delle schede del collegio uninominale n. 21, proprio perché evidentemente cointeressato ad un diverso accertamento della situazione in graduatoria tra i candidati Kappler e Lavagnini.

Regione Friuli-Venezia Giulia

Il senatore D'ONOFRIO, relatore per la Regione Friuli-Venezia Giulia, riferisce sulla situazione elettorale della regione, informando che sono pervenuti due ricorsi elettorali ed un'istanza trasmessa dagli uffici elettorali.

Il signor Giovanni Battista Nassivera, candidato della lista «L'Ulivo per Rutelli» nel Collegio n. 4 del Friuli-Venezia Giulia, avendo ottenuto n. 47.636 voti validi, risulta il primo dei non eletti tra i senatori designati sulla base della quota proporzionale della regione.

Riferisce di essere giunto a conoscenza della proposizione di un ricorso depositato da Francesco Girelli, rappresentante del gruppo dell'Ulivo, avanti all'Ufficio elettorale regionale, dal quale si evinceva che in alcune sezioni erano stati annullati diversi voti recanti il doppio segno sul contrassegno de «L'Ulivo» e sul nome del candidato Budin, a causa di un errore di interpretazione della legge elettorale, derivante dal contrasto tra le istruzioni ministeriali diffuse in un primo momento, che affermavano doversi annullare i voti in esame, ed il successivo mutamento di orientamento.

Il ricorrente afferma di avere un concreto interesse all'esito del controllo, per la parte relativa all'elezione con il sistema maggioritario nel collegio n. 2, in quanto il candidato della lista della Casa delle Libertà ha sopravanzato il candidato de «L'Ulivo» per soli 56 voti.

In caso di rovesciamento del risultato, l'istante sarebbe automaticamente proclamato senatore.

Il ricorrente chiede che vengano riesaminate tutte le schede dichiarate nulle e recanti due segni secondo le modalità sopra esposte.

In conseguenza, che venga riformulato il conteggio relativo ai candidati dell'Ulivo e della Casa delle Libertà, giungendo alla proclamazione definitiva dell'eletto nel Collegio n. 2 della regione.

In caso di proclamazione del candidato Budin chiede, per effetto della graduatoria dei candidati, di essere proclamato eletto per la quota proporzionale della regione.

Il ricorrente ha presentato istanza anche all'Ufficio elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Gorizia.

Sostanzialmente analogo è il ricorso proposto dal signor Alberto Del Negro, elettore nel Collegio n. 2 del Friuli-Venezia Giulia.

Al Senato è pervenuta, inoltre, l'istanza – di cui è stata fornita notizia nel ricorso presentato da Giovanni Battista Nassivera, sopra esposto – pre-

sentata da Francesco Girelli, rappresentante del gruppo dell'Ulivo, avanti all'Ufficio elettorale regionale.

Afferma l'istante che in alcune sezioni siano stati annullati diversi voti recanti il doppio segno sul contrassegno de «L'Ulivo» e sul candidato Budin, a causa di un errore di interpretazione della legge elettorale, derivante dal contrasto tra le istruzioni ministeriali diffuse in un primo momento, che affermavano doversi annullare i voti in esame, ed il successivo mutamento di orientamento.

A causa dell'esiguo scarto di voti tra il candidato del Polo della Libertà e quello de «L'Ulivo», l'istante richiedeva la verifica di tutte le schede nulle del Collegio.

Chiede inoltre la verifica della trascrizione dei voti stessi a causa di possibili errori di conteggio nella trascrizione degli stessi.

Il senatore Antonione ha presentato osservazioni in merito ai ricorsi che lo interessano rilevando che i ricorsi avverso la sua elezione sono da ritenere infondati per genericità ed indeterminatezza dei motivi. Nei ricorsi in esame si sostiene la necessità di riesaminare tutte le schede nulle contenenti il doppio segno a favore dell'Ulivo solo ed unicamente perchè si è «saputo» attraverso «i mezzi di comunicazione» dell'annullamento di un «consistente» numero di schede ipotizzando un possibile errore di interpretazione della legge elettorale che sarebbe stato causato dal sopravvenire di una rettifica sulle istruzioni ministeriali. Non è chiaro il nesso di causalità tra la rettifica sopravvenuta e l'annullamento delle schede, poichè se questo sussistesse dovrebbero rivedersi le schede nulle di tutta Italia, considerata la diffusione nazionale di detta rettifica.

L'esiguo numero di voti a fondamento della differenza tra i risultati ottenuti dai candidati, inoltre, non può costituire un fondato motivo di accoglimento e tanto meno un concreto motivo di dubbio tale da giustificare un riesame di tutte le schede annullate.

Ritiene il senatore Antonione pertanto che, anche alla luce della giurisprudenza in materia elettorale, i ricorsi vadano considerati inammissibili, mancando del requisito della specificità, che se pure attenuato in materia elettorale, è pur sempre indispensabile. In subordine chiede che, nell'ipotesi in cui i ricorsi venissero accolti, il riesame riguardi anche le schede eventualmente annullate a suo danno.

Per quanto riguarda le osservazioni conclusive, il relatore si riserva di formularle in un secondo tempo, alla luce del dibattito che si svolgerà in Giunta sulla sua esposizione dei risultati elettorali, del contenuto dei ricorsi e delle conseguenti problematiche attinenti ai risultati elettorali della Regione Friuli-Venezia Giulia, sottolineando la particolarità della fattispecie evidenziata, in cui occorre valutare di per sé la rilevanza decisiva o meno dell'esiguità della differenza in termini di voti validi tra i candidati interessati.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Dopo un intervento del senatore SODANO Tommaso, si svolge un dibattito sull'ordine dei lavori, nel corso del quale prendono ripetutamente la parola i senatori D'ONOFRIO, CONSOLO, MANZIONE, FASSONE, PETERLINI, SCARABOSIO e FALCIER, nonché il PRESIDENTE.

SUL PROCESSO VERBALE

Dopo un intervento del senatore CONSOLO sul processo verbale della seduta pubblica della Giunta dell'11 aprile 2002, si svolge una discussione, durante la quale prendono la parola i senatori CHIUSOLI, PETERLINI e il PRESIDENTE.

Regione Lombardia

Il senatore SCARABOSIO, relatore per la Regione Lombardia, riferisce sulla situazione elettorale della regione, informando che sono pervenuti due ricorsi.

Il ricorrente Roberto Biscardini, candidato nel Collegio 10 della Lombardia per il gruppo elettorale L'Ulivo, lamenta una elevata media di schede annullate nel suo collegio, sia rispetto alla media di tutti i collegi della regione Lombardia sia rispetto alla media del collegio 14 ove era candidato il senatore proclamato ultimo degli eletti per il gruppo elettorale dell'Ulivo, indicando una serie di sezioni ove questa media sarebbe particolarmente elevata. Ritene che nel suo collegio molte schede siano state annullate perché recanti il doppio segno.

Il ricorrente chiede pertanto alla Giunta delle elezioni di procedere alla revisione delle schede nulle in una serie di sezioni dallo stesso indicate e nelle ulteriori sezioni di cui la verifica risulterà opportuna.

Il ricorrente Italo Bruseghini, candidato nel Collegio 35 della Lombardia per il gruppo elettorale L'Ulivo, lamenta una elevata media di schede annullate nel suo collegio, sia rispetto alla media di tutti i collegi della Regione Lombardia sia rispetto alla media del collegio 14 ove era candidato il senatore proclamato ultimo degli eletti per il gruppo elettorale dell'Ulivo, indicando una serie di sezioni ove questa media sarebbe particolarmente elevata. Ritene che nel suo collegio molte schede siano state annullate perché recanti il doppio segno.

Il ricorrente chiede pertanto alla Giunta delle elezioni di procedere alla revisione delle schede nulle in una serie di sezioni dallo stesso indicate e nelle ulteriori sezioni di cui la verifica risulterà opportuna.

La senatrice Baio Dossi ha presentato osservazioni sui ricorsi che la riguardano rilevando che il ricorso del candidato Biscardini è inammissibile in quanto basato su doglianze generiche, fondate su mere congetture che dovrebbero convalidare l'ipotesi – non dimostrata – di pretesi illegit-

timi annullamenti di schede elettorali riferiti unicamente alla circostanza che esse sarebbero di numero superiore alla media degli annullamenti registrati in una parte dei seggi.

Analogamente ritiene inammissibile il ricorso presentato dal candidato Bruseghini in quanto si basa sulle medesime doglianze del ricorso Biscardini.

Per quanto riguarda le osservazioni conclusive, il relatore si riserva di formularle in un secondo tempo alla luce del dibattito che si svolgerà in Giunta.

Regione Sicilia

Il senatore PETERLINI, relatore per la Regione Sicilia, riferisce sulla situazione elettorale della Regione, informando che è pervenuto un ricorso.

Il ricorrente, Antonio Papania, candidato della lista dell'Ulivo nel Collegio n. 2 della Regione Sicilia, afferma che nel corso delle operazioni di scrutinio relative alle elezioni per il Senato si sarebbero verificate «una serie di irregolarità tali da rendere indispensabile la riapertura delle schede elettorali» in una serie di sezioni indicate.

In primo luogo il ricorrente lamenta l'annullamento di schede contenenti un doppio segno sul simbolo della lista e sul nome del candidato.

In secondo luogo per una serie di sezioni lamenta la mancata corrispondenza tra verbale e tabella di scrutinio.

Quanto riferito evidenzerebbe la mancata attribuzione di 120 voti validi a favore del candidato ricorrente, il quale afferma che con l'attribuzione di tali voti avrebbe conseguito una cifra elettorale individuale pari al 32,32% e dunque superiore a quella attribuita all'ultimo dei candidati proclamati eletti nella lista dell'Ulivo, Antonio Rotondo.

In punto di diritto il ricorrente rileva la violazione e falsa applicazione dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 533/1993 come modificato dal D.L. n. 257/1996; la violazione e falsa applicazione dell'articolo 17 del medesimo D.Lgs. 533/1993; violazione del principio del *favor voti*; violazione e falsa applicazione degli articoli 69 e 70 del D.P.R. n. 361/1957.

In particolare, l'apposizione di doppio segno sul simbolo della lista e sul nome del candidato – dato anche il gran numero dei casi verificatisi non solo nel Collegio in esame, ma anche nel resto d'Italia – non celebrerebbe alcun intento di far riconoscere il proprio voto, ma rivelerebbe una intenzione rafforzativa, «coniugando due manifestazioni di volontà entrambe ammesse dalla legge».

I voti di cui sopra avrebbero inoltre dovuto essere attribuiti al ricorrente sia in ossequio al principio del *favor voti*, in relazione al quale viene citata e riportata giurisprudenza amministrativa relativa alle elezioni degli enti locali, la quale enuncia tra gli altri principi le condizioni in presenza delle quali si possa legittimamente dichiarare nulla una manifestazione di voto perché segno di riconoscimento.

Il ricorrente rileva che i Presidenti avrebbero disatteso le disposizioni legislative ed i principi citati.

Viene riportata la circolare prot. 151/2001/elett. della Prefettura di Trapani recante data dell'11 maggio 2001, la quale riferiva che i Presidenti di seggio avrebbero dovuto valutare di volta in volta se l'elettore avesse voluto fare riconoscere il proprio voto, in quanto – in caso di assenza di riconoscibilità – la scheda avente due segni e regolare per ogni altro verso avrebbe dovuto essere considerata valida in tutti i casi in cui la volontà dell'elettore si fosse espressa in modo univoco.

Secondo l'istante l'apposizione di due segni «per» sul nome prestampato e sul simbolo della lista collegata sono cosa diversa da casi quali ad esempio segno riportato «sopra o sotto il nome prestampato, fuori dal rettangolo», o segno «consistito in un cerchio, in una linea ondulata e curvilinea».

Conclude chiedendo che la Giunta provveda alla riapertura delle schede nulle delle sezioni indicate e di tutte le altre, attribuendo n. 120 voti al ricorrente; sottoponga a verifica i verbali indicati e tutti gli altri raffrontandoli con le relative tabelle di scrutinio; ridetermini la cifra elettorale individuale del candidato proclamandolo Senatore.

Il senatore Rotondo ha presentato osservazioni sul ricorso che lo interessa, in primo luogo sostenendo l'irricevibilità del ricorso in quanto non conforme alla prescrizione di cui all'articolo 7, comma 1 del Regolamento per la verifica dei poteri.

In secondo luogo ritiene il reclamo inammissibile e infondato con riferimento ad entrambi i motivi nei quali si articola. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancata attribuzione di 120 voti perchè recanti il doppio segno sulla scheda. Il disposto dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 533 del 1993 è univoco nell'escludere la possibilità di ritenere valido un voto espresso con la duplicazione di segno, a ciò si deve aggiungere che il citato articolo, a quanto risulta al deducente, è stato uniformemente applicato in tutti i collegi del Senato.

Quanto al secondo motivo di doglianza relativo alla mancata corrispondenza tra verbale e tabella di scrutinio in alcune sezioni, ad onta della specificità della indicazione delle sezioni, la censura appare inammissibile per genericità, almeno nei limiti in cui esorbita da verifiche che la Giunta è chiamata a compiere d'ufficio.

Ciò posto, ove dalla verifica d'ufficio dovesse derivare una proposta del relatore di non procedere alla convalida del senatore Rotondo, quest'ultimo richiede che la Giunta lo ammetta all'esame dei documenti, al fine di poter fornire chiarimenti anche mediante ulteriore memoria scritta a norma dell'articolo 10, comma 2, del Regolamento per la verifica dei poteri.

Per quanto riguarda le osservazioni conclusive, il relatore si riserva di formularle in un secondo tempo alla luce del dibattito che si svolgerà in Giunta.

Regione Lazio

Il PRESIDENTE – richiamando le comunicazioni da lui rese ad inizio seduta sulla Regione in titolo – avverte che l'esame dei risultati della Regione Lazio è rinviato ad altra seduta, stante la preannunciata assenza del senatore Maritati, relatore per la predetta regione.

AFFARE ASSEGNATO

Il PRESIDENTE informa che, con lettera del 29 aprile 2002, il Presidente del Senato ha assegnato alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento del Senato, la questione riguardante la compatibilità della nomina a Presidente onorario dell'*Advisory Board* della Meliorbanca S.P.A. con lo *status* di senatore a vita, trasmettendo la relativa comunicazione e l'allegata documentazione inviate dal senatore Cossiga con missiva del 23 aprile scorso.

In considerazione della complessità delle questioni da affrontare e stante l'imminente inizio della seduta pomeridiana del Senato, l'esame dell'affare assegnato viene rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

138^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo e i sottosegretari di Stato per la salute Cursi, per l'interno D'Alì e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1213) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. *Modifica dell'articolo 51 della Costituzione*, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati.

(10) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **PAGANO e DE ZULUETA.** – *Modifica degli articoli 51, 56 e 58 della Costituzione relativa alle pari opportunità nella rappresentanza elettorale.*

(467) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **DATO ed altri.** – *Modifica all'articolo 51 della Costituzione, in materia di parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive.*

(1229) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **GRECO ed altri.** – *Modifica dell'articolo 51 della Costituzione.*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 1213, assunto dalla Commissione come testo base.

Il senatore BOSCETTO dichiara il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'integrazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione,

di cui da tempo si sentiva l'esigenza e si congratula con la relatrice Ioannucci per il lavoro svolto.

Il senatore VALDITARA dichiara il voto favorevole del Gruppo Alleanza nazionale, ringraziando il ministro Prestigiacoמו e la relatrice Ioannucci per il loro impegno.

Il senatore MANCINO dichiara il voto favorevole sul disegno costituzionale n. 1213, auspicando che siano adottate con tempestività le necessarie disposizioni attuative del principio che si introduce nella Carta costituzionale, tenendo conto delle difficoltà che esso pone, vista la complessità dei diversi sistemi elettorali.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO ringrazia la Commissione per la celerità con cui ha concluso l'esame del disegno di legge e per aver accolto l'invito a rispettare l'integrità del testo licenziato dalla Camera dei deputati, che recepisce, fra l'altro, numerose proposte dei Gruppi di opposizione.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce quindi alla relatrice Ioannucci il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1213 ed a proporre il conseguente assorbimento degli altri disegni di legge in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA

(1369) Conversione in legge del decreto legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VALDITARA ricorda l'evento tragico del 18 aprile scorso, quando un velivolo da turismo si è abbattuto sul grattacielo Pirelli, a Milano, dove hanno sede gli uffici della regione Lombardia, e illustra i motivi di necessità e di urgenza che hanno indotto il Governo ad adottare un decreto-legge per sospendere i termini processuali, amministrativi e legali concernenti quella amministrazione, vista peraltro l'attuale impossibilità di accedere agli uffici e la difficoltà di ricostituire la documentazione dispersa o distrutta a seguito dell'incidente.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

Previo accertamento del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, quindi, il parere favorevole proposto dal relatore.

(1369) Conversione in legge del decreto legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VALDITARA richiama le considerazioni svolte nell'esame dei presupposti costituzionali e propone di esprimere un parere favorevole.

Il presidente PASTORE rileva che la sospensione di termini disposta con l'atto in titolo – che interviene anche su procedimenti amministrativi regionali – su esplicita richiesta della regione Lombardia, in assenza di una preesistente normativa quadro, si configura come un significativo precedente applicativo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, del potere sostitutivo attribuito al Governo dall'articolo 120 della Costituzione.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva quindi il parere favorevole proposto dal relatore.

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli Uffici dell'Amministrazione dell'interno.

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ riferisce sui motivi di urgenza che giustificano l'adozione del provvedimento da parte del Governo e propone l'espressione di un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il sottosegretario D'ALÌ osserva che le disposizioni in esame rappresentano una risposta efficiente alle nuove esigenze di sicurezza poste, fra l'altro, dal riemergere di fatti legati al terrorismo interno.

Il senatore MANCINO dichiara un voto di astensione sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che la materia oggetto del decreto-legge avrebbe potuto essere affrontata attraverso il procedimento legislativo ordinario.

Il senatore VITALI si associa alle considerazioni del senatore Mancino e sottolinea che la proposta di modifica del regime delle scorte dimostra che i rilievi sollevati da più parti in occasione dell'assassinio del professor Marco Biagi, contrariamente a quanto sostenne il ministro Scajola davanti al Parlamento, non erano infondati.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(1271) *Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 aprile, con l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore MAGNALBÒ dà per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma nonché quelli presentati dal senatore Bongiorno.

Il sottosegretario SAPORITO illustra l'emendamento 4.3 che estende l'applicazione delle procedure di mobilità ai dipendenti addetti alle portinerie di edifici appartenenti a enti pubblici che siano stati dismessi.

Il senatore MANCINO dà per illustrato l'emendamento 7.8.

Il relatore BOSCETTO illustra l'emendamento 8.4, soppressivo del comma 2, aggiunto dalla Camera dei deputati, che reca una formulazione incongrua e comunque incompleta, riferendosi alle sole province autonome di Trento e di Bolzano e non anche alle regioni a statuto speciale.

Il PRESIDENTE propone di accantonare l'emendamento, per valutare l'opportunità di integrare l'attuale formulazione.

Il sottosegretario SAPORITO fa presente che il Governo ha ritenuto implicito che la disposizione, risultato di una proposta emendativa parlamentare, si riferisse a tutte le amministrazioni a statuto speciale e condivide l'opportunità di concordare una formulazione più ampia.

Il senatore KOFLER si associa.

Il sottosegretario SAPORITO illustra gli emendamenti 9.0.2, sulla rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, e 9.0.3, sul personale dell'ente nazionale di assistenza al volo.

Il senatore GUERZONI riferisce sugli emendamenti 10.0.1, che ripristina le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni di regolamenti comunali, e 10.0.2, volto a favorire l'esternalizzazione di alcuni servizi da parte delle regioni e degli enti locali.

Il sottosegretario SAPORITO illustra l'emendamento 11.0.1 inerente ai contratti stipulati dagli enti locali per l'assorbimento di funzioni amministrative, tecniche e ausiliarie negli istituti scolastici statali.

Il relatore BOSCETTO illustra l'emendamento 12.5 che prevede il mantenimento in servizio dei professori universitari che, per limiti d'età,

non possano completare il periodo di straordinariato previsto per l'accesso alla verifica per la nomina ad ordinario.

Il sottosegretario SAPORITO riferisce sull'emendamento 13.1, che estende l'applicazione della legge n. 382 del 1980 al personale dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Illustra quindi gli emendamenti aggiuntivi 15.0.1 e 15.0.2, nonché gli emendamenti 19.1 e 19.2 concernenti, tra l'altro, il Fondo per il finanziamento per i progetti innovativi nel settore informatico.

Il relatore BOSCETTO illustra l'emendamento 19.3, che riserva ai comuni inferiori ai mille abitanti il 10 per cento del finanziamento di progetti innovativi, e gli emendamenti 22.4 e 25.2, entrambi suggeriti nel parere della Commissione difesa.

Quanto all'emendamento 26.1, anch'esso proposto dalla Commissione difesa, concorda con il PRESIDENTE sull'opportunità di valutarne la portata normativa e il conseguente onere finanziario.

Il sottosegretario SAPORITO illustra gli emendamenti aggiuntivi 26.0.1 e 26.0.2.

Il relatore BOSCETTO riferisce sull'emendamento 27.4, che recepisce il parere espresso dalla Commissione lavoro. Il senatore MAFFIOLI dà per illustrato l'emendamento 27.1.

Il senatore VITALI, illustrando le proposte di cui agli emendamenti 28.38, 28.39 e 28.40, commenta il documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome il 3 aprile scorso a proposito della delega al Governo per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni. Il testo sottolinea negativamente che gli interventi di riordino si realizzano senza un opportuno confronto con gli enti territoriali e ricorda che l'attività assistenziale di quegli istituti è richiamata dall'accordo del 3 agosto 2000. Peraltro la ricerca scientifica e tecnologica è compresa fra le materie di competenza concorrente, per cui lo Stato può disporre unicamente norme di principio, mentre alle regioni e alle province autonome è attribuita la potestà regolamentare, oltre che la precipua competenza legislativa.

Gli emendamenti presentati dalla sua parte politica recepiscono i contenuti del documento testé commentato, convertendo la delega in norme di principio.

Il senatore MANCINO dà per illustrato l'emendamento 28.29, che prevede l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai fini dell'esercizio della delega.

Il presidente PASTORE osserva che la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni rappresenta una questione delicata sotto il profilo del rapporto fra competenze statali e regionali, aspetto evidenziato anche nel parere espresso sul disegno di legge in titolo dalla Commissione sanità. Illustra, quindi, gli emendamenti 28.1, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.9, 28.11 e 28.12 che prevedono un maggiore coinvolgimento delle amministrazioni regionali.

Il relatore BOSCETTO richiama l'attenzione della Commissione sull'inciso introdotto dalla Camera dei deputati che fa salva la natura pubblica degli enti in cui vengono trasformati gli istituti di ricovero e cura. Tale natura viene tuttavia smentita al comma 1, lettera l), che si riferisce a «nuovi enti di diritto privato», mentre è confermata dalla successiva lettera n) che parla di «altri enti pubblici».

Gli emendamenti 28.13, 28.17 e 28.19 si propongono pertanto di rendere omogeneo il testo dell'articolo 28 in relazione al riferimento alla natura pubblica dei suddetti enti.

Il senatore GUERZONI invita a valutare approfonditamente la materia, considerando che nelle regioni maggiori (come la Lombardia e il Lazio) gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico percepiscono larga parte delle risorse economiche destinate alla spesa sanitaria.

Il relatore BOSCETTO illustra gli emendamenti 28.15, 28.16, 28.18, nonché gli aggiuntivi 28.0.1 e 28.0.2.

Il senatore KOFLER, illustrando l'emendamento soppressivo 29.4, esprime dubbi sulla costituzionalità dell'articolo, dal momento che la tutela della salute rientra fra le materie di competenza concorrente.

La disposizione stabilisce requisiti eccessivamente blandi ai fini della garanzia circa la provenienza dei farmaci emoderivati, ritenendo sufficiente l'accertamento che il plasma sia certificato dall'autorità competente di un paese dell'Unione europea, anche se proveniente da Stati terzi, senza ulteriori controlli.

Il presidente PASTORE ricorda che la Commissione sanità ha recentemente approvato un disegno di legge che disciplina la produzione di emoderivati. Invita, pertanto, il relatore e il Governo a verificare la coerenza della disposizione in esame con le norme recate dal suddetto provvedimento.

Il relatore BOSCETTO illustra gli emendamenti 29.6 e 29.7, che introducono misure di più rigoroso controllo a livello nazionale sugli emoderivati.

Illustra inoltre gli emendamenti 30.3 – che esplicita l'effetto abrogativo delle disposizioni in esame, disponendo la riviviscenza di alcune

norme del testo unico di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 – 32.1 e 32.0.1.

Il sottosegretario SAPORITO illustra infine l'emendamento 34.0.1.

Esaurita l'illustrazione degli emendamenti, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno delle sedute già convocate domani, alle ore 8,30 e alle ore 15, è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1374, recante la conversione del decreto-legge n. 83 del 2002.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

139^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(1206) Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati

(9) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(36) CAMBURSANO. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità

(203) CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi

(1017) *RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse*

(1174) *MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi*

(1250) *ANGIUS ed altri. – Istituzione dell’Autorità garante dell’etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi*

(1255) *VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica*

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 17 aprile, con la votazione degli emendamenti all’articolo 2 del disegno di legge n. 1206 (testo base), pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna del 16 aprile.

Il senatore TURRONI pronuncia una dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 2.20, che fa proprio in assenza del proponente: questo inibisce l’accesso alle cariche di Governo a coloro che abbiano la proprietà o comunque il controllo di imprese appartenenti a categorie particolarmente rilevanti e critiche sotto il profilo dei possibili conflitti di interessi.

Il senatore VILLONE aggiunge la propria firma all’emendamento 2.20 e dichiara il suo voto favorevole. Ricorda che in coerenza con la distinzione più volte illustrata dal ministro Frattini fra limitazioni riferite allo *status* o all’attività della persona, la proposta in votazione allarga le ipotesi di incompatibilità derivanti dalla condizione soggettiva dell’interessato.

Il senatore MALAN, dichiarando il voto contrario del Gruppo Forza Italia, sottolinea che il giudizio del suo Gruppo sarebbe stato anche più fermo laddove la persona sulla quale è costruita la norma inibitoria in esame fosse stata un esponente dell’attuale opposizione. Non appartiene alla cultura della sua parte politica, infatti, l’idea di mettere fuori gioco gli avversari politici attraverso un divieto normativo.

L’emendamento 2.20 viene quindi posto in votazione ed è respinto.

Il senatore TURRONI dichiara il voto favorevole del Gruppo Verdi-L’Ulivo sull’emendamento 2.181 e, in replica alla dichiarazione del senatore Malan, precisa che gli emendamenti in discussione non intendono colpire gli avversari politici, bensì evitare che i componenti del Governo possano danneggiare il paese curando i propri personali interessi. A tale proposito, commenta negativamente il progetto di costruzione di un terzo traforo del Gran Sasso, progetto sbagliato che produrrebbe un grave impatto ambientale, dopo che già le opere realizzate in passato, che hanno visto il

coinvolgimento dell'attuale Ministro delle infrastrutture, hanno determinato la riduzione drastica della falda acquifera abruzzese.

Il presidente PASTORE incidentalmente ricorda che il progetto cui ha accennato il senatore Turrone è stato deliberato da molto tempo con il consenso generale delle forze politiche. Semmai, la coalizione di centro-destra ha il merito di portare a compimento quella decisione. Inoltre la riserva acquifera della regione Abruzzo è talmente abbondante da consentire il trasferimento di una parte delle risorse a vantaggio dell'Acquedotto pugliese.

Il senatore BASSANINI osserva che l'opposizione non intende escludere gli avversari politici attraverso l'introduzione di nuove ipotesi di incompatibilità; semmai è il testo del Governo che finisce per escludere dalla competizione politica gran parte dei colleghi presenti, dato il loro *status* di professori universitari, professionisti o magistrati.

Sottolinea quindi che l'emendamento 2.181 non coinvolge nell'incompatibilità la titolarità del diritto di proprietà o di partecipazioni azionarie, mentre dispone un limite nell'accesso alle cariche di Governo per ogni impiego pubblico e privato nonché per ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta.

Il senatore VILLONE dichiara un voto di astensione sull'emendamento 2.181, evidenziando l'ambiguità che deriva dalla previsione del mero obbligo di astensione dalle deliberazioni, senza colpire l'intero procedimento decisionale. Tale punto di ambiguità dovrebbe essere sciolto dal rappresentante del Governo.

La senatrice DENTAMARO dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento in votazione, che disciplina in maniera più articolata, chiara e completa le ipotesi di incompatibilità. L'osservazione del senatore Villone può, a suo giudizio, risolversi considerando che il conflitto di interessi potrebbe determinarsi anche solo accidentalmente, con riguardo a singoli provvedimenti, senza coinvolgere lo *status* personale del titolare di cariche di Governo. L'obbligo di pubblicità della mancata partecipazione a deliberazioni stabilito al comma 4 è coerente al principio più volte evocato dalla maggioranza, secondo il quale la principale garanzia risiederebbe nel controllo popolare che ha quale preconditione, appunto, la pubblicità delle situazioni di conflitto di interessi.

L'emendamento 2.181 viene quindi posto in votazione ed è respinto.

Il senatore BASSANINI annuncia l'intenzione, con l'assenso degli altri proponenti, di ritirare gli emendamenti da 2.203 a 2.266, affinché l'esame si concentri sulle questioni più rilevanti della normativa.

Il senatore PASSIGLI si associa, ribadendo che la sua parte politica desidera entrare nel merito degli argomenti, evitando di dare vita ad un comportamento ostruzionistico.

Il senatore VILLONE consente al ritiro degli emendamenti. Tuttavia, non intende con ciò esprimere un giudizio negativo su eventuali pratiche ostruzionistiche, che possono essere scelte legittimamente nel confronto parlamentare secondo le condizioni del dibattito politico.

Gli emendamenti 2.25 e 2.124, identici, vengono posti in votazione e sono respinti.

Il senatore TURRONI annuncia che il suo Gruppo, pur non volendo assumere, per il momento, un atteggiamento ostruzionistico, non ritirerà le proposte emendative presentate.

Dichiara quindi il voto favorevole sull'emendamento 2.107.

Il senatore VILLONE ribadisce la necessità che il Governo chiarisca l'interpretazione da dare alle disposizioni che prevedono l'astensione dalle deliberazioni e in particolare se la formale non partecipazione sia sufficiente ad escludere il rischio di conflitto di interessi.

L'emendamento 2.107 è posto in votazione ed è respinto.

Il senatore TURRONI fa proprio l'emendamento 2.26, in assenza dei proponenti, e dichiara il voto favorevole della sua parte politica, associandosi alla richiesta di chiarimenti rivolta al Governo dal senatore Villone.

Il senatore VILLONE dichiara il suo voto favorevole. L'emendamento 2.26 reca una elencazione e una quantificazione delle attività che può essere opinabile, ma pone la questione centrale della possibilità di comprendere fra i casi di incompatibilità alcune attività imprenditoriali, almeno nei cosiddetti settori sensibili.

L'emendamento 2.26, posto in votazione, è respinto. L'emendamento 2.59 è ritirato dal senatore BASSANINI, mentre l'emendamento 2.49 è messo ai voti ed è respinto.

Il senatore TURRONI dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 2.120 e rileva che spesso proprio la titolarità di una carica pubblica costituisce il motivo per un aumento delle attività economiche. Tale fenomeno è particolarmente inaccettabile per i titolari di cariche di Governo.

L'emendamento 2.120 e l'emendamento 2.27, fatto proprio dal senatore Turroni in assenza dei proponenti, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il senatore BASSANINI ritira la sua firma dall'emendamento 2.188, che propone l'ipotesi di incompatibilità del mandato parlamentare con le cariche di Governo. Dichiarò inoltre il suo voto di astensione.

Il senatore TURRONI dichiara il suo voto contrario sull'emendamento 2.188, sottolineando l'esigenza che i rappresentanti dell'Esecutivo, a livello amministrativo così come a livello nazionale, siano pienamente consapevoli delle funzioni parlamentari. In proposito, riferisce sull'atteggiamento assunto dal ministro delle infrastrutture Lunardi il quale si rifiuta di partecipare a convegni organizzati dal Gruppo dei Verdi.

Il senatore PASSIGLI ritira la propria firma dall'emendamento.

Il senatore VILLONE dichiara invece il suo voto favorevole sull'emendamento 2.188, precisando che la questione, sentita maggiormente a livello locale, ovviamente ha un valore meno evidente per l'Esecutivo nazionale. Coglie l'occasione per segnalare al Governo l'incertezza interpretativa che deriva, al comma 1, lettera *a*), dalle parole «e non inerenti alle medesime funzioni».

L'emendamento 2.188 è quindi posto in votazione e non è approvato. È respinto anche il successivo 2.191.

Il senatore BASSANINI dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 2.188^a, volto ad escludere dall'incompatibilità le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e negli enti fiera, nonché quelle conferite nelle università o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, già prevista per i membri del Parlamento.

Il ministro FRATTINI evidenzia la particolarità dei rapporti che si determinerebbe nel caso di un ministro di culto che rivestisse nel contempo una carica di Governo presso il Dicastero degli interni ovvero nel caso di un rettore di università nominato ministro dell'istruzione. Si riserva, tuttavia, di valutare ulteriormente la proposta in occasione dell'esame in Assemblea, perché si tratta senz'altro di una questione che merita ogni considerazione.

Il senatore BASSANINI ritira, quindi, l'emendamento 2.188^a, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea con una eventuale riformulazione. L'emendamento 2.192 è posto in votazione ed è respinto.

Il senatore VILLONE dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 2.193, che dispone l'incompatibilità per chi eserciti funzioni di presidente in enti che gestiscano servizi per conto della pubblica amministrazione. Questa, come altre proposte successive, intendono individuare una serie di attività non compatibili con la titolarità delle cariche di Governo, in modo da completare e migliorare la norma.

L'emendamento 2.193 è posto ai voti ed è respinto. Sono respinti anche gli emendamenti da 2.194 a 2.200. L'emendamento 2.28 è fatto proprio dal senatore TURRONI in assenza dei proponenti e, messo ai voti, è respinto. Il senatore PASSIGLI ritira gli emendamenti da 2.226 a 2.223, mentre l'emendamento 2.222 è posto ai voti ed è respinto.

Il senatore TURRONI dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.114, che estende l'incompatibilità della carica di Governo a cariche, uffici o altre funzioni in enti soggetti a controllo pubblico.

Il senatore VILLONE, dichiarando il suo voto favorevole, osserva che anche nel caso di una società di diritto privato con partecipazione pubblica, il titolare di cariche di Governo potrebbe operare in senso contrario all'interesse pubblico.

L'emendamento 2.114 viene quindi posto in votazione ed è respinto.

Il senatore BASSANINI, anche a nome degli altri proponenti, ritira gli emendamenti da 2.213 a 2.237. L'emendamento 2.227 e il successivo 2.29, fatto proprio dal senatore Villone in assenza dei proponenti, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1271**Art. 1.****1.1**

GUBERT

Al comma 1, dopo le parole: «pubblica amministrazione», inserire la seguente: «statale».

1.7

TURRONI

Al comma 1, sostituire da: «alla diretta» fino alla fine con le seguenti: «. Ai fini della presente legge, l'Alto Commissario opera in qualità di autorità indipendente».

1.3

IZZO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'Alto commissario ha sede nella città di Benevento».

1.4

IZZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'incarico di Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione è conferito, per un periodo di cinque anni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ad un soggetto rientrante in una delle categorie di seguito elencate: 1) avvocati con iscrizione all'albo professionale per almeno dieci

anni; 2) docenti universitari di ruolo di materie giuridiche ed economiche con almeno dieci anni di insegnamento; 3) dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in possesso di un'anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale di almeno dieci anni. L'incarico di Alto Commissario è rinnovabile per una sola volta».

1.2

GUBERT

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» inserire la seguente: «statali».

1.9

TURRONI

Al comma 3, lettera d) sostituire le parole da «Presidente del Consiglio dei ministri,» fino alla fine con la seguente: «Parlamento».

1.8

TURRONI

Al comma 3, lettera e), dopo le parole «composto da» inserire le seguenti: «magistrati, professori ordinari di materie giuridiche nonché da».

1.6

TURRONI

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed in ogni caso di riscontrata violazione delle norme in vigore».

1.5

Izzo

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h) individuazione, a regime, di una dotazione organica di personale, anche con qualifica dirigenziale, dell'Alto Commissario inquadrato nei ruoli del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale inquadrare il personale che abbia prestato servizio, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, alle dipendenze dell'Alto Commissario».

Art. 2.**2.3**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

2.2

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la lettera b).

2.1

GUBERT

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito regolamento emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, da associazioni o sindacati familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal *forum* delle associazioni familiari;»

Art. 3.**3.1**

TURRONI

Sopprimere l'articolo.

3.0.1

BONGIORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e della legge 7 marzo 1996, n. 109)*

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, di seguito nominata «Agenzia», ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e della legge 7 marzo 1996, n. 109

2. Le competenze e l'organizzazione dell'Agenzia sono quelle del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, che viene soppresso dal momento in cui diventa operativa l'Agenzia.

3. L'Agenzia opera alla diretta dipendenza funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. L'Agenzia gestisce un fondo speciale per il finanziamento del recupero funzionale dei beni confiscati destinati ad attività socialmente utili, capaci di creare occupazione per i soggetti che ne siano privi e che siano rimasti vittima della tossicodipendenza o di altre devianze sociali.

5. Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dalla istituzione del fondo speciale di cui al comma 4 si provvede mediante l'utilizzo dei proventi della vendita di quei beni confiscati non utilizzabili per i fini di cui al medesimo comma.

6. L'Agenzia destina i beni su proposta dei Sindaci dei Comuni nei quali i medesimi beni si trovano, sentito il parere del Prefetto competente che lo rende entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

7. Il Governo emana, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a determinare il funzionamento della Agenzia.».

Art. 4.**4.1**

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2» con la seguente: «statali».

4.5

TURRONI

Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», nel comma 1, dopo le parole «formazione del personale» inserire le seguenti: «compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo».

4.4

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», nel comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di quelle statali e comunitarie», inserire le seguenti: «sulla base dei piani presentati dalle singole amministrazioni e già approvati in sede comunitaria,».

4.2

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», nel comma 2, sopprimere le parole: «, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici,».

4.3

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. All'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto disposto agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

4.6

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Il personale che, dipendente da istituzioni pubbliche, amministrazioni locali, società per azioni, società controllate o partecipate dallo Stato, si trovi in posizione di comando o distacco presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli delle predette Amministrazioni, tenendo conto delle tabelle di equiparazione tra posizioni economiche dell'ordinamento di provenienza e le qualifiche dell'amministrazione ricevente. le tabelle di equiparazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'amministrazione pubblica interessata.

2-ter. Gli inquadramenti del personale di cui al comma 3 che abbiamo decorrenza nel corso dell'anno 2002 non incidono sulla determinazione della quota di riduzioni del personale in servizio al 31 dicembre dello stesso anno prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della Funzione Pubblica istituisce un osservatorio permanente dei flussi di mobilità attuabili tra il sistema delle imprese e le amministrazioni pubbliche, compresi quelli riguardanti il personale dipendente da società per azioni, società controllate o partecipate dallo stato o da altre istituzioni pubbliche anche locali. Entro il 31 dicembre 2002 è consentito al personale che non abbia usufruito delle procedure previste dall'articolo 10, comma 6 bis, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, di avanzare domanda ai sensi del comma 1"».

4.8

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Nell'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole «tecnico-scientifici e di ricerca» sono inserite le seguenti: «come individuate dall'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307"».

4.0.1

EUFEMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 102 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel comma 2, le parole: «da due esperti» sono sostituite dalle seguenti: «da tre esperti»».

Art. 5.**5.1**

TURRONI

Sopprimere l'articolo.

Art. 6.**6.1**

TURRONI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «applicano le» fino alla fine con le seguenti: «le relative clausole dell'accordo integrativo sono comunque valide».

6.0.1

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il personale addetto alle Commissioni tributarie e al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, fa parte di apposito e specifico ruolo, nell'ambito del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze».

Art. 7.**7.6**

MALENTACCHI, SODANO TOMMASO, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

7.3

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche», inserire la seguente: «statali».

7.9

BEVILACQUA

Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», nel comma 1, dopo le parole: «con esclusione», inserire le seguenti: «delle università e degli enti di ricerca nonché».

7.1

MONTI

Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», nel comma 1, dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» inserire le seguenti: «e dei comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti».

7.2

MONTI

Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», nel comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

7.5

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», nel comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Avverso tale assegnazione le amministrazioni interessate possono opporre motivato rifiuto».

7.4

GUBERT

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, in subordine, delle altre amministrazioni dello Stato».

7.7

GIARRETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il personale addetto alle Commissioni tributarie e al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, fa parte di apposito e specifico ruolo, nell'ambito del Dipartimento per le politiche

fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

7.8

MANCINO, BATTISTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le amministrazioni provvedono a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma precedente».

7.0.1

BONGIORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Mobilità del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni con oltre quindici anni di servizio)

1. Il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, come individuato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, maturati quindici anni di servizio, a richiesta dello stesso, viene posto in mobilità e trasferito presso la sede di quell'amministrazione che ne accetti il trasferimento gravandosi del conseguente onere finanziario.

2. La procedura va definita entro un anno dalla formalizzazione della richiesta.».

7.0.2

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il programma straordinario di assunzioni a tempo indeterminato definito per l'anno 2002 dal Ministero della giustizia, ai sensi del comma

1 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è elevato entro il 31 gennaio 2003 nel limite di 2496 unità di personale appartenente alle aree professionali necessarie ad assicurare la funzionalità delle strutture giudiziarie centrali e periferiche, selezionate fra i lavoratori a tempo determinato assunti in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242, e i lavoratori comandati presso l'amministrazione giudiziaria dall'ex Ente Poste Italiane di cui all'articolo 45, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Le assunzioni dovranno avvenire attraverso procedure selettive distrettuali, previa intesa con il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. I lavoratori di cui al comma 1 che superano le selezioni di cui al comma 2 mantengono l'area contrattuale e la posizione economica in cui sono stati inquadrati e sono immessi nei ruoli della Amministrazione della giustizia con contestuale aumento delle piante organiche.

4. Alla presente norma non si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 52.782.000,00 euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, nel capitolo in parte corrente dello stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno 2003, relativo al pagamento dei servizi di fonotrascrizione e mediante parziale riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2002. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 8.

8.5

MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo la parola: «utilizzando» inserire la seguente: «anche».

8.6

MAGNALBÒ

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di comparti dichiarati equipollenti dal regolamento di cui al presente comma».

8.7

MAGNALBÒ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie mantengano validità alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.4

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

8.2

GUBERT

Al comma 2, prima delle parole: «Le province» inserire le seguenti: «Le regioni e».

8.3

GUBERT

Al comma 2, prima delle parole: «Le province» inserire le seguenti: «La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e».

8.1

BONGIORNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, indicati nell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, i termini di validità scaduti nel 2001 delle graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo n. 29 del 1993, sono riaperti e prorogati di un anno a far data dall'entrata in vigore della presente legge, purché le suddette graduatorie siano state approvate nel corso del 1998.».

Art. 9.**9.2**

MALENTACCHI, SODANO TOMMASO, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

9.1

MAGNALBÒ, Luigi BOBBIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, la predetta disposizione si applica, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, anche al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, risultato idoneo nelle graduatorie dei concorsi per titoli professionali, di cultura ed esame-colloquio esperiti negli ultimi due anni per la copertura dei posti di dirigente presso la Presidenza stessa. Tale inquadramento decorre ai fini giuridici ed economici dalla data di entrata in vigore della presente legge».

9.3

OGNIBENE, SALZANO, CHIRILLI, BONGIORNO, SANZARELLO, RUVOLO, MICHELINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, la predetta disposizione si applica, mediante inquadramento nei ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche al personale di ruolo della stessa risultato

idoneo nella «graduatoria del concorso per titoli professionali, di cultura ed esame colloquio esperito per la copertura dei posti di dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri», previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge«.

9.0.1

GUBERT, BRIGNONE, DATO, IERVOLINO, CICCANTI, EUFEMI, CONSOLO, MAGRI, MELELEO, TAROLLI, MONCADA, VALDITARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Interpretazione autentica)

1. Il comma 39 dell'articolo 22 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724 si interpreta nel senso che l'estensione ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali della normativa prevista dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 non pregiudica l'applicazione dell'articolo 68 del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia per quanto riguarda il trattamento pensionistico che l'indennità di buonuscita, con le precisazioni interpretative contenute nel comma 38 del medesimo articolo 22.».

9.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Codice unico di progetto degli investimenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.

2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1».

9.0.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo già in servizio alla data del 31 dicembre 2000 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 30 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

9.0.4

NOVI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

«1. Al comma 1 dell'articolo 271 del decreto legislativo 18 maggio 2000, n. 267, dopo le parole: «dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem» sono inserite le parole «dell'Andci».

2. Al comma 2 dell'articolo 271 del decreto legislativo 18 maggio 2000, n. 267, dopo le parole: «dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem» sono inserite le parole «dell'Andci»».

9.0.5

MANFREDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

«1. Il comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è sostituito dal seguente: «11. Al fine di provvedere ai maggiori compiti affidati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche in relazione alla molteplicità delle situazioni emergenziali in atto, ferme restando le applicazioni delle norme di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1982, 938, e di cui all'articolo unico della legge 10 maggio 1983, n. 180, il contingente delle unità di personale è determinato nel numero di 70 unità».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in euro 5 milioni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»

9.0.6

PASINATO, MELELEO, GENTILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Personale di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. Il personale di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avente la qualifica di funzionario di 1^a – vice dirigente dal 1991, già dichiarato idoneo del concorso per esami a dirigente indetto dalla Cassa depositi e prestiti con il bando del novembre 1997, che abbia presentato domanda di inquadramento a dirigente al competente Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti nei termini di validità della disciplina prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e sue successive modificazioni, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, è inquadrato a dirigente di seconda fascia anche

in soprannumero rispetto alla dotazione organica, riassorbibile dai posti a dirigente che si renderanno gradualmente disponibili nel ruolo per collocamento in pensione.

2. L'inquadramento decorre automaticamente ai fini giuridici dalla data di assunzione del primo degli idonei in graduatoria, ed ai fini economici dalla data di stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro o di quello integrativo aziendale per il quadriennio 1998/2001.

3. Al relativo onere si provvede con i risparmi dei fondi propri della gestione principale del bilancio autonomo della Cassa depositi e prestiti, non annesso al bilancio dello Stato.»

Art. 10.

10.1

TURRONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.0.1

GUERZONI

Dopo il Capo II, inserire il seguente:

«CAPO II-bis.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali)

1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) – 1. Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 2582,28 euro.

2. Con la medesima sanzione di cui al comma 1 sono punite le violazioni delle ordinanze comunali adottate in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

3. Il verbale di accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 indica espressamente se la violazione sia stata o meno personalmente contestata all'autore dell'illecito.

4. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta all'autore dell'illecito la possibilità di provvedere al pagamento in misura ridotta, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 16, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

10.0.2

GUERZONI

Dopo il Capo II, inserire il seguente:

«CAPO II-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGIONI E ENTI LOCALI

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di incarichi di consulenza)

«1. Alle regioni e agli enti locali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

Art. 11.

11.1

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

11.0.1

IL GOVERNO

11.0.2

BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto 23 luglio 1999, n.184, emanato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro per la funzione pubblica, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nei centri di responsabilità «Uffici scolastici regionali», dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, sotto le unità revisionali di base «Strutture scolastiche», sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000, e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 12.**12.6**

Izzo

Al comma 1, capoverso, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0^a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) le imprese del commercio, del turismo e dei servizi»;

12.1

MAGNALBÒ, MEDURI

12.2

GABURRO

12.4

D'ANDREA, MANCINO, SOLIANI, BATTISTI

12.5

FERRARA, RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. I professori universitari che, per limiti di età, non possono completare il periodo di straordinariato, previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, onde accedere alla verifica dell'attività scientifica per la nomina ad ordinario, sono a domanda mantenuti in servizio per il tempo strettamente necessario al conseguimento di tale qualifica. La presente disposizione ha efficacia retroattiva a decorrere dalle nomine a professore straordinario nell'anno accademico 2000/2001».

Conseguentemente nella rubrica dopo le parole: «n. 297» aggiungere le seguenti: «e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

Art. 13.**13.1**

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «degli enti di ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI)», con le seguenti: «degli enti di ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI)».

Art. 15.**15.1**

GUBERT

Al comma 1, dopo le parole: «n. 297, e successive modificazioni, e di garantire altresì», inserire le seguenti: «compatibilmente con l'adeguato sostegno finanziario della ricerca di base e della ricerca in scienze umane, economiche e sociali.».

15.2

IZZO

Al comma 1, dopo le parole: «riservare annualmente una quota» inserire le seguenti: «non inferiore al 30 per cento».

15.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 convertito con legge 8 gennaio 2002, n. 1, si interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini dell'accesso ai master

ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 sono i diplomi universitari di assistente sociale».

15.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Iniziativa Comitato Italiano per il 2002 e collaborazione dell'Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica della Montagna)

1. Per concorrere al finanziamento delle attività e iniziative connesse alla celebrazione dell'Anno Internazionale delle Montagne, è attribuito un contributo speciale di due milioni di euro, per l'anno 2002, in favore del «comitato italiano per il 2002 – Anno Internazionale delle Montagne». Per lo svolgimento dei suoi compiti il Comitato può avvalersi della collaborazione dell'Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica della Montagna.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 17.

17.3

TURRONI

Sopprimere l'articolo.

17.1

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

17.2

TOIA, BATTISTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni».

Art. 19.**19.11**

TURRONI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «le tecnologie promuove» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto delle norme concernenti le gare ad evidenza pubblica,».

19.4

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di gestione e di manutenzione dei sistemi informativi delle singole amministrazioni».

19.5

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «della carte di identità elettronica e».

19.6

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: «escludendo i servizi sanitari».

19.7

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «potenziando il servizio CONSIP già erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze».

19.8

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 3, lettera i), sopprimere le seguenti parole: « e di reclamo esperibile».

19.9

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi del regolamento di cui al comma 3 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione».

19.10

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ne riferisce di volta in volta alle Commissioni parlamentari competenti».

19.1

IL GOVERNO

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze su un'apposita unità previsionale denominata »Fondo finanziamento progetti innovativi settore informatico.».

19.3

IL RELATORE

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il 10 per cento delle suddette somme è riservato ai comuni inferiori ai mille abitanti, con priorità stabilite nel loro ambito».

19.2

IL GOVERNO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le risorse previste dall'articolo 29, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 del presente articolo ed a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al fondo medesimo.

6-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 21.**21.1**

TURRONI

Al comma 1, capoverso «1-ter», sopprimere la parola: «non» e dopo le parole: «si applica» inserire la seguente: «anche».

Art. 22.**22.4**

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso lettera «f-bis», dopo la parola: «volontari» inserire le parole: «, anche stranieri,».

22.3

GUBERT

Al comma 1, capoverso, lettera f-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai fini della presente lettera si considera territorio nazionale l'attuale territorio della Repubblica italiana e non rileva in alcun modo lo Stato per il quale militari, militarizzati e volontari combattevano».

22.1

MONTI, MORO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente: «Ai cittadini italiani che, per qualsiasi ragione, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. è concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale».

1-ter. L'articolo 2 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente: «Art. 2. – 1. Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono ammesse senza limiti di tempo e, in caso di accoglimento, determinano la concessione del vitalizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 70 milioni per l'anno 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

1-quinquies. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

22.2

MONTI, MORO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002, agli internati militari italiani (IMI) ed ai lavoratori coatti deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. è concesso un assegno vitalizio pari all'importo del trattamento minimo INPS.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 70 milioni per l'anno 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

24.1

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

24.2

TURRONI

Al comma 4, sopprimere la parola: «non» e le parole da: «ai sensi dell'articolo 4» fino alla fine del comma.

Art. 25.

25.1

GUBERT

Al comma 1, dopo la parola: «temporaneamente», inserire le seguenti: «, e comunque per una durata non superiore ad un anno,».

25.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «temporaneamente», inserire le seguenti: «e per durata predefinita».

Art. 26.**26.1**

PASTORE

26.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «ai fratelli», con le seguenti: «ai genitori o ai fratelli se, rispettivamente, ».

26.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 1993, n. 313)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito in legge dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono aggiunte le seguenti: «o del Cassiere del Ministero dell'interno comunque».

26.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: «fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti», sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva la decorrenza economica».

26.0.3

BOBBIO Luigi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, dopo le parole: «a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico».

Art. 27.**27.7**

TURRONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Ministero della salute, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana. Restano ferme le competenze già attribuite alle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) e alle aziende sanitarie locali (ASL)».

27.5

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «, nonché l'affidamento alla Fondazione», fino alla fine del comma.

27.13

TURRONI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sono ridefiniti», inserire le seguenti: «previa intesa con le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative».

27.2

PASTORE

Al comma 6, sostituire le parole: «anche in soprannumero», con le seguenti: «in deroga al divieto di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 448/2001».

27.4

IL RELATORE

Al comma 6, dopo le parole: «anche in soprannumero» inserire le seguenti: «e in deroga al divieto di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 dicembre 2001, n. 488,».

27.1

RONCONI, MAFFIOLI

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «analoghe a quelle rivestite», aggiungere le seguenti: «mediante il corrispondente incremento della dotazione organica del Ministero».

27.12

TURRONI

Al comma 6, quarto periodo, sopprimere le parole: «senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto».

27.6

TOIA, BATTISTI

Al comma 6, quarto periodo, sostituire la parole: «ed economica maturata con il precedente rapporto» con le seguenti: «maturata con il precedente rapporto, mantenendo come assegno ad personam riassorbibile il miglior trattamento economico maturato presso la Fondazione Ugo Bordoni».

27.8

TURRONI

Al comma 7, dopo le parole: «sviluppo della radiodiffusione» sopprimere la parola: «televisiva».

27.9

TURRONI

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «promuove attività di sperimentazione di trasmissioni» sopprimere la parole: «televisive».

27.10

TURRONI

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «con particolare riguardo alle applicazioni» aggiungere le seguenti: «convergente e multimediale, anche».

27.11

TURRONI

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «per le predette attività di sperimentazione» con le seguenti: «per le attività di sperimentazione televisiva».

27.3

MAGNALBÒ

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiungere il seguente: «4. Ai soggetti autorizzati alla radiodiffusione televisiva in chiaro di cui al regolamento allegato alla delibera 127/00/CONS emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in attuazione dell'articolo 3, comma 10 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e che trasmettono quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali, culturali o di promozione e valorizzazione della lingua e della cultura italiana all'estero, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e quelli di cui agli articoli 5 e 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62 e successive modifiche e integrazioni.»».

27.0.1

LAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Sistema di comunicazione per la sicurezza in mare)

1. La spesa di lire 13.000 milioni annue, autorizzata con l'articolo 6, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 51, è incrementata di euro 3.025.000 annui a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 3.025.000 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

27.0.2

MANFREDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Gestione telematica dei rifiuti)

1. Al fine di rendere completa e razionale la semplificazione delle procedure in materia di rifiuti, tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal decreto legislativo 22/97, per produttori di rifiuti, trasportatori, gestori di impianti di recupero e di smaltimento comprese le attività di intermediazione con o senza detenzione di rifiuti, sono assolti con procedure telematiche tese ad eliminare gli aspetti burocratici, ridurre i tempi di compilazione e contrarre i costi amministrativi per le imprese. Le procedure sono disciplinate con apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400 del 1988, su proposta del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive e della Conferenza Stato-Regioni, sentite l'ANPA e l'AIPA. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è attivata la sperimentazione delle nuove procedure telematiche.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in euro 5 milioni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 28.**28.20**

MALENTACCHI, SODANO TOMMASO, MALABARBA

28.28

TOIA, MANCINO, BATTISTI

28.37

TURRONI

Sopprimere l'articolo.

28.38

VITALI, BAIO DOSSI, CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, LIGUORI, GAGLIONE CREMA, MARINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 28.***(Trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico)*

1. Costituiscono principi fondamentali di competenza della legislazione statale, in materia di trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, di seguito denominati «Istituti», i seguenti indirizzi e criteri: a) gli Istituti sono enti dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; b) gli Istituti hanno personalità di diritto pubblico o di diritto privato; c) le strutture e presidi ospedalieri degli Istituti rappresentano ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura; d) gli Istituti forniscono alle regioni, agli organi e agli enti del servizio sanitario nazionale il supporto tecnico e operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale in materia di ricerca sanitaria, nonché di formazione continua del personale; e) il rapporto di lavoro del personale degli Istituti di diritto pubblico è disciplinato dalle disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo del 1992, n. 502 e successive modificazioni e nel decreto legislativo del 2001, n. 165. Ai fini delle as-

sunzioni negli Istituti di diritto privato si applicano i requisiti previsti dal decreto legislativo del 1992, n. 502 e successive modificazioni; f) al patrimonio e alla contabilità degli Istituti si applicano le disposizioni previste per le aziende ospedaliere dal decreto legislativo del 1992, n. 502 e successive modificazioni. Gli Istituti di diritto privato adottano bilanci e ogni altro documento contabile, separati da quelli dei soggetti di cui facciano eventualmente parte; g) le erogazioni liberali a favore degli Istituti che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitaria, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali; h) l'attività scientifica di base degli Istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica; i) i progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di obiettivi particolari; j) in caso di trasformazione degli Istituti di fondazioni sono trasferiti ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli Istituti trasformati. Per il personale in servizio all'atto della trasformazione è previsto il diritto di opzione per il mantenimento del regime giuridico in essere.

2. Nel rispetto dei principi fondamentali di cui al comma 1, la regione esercita in materia la propria potestà legislativa di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, nonché la potestà regolamentare di cui al comma 4 dello stesso articolo 117.

2. Le funzioni di riconoscimento, revisione e revoca del carattere scientifico degli Istituti, nonché l'attività di controllo e di vigilanza nei confronti degli stessi Istituti relativamente all'attività di ricerca sono esercitate dal Ministero della salute, sulla base di modalità e criteri fissati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

3. Sono altresì fissati con intesa fra il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i criteri e le modalità per il finanziamento della ricerca scientifica svolta dagli Istituti.

4. Sino all'applicazione della normativa regionale applicativa dei principi fondamentali di cui al comma 1, gli Istituti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente».

28.39

MASCIONI, VITALI, BAIO DOSSI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, GAGLIONE, TOIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28.

1. Costituiscono principi fondamentali di competenza nella normazione del legislatore statale, in materia di trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico le seguenti indicazioni: a) gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, di seguito denominati «Istituti», sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale; b) gli Istituti hanno personalità di diritto pubblico o di diritto privato; c) le strutture ed i presidi ospedalieri degli Istituti sono qualificati ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla disciplina per questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura; d) gli Istituti forniscono agli organi e agli enti del servizio Sanitario Nazionale il supporto scientifico, tecnico e operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal Piano Sanitario Nazionale nelle materie oggetto della specializzazione disciplinare di ciascun Istituto, nonché in materia di formazione continua del personale; e) possono altresì essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale aperte alla partecipazione di soggetti pubblici, e sono sottoposto all'Alta Vigilanza del Ministero della salute; f) il riconoscimento e la revoca del carattere scientifico degli Istituti compete al Ministero della salute d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la Conferenza Stato-regioni sulla base dei seguenti principi: 1) specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale; 2) predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata; 3) valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività svolta nei cinque anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento; 4) valutazione dell'adeguatezza, dell'entità e della qualità delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica; g) i provvedimenti di riconoscimento di nuovi istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli istituti riconosciuti, nonché in sedi decentrate degli stessi, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei prin-

cipi stabiliti ai sensi del punto 1), d'intesa tra il Ministro della salute e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; h) il provvedimento di riconoscimento ha durata quinquennale con la possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi della lettera f); i) gli istituti devono predisporre una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale scorte nelle strutture e nei presidi ospedalieri di ciascun istituto e sono sottoposte a verifiche obbligatorie, da svolgere ogni tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità della ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento; l) è salvaguardata l'autonomia giuridico amministrativa degli istituti di diritto privato; m) sono organi degli istituti di diritto pubblico: 1) il Comitato di Indirizzo, con funzioni di programmazione; 2) il Direttore Generale con funzioni di gestione dell'ente, di legale rappresentante e di presidenza del Comitato di Indirizzo; 3) il Direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca, che è nominato dal Ministro della salute tra esperti di riconosciuta esperienza in campo medico-scientifico nell'area di interesse dell'istituto; 4) il Comitato tecnico-scientifico, composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale che svolge l'attività di ricerca, con funzioni consultive generali; 5) il Collegio sindacale; n) il Direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal Direttore generale stesso; o) il rapporto di lavoro e il trattamento economico del Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo sono regolati in conformità a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il rapporto di lavoro del Direttore scientifico è regolato con contratto di diritto privato; p) l'attività di ricerca dell'ospedale «Bambino Gesù», appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima disciplina prevista per gli istituti di diritto pubblico, nell'ambito dei rapporti disciplinati dall'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187; q) restano ferme le funzioni e la composizione del Consiglio di amministrazione dell'istituto «G. Gaslini» di Genova di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617; r) le donazioni a favore degli istituti, che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitaria, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali; s) l'attività scientifica di base degli istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi. La ricerca scientifica svolta dagli istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1, è disposto dal Ministero della salute, mediante erogazione di fondi, anche su base pluriennale; t) l'attività di as-

sistenza sanitaria svolta dagli istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni relative agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità; u) per gli istituti nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative delle facoltà di medicina e chirurgia, si applicano i criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli tra regioni e università relativi alla disciplina dei rapporti tra gli istituti e le università, così come disposto nell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo del 1999, n. 517.

2. Sino all'adozione della normativa regionale applicativa dei principi fondamentali di cui all'articolo 24, gli istituti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente, ivi comprese le «disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» di cui al decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171 convertito in legge 31 luglio 1997, n. 258».

28.40

MASCIONI, CARELLA, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, TONINI, VITALI, LONGHI, GAGLIONE, TOIA, LIGUORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28.

1. Costituiscono principi fondamentali di competenza nella normazione del legislatore statale, in materia di trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico le seguenti indicazioni:

a) gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, di seguito denominati «Istituti», sono Enti di rilievo nazionale aperti alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della Salute, ferma restando la natura pubblica degli Enti medesimi. Gli Istituti sono dotati di autonomia organizzativa, giuridico-amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e nel rispetto della programmazione sanitaria delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano;

b) gli Istituti hanno personalità di diritto pubblico o di diritto privato;

c) le strutture ed i presidi ospedalieri degli Istituti sono qualificati ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla disciplina per questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun Istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica, della or-

ganizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura;

d) gli Istituti forniscono agli organi e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale il supporto scientifico, tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal Piano Sanitario Nazionale nelle materie oggetto della specializzazione disciplinare di ciascun ente, nonché in materia di formazione continua del personale.

Gli Istituti individuano nell'ambito della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;

e) gli Istituti possono altresì essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e sono sottoposte alla Alta Vigilanza del Ministero della salute;

f) il riconoscimento, la revisione e la revoca del carattere scientifico degli Istituti compete al Ministero della salute d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la Conferenza Stato-regioni, sulla base dei seguenti principi:

1) specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale, secondo criteri di qualità ed eccellenza;

2) predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata;

3) valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività svolta nei cinque anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento;

4) valutazione dell'adeguatezza, della entità e della qualità delle strutture, delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica.

g) Il Ministero della salute assegna a ciascun Istituto o più Istituti aggregati a rete, specifici e diversi progetti di ricerca finalizzata che possono dare luogo ad aggregazioni di scienziati e ricercatori, considerando la necessità di garantire la qualità della ricerca e per valorizzare le specifiche scientificità già esistenti nei singoli Istituti ovvero nelle singole realtà locali;

h) i provvedimenti di riconoscimento di nuovi Istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli Istituti riconosciuti, nonché in sedi decentrate delle stesse, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi stabiliti ai sensi del punto 1), d'intesa tra il Ministro della salute e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

i) il provvedimento di riconoscimento ha durata quinquennale con la possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi del punto 6);

l) gli Istituti devono predisporre una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale scorte nelle strutture e nei presidi ospedalieri di ciascun ente e sono sottoposti a verifiche obbligatorie, da svolgere ogni tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità della ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento.

È costituito presso il Ministero della salute, un organismo indipendente con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunità scientifica nazionale ed internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e supporto tecnico;

m) è salvaguardata l'autonomia giuridico-amministrativa degli Istituti di diritto privato;

n) gli Istituti di diritto pubblico, devono adeguare la loro organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo, da un lato, e gestione ed attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente eletto dal Consiglio la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata sulla base ad idonei requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte il Direttore generale- Amministratore delegato, nominato dal Consiglio di amministrazione ed il Direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca che è nominato dal Ministro della salute tra esperti di riconosciuta esperienza in campo medico-scientifico nell'area di interesse dell'Istituto sentita la regione interessata.

Sono inoltre organi degli Istituti il Comitato tecnico-scientifico, composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale che svolge l'attività di ricerca, con funzioni consultive generali ed il collegio sindacale;

o) Il Direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un Direttore amministrativo e da un Direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal Direttore generale stesso;

p) Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo sono regolati in conformità a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il rapporto di lavoro del Direttore scientifico è regolato con contratto di diritto privato;

q) In caso di trasformazione degli Istituti in Fondazioni sono trasferiti ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi ed il personale degli Istituti trasformati;

r) Le erogazioni liberali da parte dei soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato, che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica

destinazione a finalità sanitarie, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali. In caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio è disposta a favore di altre fondazioni, aventi analoghe finalità;

s) L'attività scientifica di base degli Istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi. La ricerca scientifica svolta dagli Istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1, è disposto dal Ministero della salute, mediante erogazione di fondi, anche su base pluriennale;

t) L'attività di assistenza sanitaria svolta dagli Istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni relative agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità;

u) L'attività scientifica di base degli Istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi. La ricerca scientifica svolta dagli Istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1, è disposto dal Ministero della salute, mediante erogazione di fondi, anche su base pluriennale;

v) L'attività di assistenza sanitaria svolta dagli Istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni relative agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità;

z) Per gli Istituti nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative delle facoltà di Medicina e Chirurgia, si applicano i criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli tra Regioni ed Università relativi alla disciplina dei rapporti tra gli Istituti e le Università, così come disposto nell'articolo 8, comma 8, decreto legislativo del 1999 n. 517;

aa) L'attività di ricerca dell'Ospedale «Bambino Gesù», appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima disciplina prevista per gli Istituti di diritto pubblico, nell'ambito dei rapporti disciplinati dall'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187;

bb) Restano ferme le funzioni e la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto «G. Gaslini» di Genova di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

2. Sino all'adozione della normativa regionale applicativa dei principi fondamentali di cui al comma 1, gli Istituti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente, ivi comprese le «Disposizioni urgenti per as-

sicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» di cui al decreto legge 19 giugno 1997, n. 171, convertito in legge 31 luglio 1997, n. 258».

28.29

TOIA, MANCINO, BATTISTI

Al comma 1, dopo le parole: «Il Governo» inserire le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente al comma 2, sopprimere il primo periodo.

28.1

PASTORE

Al comma 1, lettera a), dopo la parola «condizioni», aggiungere le seguenti: «fissate d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,».

28.21

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alla partecipazione di soggetti pubblici e privati» con le seguenti: «esclusivamente alla partecipazione di soggetti pubblici».

28.22

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

28.30

TOIA, MANCINO, BATTISTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alla partecipazione di soggetti pubblici e privati» con le seguenti: «esclusivamente alla partecipazione di soggetti pubblici e di soggetti privati no profit».

28.31

TOIA, MANCINO, BATTISTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e privati».

28.23

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del Ministero della salute» con le seguenti: «dell'organismo di cui alla lettera o).

28.2

PASTORE

28.13

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi».

28.3

PASTORE

28.14

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «della regione interessata», inserire le seguenti: «e assicurando che la scelta di tutti i componenti del consiglio sia effettuata».

28.15

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), dopo le parole «diritti acquisiti» aggiungere le seguenti: «ed evitandosi, a parità di qualifica e di mansioni svolte, l'insorgere di eccessive disparità di trattamento».

28.4

PASTORE

Al comma 1, lettera d), dopo la parola «regionale», inserire le seguenti: «e previo parere della regione interessata».

28.33

TOIA, MANCINO, BATTISTI

Al comma 1, lettera e), sopprimere dalla parole: «ivi comprese» fino alla fine della lettera.

28.24

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «ivi comprese» fino alla lettera con le seguenti: escludendo che questi possano essere utilizzati da organismi privati o comunque a fini di lucro».

28.5

PASTORE

Al comma 1, lettera f), dopo le parole «della salute», inserire le seguenti: «sentita la regione interessata e sulla base di un programma approvato dalla Conferenza Stato-regioni.».

28.34

TOIA, MANCINO, BATTISTI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «ciascuna fondazione» con le seguenti: «ciascun Istituto».

28.16

IL RELATORE

Al comma 1, lettera f), dopo le parole «progetti finalizzati di ricerca», inserire le seguenti «anche fra quelli proposti dalla comunità scientifica,».

28.6

PASTORE

Al comma 1, lettera g), dopo la parola «modalità», aggiungere le seguenti: «stabilite d'intesa con la Conferenza Stato-regioni».

28.25

MALENTACCHI, SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da «,anche attraverso» fino alla fine della lettera.

28.7

PASTORE

Al comma 1, lettera i), dopo la parola «modalità», inserire le seguenti: «stabilite d'intesa con la Conferenza unificata».

28.36

TOIA, MANCINO, BATTISTI

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola «fondazioni» con la parola «istituti».

28.35

TOIA, MANCINO, BATTISTI

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole «anche di assistenza sanitaria».

28.8

PASTORE

28.17

IL RELATORE

Al comma 1, lettera l), sopprimere le seguenti parole: «di diritto privato».

28.18

IL RELATORE

Al comma 1, lettera m), dopo le parole «eventuale revoca», inserire le seguenti: «, previo parere delle regioni interessate,».

28.9

PASTORE

Al comma 1, lettera m), dopo la parola «nazionale», aggiungere le seguenti: «e regionale».

28.10

PASTORE

28.19

IL RELATORE

Al comma 1, lettera n), sopprimere la parola «pubblici».

28.26

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) affidare all'Istituto superiore di sanità il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica delle fondazioni».

28.11

PASTORE

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «designati dal Ministro della salute sentita la Conferenza Stato-regioni».

28.27

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «quaranta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

28.12

PASTORE

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «schema di decreto» aggiungere le seguenti: «e del parere della Conferenza Stato regioni».

28.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline)

1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con proprio decreto, l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline».

28.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-ter.

(Ricostituzione in ente autonomo dell'Istituto Santa Maria e San Gallicano di Roma)

1. L'Istituto Santa Maria e San Gallicano di Roma è scorporato dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri ed è ripristinato in ente autonomo, con la missione di sviluppare terapie oncologiche domiciliari e attività ambulatoriale dermatologica, oncologica, mantenendo il riconoscimento del carattere scientifico attribuito con decreto interministeriale del 25 maggio 1981, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della giunta regionale, su proposta del commissario straordinario degli istituti Fisioterapici Ospitalieri, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua con proprio decreto i beni immobili e mobili ed il personale, già di pertinenza degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, da trasferire all'Istituto Santa Maria e San Gallicano, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 è nominato il Commissario straordinario del nuovo ente, ai sensi dell'articolo 1 del decreto

legge 19 giugno 1997, n. 171, convertito nella legge 31 luglio 1997, n. 258».

Art. 29.

29.1

TOMASSINI, SALZANO

29.3

PASTORE

29.4

KOFLER, PETERLINI, SALZANO, RUVOLO, ROLLANDIN, MICHELINI, BETTA, THALER
AUSSEHOFER

29.8

TOIA, BATTISTI

29.9

TURRONI

Sopprimere l'articolo.

29.2

TOMASSINI, SALZANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

(Produzione di emoderivati)

1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone uno schema tipo di convenzione, in conformità del quale le regioni, singolarmente o consorziandosi fra loro, stipulano la convenzione con i centri e le aziende di cui al comma 5 per la lavorazione del plasma raccolto in Italia.

2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto della convenzione ubicati sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti dell'autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell'Unione europea.

3. Tali stabilimenti devono risultare idonei alla lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti nazionali e dell'Unione europea a seguito di controlli effettuati dalle rispettive autorità nazionali, responsabili ai sensi dei propri ordinamenti, e di quelli dell'autorità nazionale italiana.

4. Gli emoderivati prodotti, autorizzati alla commercializzazione e destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale, devono derivare esclusivamente da plasma italiano, sia come materia prima sia come semi-lavorati intermedi. Presso i centri e le aziende di produzione deve essere conservata specifica documentazione atta a risalire dal prodotto finito alle singole donazioni, da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale.

5. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale di cui all'articolo 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107, individua tra i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati quelli autorizzati alla stipula delle convenzioni. In sede di prima applicazione della presente legge il decreto di cui al presente comma è adottato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge medesima. Le convenzioni di cui al presente articolo saranno stipulate decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge. I centri e le aziende di frazionamento e produzione documentano, per ogni lotto di emoderivati, le regioni di provenienza del plasma lavorato nel singolo lotto, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonché l'esito del controllo di Stato.

6. Gli emoderivati, prima dell'immissione in commercio dei singoli lotti, sono sottoposti al controllo di Stato secondo le direttive emanate con decreto del Ministro della salute».

29.6

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «propri regolamenti» sostituire la congiunzione: «o» con la congiunzione: «e».

29.7

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Uno speciale protocollo di controllo è attuato dall'Istituto superiore di sanità, secondo le normative italiane vigenti in materia.»

29.0.1

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

1. All'Istituto superiore di sanità è affidato il compito di promuovere la ricerca biomedica delle regioni.

2. Il compito di cui al comma 1 è svolto tramite pacchetti di finanziamenti nazionali ed europei che l'Istituto destinerà alle regioni in conformità a progetti specifici di elevata qualità.

3. L'Istituto superiore di sanità coordina altresì le emergenze sanitarie su tutto il territorio nazionale e sovrintende, tramite il Dipartimento di epidemiologia, a tutte le ricerche epidemiologiche da esso finanziate.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.»

Art. 30.

30.1

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

30.2

TURRONI

Sopprimere l'articolo.

30.3

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il presente:

«Art. 30.

(Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera *d*) è abrogata. A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001.».

Art. 31.

31.1

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

31.5

TOIA, BATTISTI

31.6

TURRONI

Sopprimere l'articolo.

31.7

TURRONI

Al comma 1, sopprimere le parole «commerciali ed economici nonché nel settore».

31.2

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, stabilendo che negli ambiti delle strutture e dei servizi sanitari gli spazi pubblicitari devono essere in ogni modo concordati con i direttori generali delle aziende interessate, che hanno la facoltà di respingere pubblicità negative o comunque non confacenti al luogo e agli obiettivi di salute. E' comunque vietato negli ambiti delle strutture e dei servizi sanitari qualsiasi genere di pubblicità di farmaci o strumenti medicali.»

31.3

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 3, sostituire le parole «prioritariamente l'inesistenza» con le seguenti: «l'assoluta inesistenza».

31.8

TURRONI

Al comma 3, dopo le parole «privati finanziatori», inserire le seguenti: «, i titolari di cariche di governo».

31.4

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. I proventi dei finanziamenti derivanti dalla pubblicità dei privati vengono utilizzati in ogni azienda-unità sanitaria locale o azienda ospedaliera in cui avviene la pubblicità, per attività di informazione ed educazione sanitaria, in particolare per l'educazione alimentare, per l'uso dei farmaci e per il miglioramento degli stili di vita dei cittadini.»

Art. 32.**32.1**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole «e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «, sostituendosi il Ministro della salute al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella effettuazione del concerto.».

32.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Convenzioni tra la Croce Rossa Italiana e le Amministrazioni pubbliche)

1. La Croce Rossa Italiana è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, nonché dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1997, n. 110, apposite convenzioni con le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento di attività o servizi attinenti alle proprie finalità istituzionali.

2. La Croce Rossa Italiana assicura l'assolvimento delle predette attività, oltreché con la propria organizzazione centrale e periferica e il proprio personale, anche avvalendosi, ove occorra, di personale assunto a tempo determinato secondo le norme vigenti per gli Enti pubblici non economici.

3. Le Amministrazioni che stipulano le convenzioni di cui al comma 1, provvedono, altresì, al totale rimborso degli oneri derivanti.».

Art. 33.**33.2**

MONTICONE

Sopprimere l'articolo.

Art. 34.**34.1**

TURRONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le funzioni ed i compiti di controllo spettanti allo Stato in materia di acque minerali e termali sono attribuite al Ministero della salute.»

34.0.1

IL GOVERNO

Dopo il Capo VIII, aggiungere il seguente:

«CAPO VIII-bis.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA
PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ

Art. 34-bis.

(Proroga del termine per l'emanazione di disposizioni correttive del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: «Entro un anno», sono sostituite dalle seguenti: «Entro due anni».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

82^a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (n. 93)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame dello schema in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Previo riscontro della presenza del prescritto numero di senatori, il presidente Antonino CARUSO pone ai voti il mandato ai relatori Federici e Cavallaro ad esprimere parere nei termini emersi dal dibattito.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(885) Misure contro la tratta di persone, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa

(505) DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone.

(576) TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 12 marzo scorso.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti proposti all'articolo 1 del disegno di legge n.885, assunto come testo base.

Su istanza del senatore CENTARO, il presidente Antonino CARUSO invita i proponenti di emendamenti all'articolo 1 a cogliere l'occasione per illustrare, nel loro intervento, anche la visione di insieme delle proposte emendative avanzate sul complesso del disegno di legge.

Il senatore FASSONE raccoglie l'invito ed affronta la problematica delle fattispecie non riconducibili alla nozione di schiavitù ma meritevoli di tutela penale: mentre le convenzioni internazionali definiscono con sufficiente chiarezza la schiavitù, non altrettanto si può dire per la servitù: pertanto, o si persegue la pista giurisprudenziale incentrata sulla «condizione analoga alla schiavitù» – ed in tal senso si muovono gli emendamenti 1.1 ed 1.2, che conseguentemente illustra – oppure si sceglie di definire la nozione di servitù. In tale seconda direzione si muove l'emendamento 1.6, alternativo ai precedenti, che mutua la definizione di servitù dalle convenzioni internazionali ma, rispetto al testo della Camera dei deputati, puntualizza meglio il livello di soggezione e sgancia la fattispecie da finalizzazioni troppo ristrette.

Fa poi propri e dà per illustrati anche gli emendamenti 1.3, 1.9, 1.11, 1.13 ed 1.19.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 1.4 ed 1.5. Nell'accezione classica di schiavitù, il fenomeno si limita a casi ormai minimi, ma le nuove forme che si vanno registrando nel mondo non sono meno gravi, anche se assumono vesti diverse da quelle tradizionali: vi sono persone prese con l'inganno nel Sud del pianeta ed inviate nei paesi sviluppati per essere adibite a prestazioni sessuali, ma vivono anche condizionamenti sulla vita e sulla tranquillità dei parenti nei luoghi di origine allo scopo di ottenere prestazioni lavorative in condizioni spossanti e degradanti nel Nord del pianeta.

Alla luce delle convenzioni internazionali che hanno codificato la servitù, appare errato valutarla sul piano edittale diversamente dalla schiavitù, stante l'omogeneità dell'interesse tutelato; per evitare due definizioni diverse – e suscettibili di giurisprudenze contrastanti – è stato proposto l'emendamento 1.4, che conseguentemente illustra pur dichiarandosi aperto ad ulteriori revisioni. Modifiche sono state proposte anche agli altri articoli, oltre ad affrontare la questione processuale: le procure circondariali sono inadeguate all'ambito territoriale delle organizzazioni criminali, ben strutturate e con collegamenti anche di tipo internazionale; la competenza deve essere di tipo distrettuale, anche per consentire il coordinamento a livello nazionale ed il conseguente regime premiale. Non va però creata un'ulteriore fattispecie associativa, che estenda ulteriormente la proliferazione verificatasi in passato come per il traffico di stupefacenti e per il contrabbando; vi sono le categorie generali del reato associativo, rappresentate dalla fattispecie di cui all'articolo 416 del codice penale, per

il quale semmai va previsto il corredo di un'aggravante specifica e da quella dell'articolo 416-*bis* del codice penale, laddove ne ricorrano i presupposti, in presenza di collegamenti diretti dei trafficanti con associazioni mafiose.

La senatrice MAGISTRELLI dà per illustrati gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.15, 1.16 ed 1.18.

Il sottosegretario Iole SANTELLI dà per illustrati gli emendamenti 1.10, 1.12, 1.14 ed 1.17.

Intervenendo sugli emendamenti proposti all'articolo 1, il senatore ZANCAN si dichiara sfavorevole a modifiche ricorrenti del diritto penale sostanziale, materia che va affrontata con estrema cautela perché deve entrare nella coscienza della collettività. La filosofia degli emendamenti proposti, invece, è da un lato inutile e dall'altro ingiusta: già le novelle apportate alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, nel 1998, appaiono abbastanza articolate e sufficienti a risolvere le questioni sottese al disegno di legge in titolo, ad eccezione dei seguenti punti, i quali però parrebbero meritare tutti una risposta negativa. Se le pene debbano essere aumentate è infatti quesito che già in passato ha ricevuto risposta negativa dai fatti, che dimostrano come le grida edittali non accrescono la deterrenza. Se occorra una norma definitiva della schiavitù, è quesito al quale ha risposto già la giurisprudenza sulla condizione analoga alla schiavitù, rispetto alla quale poco possono le proposte migliorative avanzate in sede definitiva dagli emendamenti. Quanto alla servitù, da sanzionare con apposita previsione, già esistono fattispecie incriminatrici della violenza privata, della circonvenzione di incapace, dello sfruttamento della prostituzione e degli abusi nei confronti dei minori; i casi limite che non vi rientrano sono le modalità di asservimento intellettuale che (come dimostra la giurisprudenza costituzionale sul plagio) sono pericolosissimi da sanzionare. Perciò dichiara di astenersi sull'emendamento 1.1, mentre è contrario su tutti gli emendamenti volti ad introdurre una definizione di servitù.

La relatrice ALBERTI CASELLATI giudica necessario riformulare l'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera, per ovviare agli inconvenienti da esso posti in merito alla persistenza della nozione di «condizione analoga alla schiavitù», nonché per la presenza di fattori contraddittori con la non graduabilità del bene tutelato, che è la libertà. I dubbi insiti in tali elementi della fattispecie (che paiono disconoscere l'esistenza di persone in condizioni tali da non potersi sottrarre al condizionamento del trafficante e dello sfruttatore) sarebbero fuorvianti per l'interprete; inoltre, ovviamente, c'è la necessità di eliminare dall'articolo 1 la previsione della particolare tenuità, del tutto incongrua. Per questo motivo prefigura la possibilità di un emendamento che, recependo le istanze di diversi emendamenti, potrebbe essere presentato dal relatore anche immediatamente.

Alla luce delle dichiarazioni della relatrice, il senatore CENTARO giudica utile la definizione di un testo il più possibile concordato, mediante la costituzione di un comitato ristretto che potrebbe riportare già settimana prossima in Commissione l'articolo 1. Concordano con tale proposta i senatori BOBBIO, BOREA ed AYALA.

La relatrice ALBERTI CASELLATI paventa il rischio di un allungamento dei tempi, ma si dichiara disposta ad adeguarsi all'orientamento che pare delinarsi in Commissione soltanto a condizione che al comitato ristretto sia attribuito un termine certo per concludere i suoi lavori e riferire al più presto in Commissione.

Il sottosegretario Iole SANTELLI si rimette alla Commissione, pur concordando con la relatrice in merito alla necessità di tempi certi ed il più possibile accelerati; il comitato ristretto sarà anche occasione per sciogliere nodi dirimenti, come quello del prelievo di organi e della finalità di sfruttamento della prostituzione.

Anche il presidente Antonino CARUSO si adegua alla decisione che, non facendosi osservazioni ulteriori, si intende adottata, ma non può esimersi dallo stigmatizzare che il metodo di lavoro prescelto è stato così nuovamente modificato; rispetto alle decisioni già assunte nei mesi scorsi (quando la costituzione di un comitato ristretto venne esclusa dalla Commissione, la medesima pare aver adottato con la odierna determinazione una metodologia ondivaga, della quale il Presidente – nella sua responsabilità di direzione dei lavori – prende atto, ma non senza esprimere il proprio stupore.

Invita pertanto la relatrice a convocare sin dalla giornata di martedì prossimo il comitato ristretto, affinché esso concluda al più presto i suoi lavori; dà atto ai Gruppi di aver designato a far parte del comitato ristretto i senatori Centaro, Fassone, Zancan, Luigi Bobbio, Callegaro, Magistrelli, Ruvolo, Pirovano e Luigi Caruso.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 885**Art. 1.****1.1**

FASSONE, AYALA, CALVI, MARITATI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.***(Riduzione o mantenimento o commercio di persona in condizione di schiavitù)*

1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 600. – *(Riduzione o mantenimento o commercio di persona in condizione di schiavitù)*. – Chiunque riduce o mantiene una persona in schiavitù o in condizione analoga è punito con la reclusione da sei a venti anni.

Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta, anche di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o a taluno di essi.

Alla stessa pena soggiace chi, al di fuori dei casi di cui al comma che precede, aliena cede o acquista una persona che si trova in stato di schiavitù o in condizione analoga.

La pena è aumentata se il delitto è commesso in danno di persona minore degli anni diciotto"».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2 e ogni richiamo all'articolo 602 del codice penale contenuto nell'articolo 6 del disegno di legge.

1.2

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.***(Riduzione o mantenimento in schiavitù)*

1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 600. – *(Riduzione o mantenimento o commercio in schiavitù)*. – Chiunque riduce o mantiene una persona in schiavitù o in condizione analoga è punito con la reclusione da sei a venti anni.

Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta, anche di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o a taluno di essi.

La pena è aumentata se il delitto è commesso in danno di persona minore degli anni diciotto"».

1.3

DE ZULUETA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.***(Riduzione in schiavitù o in servitù)*

1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 600. – *(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)*. – Chiunque riduce o mantiene una persona in schiavitù o in servitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o di altro diritto reale, o vincolata al servizio di una cosa.

Agli effetti della legge penale si intende per servitù la condizione di soggezione di una persona che, per effetto di violenza, minaccia o inganno, viene costretta o indotta a rendere prestazioni sessuali o di altra natura"».

1.4

CENTARO, CARUSO Antonino, BOBBIO Luigi

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.**

1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 600. – (*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*). – Chiunque riduce o mantiene in schiavitù una persona sottoponendola, anche al fine di prelievo di organi, a potere corrispondente a quello del diritto di proprietà, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque riduce o mantiene in servitù una persona, costringendola a rendere in modo continuativo prestazioni sessuali o lavorative ovvero all'accattonaggio, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso d'autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica, promessa o dazione di somme di denaro ovvero di altri vantaggi alla persona che sulla stessa esercita autorità.

La pena è aumentata se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni 18"».

1.5

CENTARO, CARUSO Antonino, BOBBIO Luigi

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.**

1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 600. – (*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*). – Chiunque sottopone una persona, anche al fine di prelievo di organi, a potere corrispondente a quello del diritto di proprietà, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a rendere in modo continuativo prestazioni sessuali o lavorative, ovvero all'accattonaggio, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso d'autorità, o di una situazione di inferiorità, fisica o psichica, promessa o dazione di somme di denaro ovvero di altri vantaggi alla persona che sullo stesso esercita autorità.

La pena è aumentata se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni 18"».

1.6

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 600. – *(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)*. – Chiunque riduce o mantiene una persona in schiavitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta, anche di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o a taluno di essi.

Chiunque riduce o mantiene una persona in servitù è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Agli effetti della legge penale si intende per servitù la soggezione continuativa di una persona che, per effetto di violenza, minaccia, inganno o altro vincolo che ne riduce grandemente la libera determinazione, viene costretta con continuità a prestazioni lavorative o sessuali o che comunque ne comportino lo sfruttamento.

La pena è aumentata se il delitto è commesso in danno di persona minore degli anni diciotto"».

1.7

TOIA, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, al secondo capoverso dell'articolo 600 del codice penale, ivi modificato, aggiungere in fine le seguenti parole: «o di altro diritto reale, o vincolata al servizio di una cosa».

1.8

TOIA, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, sostituire il quarto capoverso dell'articolo 600 del codice penale, ivi modificato, con il seguente:

«Agli effetti della legge penale si intende per servitù la condizione di soggezione di una persona costretta o indotta a rendere prestazioni sessuali o di altra natura».

1.9

DE ZULUETA

Al comma 1, al quarto capoverso dell'articolo 600 del codice penale, ivi modificato sopprimere la parola: «continuativa».

1.10

IL GOVERNO

Al comma 1, al quarto capoverso dell'articolo 600 del codice penale, ivi modificato, sostituire le parole da: «derivante» a «costringendola» con le seguenti: «costretta mediante violenza, minaccia o abuso di autorità all'accattonaggio o».

1.11

DE ZULUETA

Al comma 1, al quarto capoverso dell'articolo 600 del codice penale, ivi modificato, sostituire le parole: «prestazioni lavorative o sessuali» con le altre: «prestazioni sessuali o di altra natura».

1.12

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso dell'articolo 600 del codice penale, ivi modificato.

1.13

DE ZULUETA

Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso dell'articolo 600 del codice penale, ivi modificato.

1.14

IL GOVERNO

Al comma 1, al sesto capoverso dell'articolo 600 del codice penale, ivi modificato, dopo le parole: «anni diciotto» aggiungere le seguenti: «o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione».

1.15

TOIA, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, dopo il sesto capoverso dell'articolo 600 del codice penale ivi modificato, inserire il seguente:

«Chiunque ottiene da persona sottoposta a schiavitù o servitù prestazioni sessuali dietro pagamento di un prezzo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa di 2.000 euro. L'importo della multa è versato ad associazioni riconosciute per la tutela ed il recupero delle persone avviate alla prostituzione».

1.16

TOIA, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, dopo il sesto capoverso dell'articolo 600 del codice penale ivi modificato, inserire il seguente:

«Chiunque ottiene da persona sottoposta a schiavitù o servitù prestazioni sessuali dietro pagamento di un prezzo è punito con la multa di 3.500 euro. L'importo della multa è versato ad associazioni riconosciute per la tutela ed il recupero delle persone avviate alla prostituzione».

1.17

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere il settimo capoverso dell'articolo 600 del codice penale, ivi modificato.

1.18

TOIA, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, sopprimere il settimo capoverso dell'articolo 600 del codice penale, ivi modificato.

1.19

DE ZULUETA

Al comma 1, sopprimere il settimo capoverso dell'articolo 600 del codice penale, ivi modificato.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

49^a Seduta*Presidenza del Presidente***PROVERA***Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.**La seduta inizia alle ore 15,10.***PROCEDURE INFORMATIVE****Indagine conoscitiva sul Patto di stabilità per l'Europa del sud-est: audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione**

Il presidente PROVERA ringrazia il Sottosegretario per la disponibilità con la quale ha aderito all'invito rivoltogli, e gli dà la parola.

Il sottosegretario ANTONIONE sottolinea come l'Italia abbia un ruolo determinante come paese esposto più di altri ai flussi che non sono solo immigratori ma di criminalità organizzata, di problemi sociali, di sfida allo sviluppo economico e come paese situato in uno spazio, quello dell'Adriatico e del Mediterraneo, che si presta a forme di grande collaborazione ma che rappresenta altresì ancora un teatro di instabilità e di tensione. La percezione che il Sud-Est europeo rappresenti un'area cruciale per la sicurezza, nel suo significato più ampio, giustifica l'impegno che s'intende assicurare per sostenere le iniziative volte a rafforzare la stabilità politico-istituzionale, ed economica dell'area e a favorire lo sviluppo delle condizioni necessarie per un progressivo e rapido avvicinamento dei Paesi di quella regione alle strutture euro-atlantiche. L'obiettivo, che coincide anche con l'interesse nazionale, è di promuovere, in quest'area così come in altre, dei valori fondamentali sui quali è improntato il vivere civile, adoperandosi anche per il rafforzamento delle istituzioni dei paesi interessati che dovranno essere basate sulla legalità e sulla democrazia e promuovere - sia a livello bilaterale che attraverso la nostra attiva partecipazione nelle strutture europee e nei fori internazionali lo sviluppo economico e sociale dei paesi dell'area. E' in questo contesto che si inserisce

la convinta ed attiva partecipazione dell'Italia al Patto di Stabilità. E' sempre in tale contesto che l'Italia continua a sostenere il fine ultimo del Patto di Stabilità: l'avvicinamento dei paesi della regione all'Unione Europea.

Il Patto di Stabilità, adottato dal Consiglio Europeo di Colonia nel giugno 1999, si pone come strumento per il coordinamento degli interventi della comunità internazionale volti al graduale avvicinamento dei Paesi dell'area del sud est europeo nelle istituzioni euro-atlantiche. Ad esso partecipano i Paesi della regione, dell'UE, del G8, la Turchia, la Svizzera, la Norvegia, le maggiori IFI e le altre Organizzazioni internazionali interessate.

Però registrasi che l'altro obiettivo originario del Patto, quello di rafforzare l'isolamento del regime di Milosevic e avviare il processo democratico nella Repubblica federale di Jugoslavia, è stato già conseguito e che in tutta la regione si stanno raccogliendo incoraggianti frutti in termini di progresso democratico e di evoluzione verso standard sociali più avanzati.

Lungi dall'essersi costituito come un'organizzazione internazionale in senso tecnico o come organismo di gestione, il Patto si configura come una cornice nell'ambito della quale si sviluppa e viene coordinata la strategia della comunità internazionale verso la regione. In tale contesto emerge con evidenza che l'efficacia stessa del Patto dipende in larghissima misura dalla volontà politica e dall'incisività delle iniziative volontariamente intraprese dai partecipanti, dai governi nazionali alle organizzazioni internazionali e non governative. L'azione della comunità internazionale, nel perseguire gli obiettivi ispiratori del Patto, deve basarsi inoltre sull'ascolto attento delle esigenze dei popoli interessati, sull'impegno dei paesi beneficiari nel perseguire l'affermazione dei valori democratici e della convivenza interetnica, sul contatto costante con quelle società civili; gli sviluppi attesi da quei popoli dovranno coniugare la risposta pertinente alle aspettative che emergono dalla società civile in quei paesi con la diffusione dei principi democratici.

Gli obiettivi del Patto sono certamente ambiziosi come forse eccessive sono state, soprattutto nei primi anni di vita del Patto, le aspettative in esso riposte. E' un dato oggettivo che vi sia stata una divaricazione tra le aspettative dei paesi dell'area e l'esborso finanziario da parte dei maggiori Paesi e delle grandi Istituzioni finanziarie internazionali.

Si tratta oggi di lavorare con convinzione per valorizzare appieno il contributo che il Patto di Stabilità può e deve assicurare alle prospettive di stabilizzazione della regione del sud-est europeo, e di operare con interventi che valorizzino la complementarietà esistente con il Processo di Stabilizzazione ed Associazione avviato dall'Unione Europea nel Vertice di Zagabria del novembre del 2000. Nella convinzione che la cooperazione tra tutti gli attori dell'area costituisca uno strumento cruciale per la realizzazione degli obiettivi che ispirano la sua azione nel sud est europeo, l'Italia intende avvalersi del Patto per promuovere una effettiva, rafforzata collaborazione regionale. Ricorda in tale contesto altri fori che vedono l'I-

talia in prima linea, quali l'Iniziativa centro europea e l'Iniziativa Adriatico-Ionica, di cui l'Italia assumerà a giugno la presidenza.

Dal punto di vista operativo il Patto di Stabilità comprende un «Tavolo Regionale», presieduto da un Coordinatore Speciale Europeo, l'ex Vice-Cancelliere austriaco Erhard Busek, oggi in visita a Roma, che ha appena incontrato e che sarà ricevuto questo pomeriggio dal Presidente del Consiglio. Il Tavolo regionale rappresenta la vera istanza decisionale del Patto, coordina l'azione dei tre tavoli settoriali, e alle sue sedute partecipano i Coordinatori nazionali del Patto (uno per Paese membro).

Il primo tavolo settoriale è dedicato alla democratizzazione ed è presieduto dal greco Rondos. Tra i risultati più importanti finora conseguiti va citata la creazione di un «ufficio Ombudsman» nella Repubblica Srpska e in Kosovo.

Il secondo tavolo, sulla «Ricostruzione, sviluppo e cooperazione economica», è presieduto dall'italiano Saccomanni. Uno dei più importanti risultati raggiunti in questo settore è stata la firma nel giugno del 2001 da parte di Croazia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Jugoslavia, Albania, Bulgaria e Romania di un Memorandum d'intesa per la liberalizzazione del commercio intraregionale e l'abbassamento delle barriere tariffarie. Importante è anche, dal punto di vista dell'Italia, l'iniziativa dell'*Investment Compact* (un impegno da parte dei Paesi dell'area a migliorare il proprio contesto per favorire investimenti esteri diretti). E' in corso un intervento dell'*Investment Compact*, co-presieduto dall'OCSE e, da poche settimane, dall'Austria, per promuovere la creazione di uno Spazio di investimenti regionali attraverso la firma da parte dei Paesi della regione di un Memorandum d'intesa sulle politiche regionali volte alla promozione degli investimenti privati. Nello stesso senso opera un *Business Advisory Council* costituito nel 2000 come organo consultivo indipendente formato da rappresentanti della Regione e dei Paesi donatori.

Il terzo tavolo, sulla sicurezza, è presieduto dal croato Drobnyak. Uno dei temi più importanti che sono stati affrontati riguarda la reintegrazione del personale militare non più inserito nelle Forze Armate nel mercato del lavoro. A questo riguardo il Patto ha sostenuto i Programmi di reintegrazione della NATO e della Banca Mondiale in Romania e Bulgaria.

Nel settore del controllo delle armi va ricordata la istituzione a Zagabria nell'ottobre 2000 di un *Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Centre* (RACVIAC) che si è mostrato particolarmente utile nello sviluppare competenze civili nel settore del controllo delle armi e nel quale prestano servizio due ufficiali italiani.

Importante è anche l'iniziativa volta a combattere la corruzione ed il crimine organizzato. A questo proposito va ricordata la istituzione di una «Iniziativa anti corruzione», anch'essa presieduta da un italiano.

Alcune Conferenze di donatori sono state convocate al fine di stabilire una strategia complessiva di intervento.

La prima «*Regional Funding Conference*» si è tenuta a Bruxelles nel 2000 ed ha approvato una serie di interventi prioritari per un totale di 2400 milioni di Euro circa, insieme ad una serie di altri progetti a breve

e medio termine. Sul piano finanziario, l'Italia è stato il primo donatore bilaterale con circa 150 milioni di Euro.

La «Conferenza dei Donatori per la Jugoslavia» tenutasi nel giugno 2001 a Bruxelles ha approvato un insieme di interventi a favore della Jugoslavia per un totale di 1.495 milioni di Euro circa. In questo caso l'Italia è stata il secondo fra i donatori bilaterali (dopo gli USA), con circa 115 milioni di Euro.

La «Conferenza Regionale» di Bucarest dell'ottobre 2001 ha in seguito definito la strategia complessiva di intervento del Patto nella regione per i prossimi anni.

Terminata la fase relativa agli interventi di emergenza (i progetti del cosiddetto *quick-start package*), il Patto è entrato in una nuova fase caratterizzata da un approccio regionale; questo vuol dire che vengono privilegiate iniziative di ricostruzione che interessino una pluralità di Paesi dell'area.

Si tenta inoltre di promuovere un maggior coinvolgimento dei Paesi beneficiari favorendo una loro partecipazione più attiva ed un loro ruolo propositivo.

Le nuove priorità operative per i tre Tavoli di lavoro includono tra l'altro lo sviluppo delle infrastrutture, la *institution building* e la lotta alla corruzione, lo sviluppo delle infrastrutture amministrative, finanziarie, giurisdizionali in grado di consolidare la democrazia e l'economia di mercato.

Facendo seguito alle Conclusioni del Consiglio Affari Generali del novembre 2001, il nuovo Coordinatore Speciale, con un importante contributo propositivo italiano, ha svolto una importante opera di razionalizzazione delle attività promuovendo l'individuazione di sei obiettivi prioritari (nei settori del commercio e investimenti, delle infrastrutture, dei rifugiati, della cooperazione transfrontaliera, delle armi leggere e del crimine organizzato) da conseguire entro la fine dell'anno. Egli ha altresì ridefinito i metodi di lavoro del Patto, in particolare riducendo il numero delle riunioni dei Tavoli e dei Gruppi di Lavoro e favorendo un maggiore coordinamento tra le loro attività e procedure trasparenti e semplificate.

In relazione poi alla necessità di una «*greater regional ownership*» (cioè ad un maggior coinvolgimento dei Paesi beneficiari) va ricordata la recente istituzione di un *Informal Consultative Committee* al quale partecipano anche rappresentanti degli Stati della regione. Esso ha lo scopo di assicurare un rafforzato coordinamento tra gli obiettivi del Patto e quelli del Processo di Associazione e Stabilizzazione dell'Unione Europea.

Come già indicato, l'Italia annette molta importanza al coordinamento del Patto con le altre iniziative regionali operanti nell'area, a cominciare dall'Iniziativa centro-europea e dall'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI). Tale azione di coordinamento è ad avviso del Governo necessaria tanto per evitare dispersione di sforzi e duplicazioni di interventi, quanto per valorizzare al meglio le molteplici forme di cooperazione, pur nel rispetto della specifica vocazione delle singole Iniziative regionali.

Per questa ragione il Governo ha accolto con piacere l'iniziativa di Busek di promuovere una prima riunione, lo scorso 23 aprile a Vienna, tra il Patto di Stabilità e l'Iniziativa Centro Europea (InCE), Iniziativa Adriatico Ionica (IAI), South East Cooperative Initiative (SECI), South East European Cooperation Process (SEECF) e Black Sea Economic Co-operation (BSEC). Un rappresentante italiano ha partecipato a tale riunione in vista del turno annuale di Presidenza dell'Iniziativa Adriatico Ionica (IAI).

Nella riunione di Vienna, cui ne seguiranno altre, i rappresentanti delle predette Iniziative Regionali hanno concordato di promuovere un maggior coordinamento, con lo scopo comune di evitare sovrapposizioni di interventi, all'insegna del perseguimento della maggior possibile efficacia.

Ad avviso dell'Italia, il Segretariato Esecutivo dell'InCE potrebbe giocare un ruolo importante in quest'azione di coordinamento fra le varie iniziative regionali.

I Paesi dell'area continuano a vedere nel Patto uno strumento prezioso nella loro marcia di avvicinamento alle strutture euro-atlantiche, come gli è stato confermato anche dal Coordinatore Speciale del Patto Busek.

La stabilizzazione ed il progresso dei Paesi dell'Europa del sud-est corrisponde non solo all'interesse politico dell'Italia – anzitutto sotto il profilo della sicurezza – ma anche al suo interesse economico. Ciò è vero sia in prospettiva che in considerazione dei ritorni che possono derivare al sistema economico dalle molteplici iniziative che rientrano nell'ambito del Patto. Si pensi in particolare agli aspetti commerciali, ambientali e di investimento.

Tutto ciò richiede un consistente impegno, non solo finanziario, ma anche di costante attenzione da parte di tutte le Amministrazioni centrali o locali interessate, da parte del sistema imprenditoriale, del volontariato, in una parola da parte del sistema Paese. Il Ministero degli Esteri ha il compito di coordinare la partecipazione italiana con tutte le iniziative che si sviluppano nell'ambito del Patto e svolge una funzione costante, non solo di informazione, ma soprattutto di stimolo nei confronti di tutti gli attori potenzialmente interessati.

L'organica partecipazione del sistema Italia alle molteplici attività del Patto andrà opportunamente coordinata alla luce delle linee generali e degli indirizzi strategici per l'applicazione della legge n. 84 del 2001 per la ricostruzione dei Balcani, che l'apposito Comitato di Ministri sarà chiamato ad adottare il mese prossimo.

Si apre la discussione.

Il senatore PIANETTA condivide il richiamo effettuato dal Sottosegretario al carattere prioritario che rivestono i Balcani per l'Italia sotto il profilo strategico, specialmente nella prospettiva di un progressivo inserimento dei Paesi dell'area nelle strutture euro-atlantiche. Soltanto se-

guendo tale percorso potrà ragionevolmente essere prevenuto il ripetersi delle tragedie che hanno attraversato i Balcani negli scorsi anni. Per ciò che attiene al funzionamento del Patto, ricorda come il coordinatore speciale di questo, Verhad Busek, attualmente in visita in Italia, abbia manifestato qualche elemento di insoddisfazione, in particolare segnalando l'eccessiva frammentazione degli interventi a favore dei Paesi dell'area dei Balcani, che mettono capo ad una pluralità di organismi non sempre ben coordinati.

In conclusione, sottolinea l'importanza del ruolo che può giocare l'Italia, anche in qualità di Stato membro dell'Unione europea, nel promuovere un impegno globale per lo sviluppo economico-sociale dei Balcani, che dovrà essere accompagnato ad un' incisiva azione sul versante dei diritti umani e delle istituzioni democratiche.

Il presidente PROVERA sottolinea preliminarmente come sia ampiamente condiviso tra le forze politiche, al di là delle logiche di schieramento, il carattere prioritario dell'impegno per la stabilizzazione dell'Europa sud-orientale ai fini dell'interesse nazionale. Sotto tale riguardo, del resto, la linea dell'attuale Governo è improntata ad un criterio di continuità rispetto agli indirizzi politici delle precedenti compagini governative.

Non va poi dimenticato che il superamento delle attuali tensioni nel quadrante geografico in considerazione risponde agli stessi interessi economici dei Paesi che vi fanno parte e di quelli dell'Unione europea.

In un contesto nel quale permangono tuttora numerosi conflitti, sia in stato di latenza che conclamati, l'approccio che occorre privilegiare è quello dell'integrazione fra gli interventi di promozione dello sviluppo economico-sociale e quelli sul versante dei diritti umani e del consolidamento delle istituzioni democratiche.

Domanda poi al Sottosegretario quali iniziative si intendano porre in essere per rendere più efficace il complesso apparato che è attualmente preposto alla realizzazione degli interventi a favore dei Paesi dell'Europa sud-orientale, cominciando con il superamento delle ricorrenti sovrapposizioni di competenze.

Un secondo ordine di problemi è quello che attiene al controllo dei flussi migratori. Al riguardo, ricorda come, in occasione di una recente missione in Albania della Commissione esteri del Senato, sia emersa la difficoltà per le autorità di quel Paese di far fronte al traffico di clandestini provenienti dalle frontiere orientali, stante la riluttanza dei Paesi di origine ad accogliere i loro cittadini quando questi vengono intercettati; una tale scarsa collaborazione, in particolare, sarebbe riscontrabile nell'atteggiamento della Grecia.

Passa quindi a considerare la situazione esistente in Jugoslavia, Paese nel quale, superata la tragica fase bellica ed espletati i primi interventi d'emergenza, appare ormai giunto il momento di un primo concreto riconoscimento dei progressi compiuti nello sviluppo delle istituzioni democratiche, quale potrebbe essere rappresentato dall'ammissione nel Consiglio d'Europa, in vista di una completa integrazione della Jugoslavia nella

comunità internazionale. L'opportunità di un primo segnale di incoraggiamento appare del resto evidente, se si considera che analogo passo è già stato compiuto a favore di un Paese come la Bosnia-Erzegovina, che pure presenta situazioni quanto meno problematiche sul versante dei diritti umani e delle istituzioni democratiche.

Vi è poi il problema degli affidamenti che sono stati concessi a numerosi Paesi dell'Europa orientale circa la possibilità di un loro ingresso a pieno titolo nell'Unione europea. Al riguardo, è lecito il dubbio che si sia talvolta agito con una certa superficialità, considerata la portata degli impegni finanziari che sarebbero destinati ad essere assunti in relazione ai programmati allargamenti. In considerazione di ciò, sarebbe quanto meno necessario definire un meccanismo di scaglionamento delle nuove adesioni all'Unione europea.

In conclusione, richiama l'attenzione sull'importanza del cosiddetto corridoio energetico quale strumento di promozione dello sviluppo nei Balcani, ma anche come accorgimento per una opportuna diversificazione delle fonti di approvvigionamento dell'Italia.

Il senatore PELLICINI dichiara innanzitutto di concordare con il presidente Provera sull'opportunità di avviare un graduale superamento delle attuali condizioni di isolamento nelle quali si trova la Serbia. L'Italia è chiamata a svolgere un ruolo di primaria importanza per ciò che attiene alla stabilizzazione e allo sviluppo socio-economico nell'area dei Balcani. In vista di ciò, è però essenziale evitare che essa sia chiamata a sopportare, per ragioni di contiguità geografica, il peso esclusivo, o comunque prevalente, degli attuali squilibri, particolarmente sotto il profilo della gestione dei flussi migratori. In altri termini, occorre dissipare la sensazione che il Governo italiano non possa talvolta contare sulla necessaria solidarietà dei Paesi alleati, o addirittura si trovi ad essere messo di fronte al fatto compiuto in rapporto ad iniziative riservate di gruppi di potere, o ambienti ecclesiastici o prestigiose personalità politiche connotate in senso filo-arabo, com'è avvenuto nei giorni scorsi per la vicenda dei guerriglieri palestinesi segregati nella basilica della Natività a Betlemme.

In secondo luogo, è essenziale per l'Italia operare affinché vi sia un ritorno positivo per gli sforzi compiuti nei Balcani, sia in termini economici che sotto il profilo della più efficace tutela dell'ordine pubblico.

In conclusione, sottolinea l'opportunità di mantenere, ai fini della definizione degli indirizzi di politica estera, un saldo ancoraggio agli interessi nazionali, beninteso all'interno di una più complessiva valutazione degli interessi europei.

Il senatore BUDIN rileva preliminarmente come persistano nell'Europa sud-orientale situazioni di marcata instabilità, dalla Bosnia-Erzegovina, alla Macedonia, al Kosovo, che devono essere seguite con particolare attenzione dalla comunità internazionale. A fronte di ciò, si avverte la presenza di un fattore di aggregazione potenziale, rappresentato dall'ambizione di ciascuno dei Paesi dell'area, in una prospettiva più o meno lunga,

a divenire membro a pieno titolo dell'Unione europea. In tale contesto, occorre interrogarsi sul contributo che l'Italia, anche come componente dell'Unione europea, può assicurare per promuovere la stabilizzazione e lo sviluppo economico-sociale dell'area. In proposito, non si può peraltro ignorare come l'eredità di un difficile passato nei rapporti dell'Italia con i Balcani rappresenti ancora oggi un ostacolo ad una più attiva presenza italiana nell'area, anche se fortunatamente si tratta di un fattore in via di attenuazione.

Vi sono certamente significativi spazi per un rafforzamento degli scambi con i Paesi dell'area, anche se la prevalenza di iniziative imprenditoriali a livello delle piccole e medie imprese rende spesso difficile ricondurre ad un contesto organico gli interventi. Si tratta quindi almeno di assicurare un maggior spessore politico ai rapporti con i Paesi dell'Europa sud-orientale, ed in tale prospettiva potrà risultare senz'altro utile anche il contributo di conoscenza dell'indagine promossa dalla Commissione esteri.

Domanda poi quale sia lo stato di avanzamento degli impegni assunti nei confronti della Jugoslavia nel quadro del Patto di stabilità, e quale sia la situazione per ciò che attiene ai crediti di alcune aziende italiane di rilevanti dimensioni nei confronti di soggetti iugoslavi. Domanda infine quale sia il contributo dell'Italia nell'ambito del Patto per ciò che attiene al settore della «*institution building*».

Replica quindi ai senatori intervenuti nel dibattito il sottosegretario ANTONIONE, il quale, dopo aver espresso apprezzamento per il pregevole contributo di riflessione assicurato dagli interventi, si augura di essere in condizione di rispondere a tutti i quesiti postigli, riservandosi comunque di presentare in un secondo tempo, ove occorra, gli opportuni elementi integrativi.

In risposta al quesito rivolto gli circa il grado di efficacia operativa finora evidenziato dal Patto, sottolinea come si sia in presenza di risultati già molto significativi. Infatti, nel breve arco di tempo intercorso dal momento del suo varo, nel 1999, è stato possibile conseguire rilevanti risultati politici, come l'isolamento, e poi la caduta, di Milosevic e quindi l'avvio di un percorso di avvicinamento della Serbia alla comunità internazionale.

Restano ora da affrontare alcuni nodi problematici di carattere organizzativo, specialmente nel senso di un maggior coordinamento fra le varie strutture ed organizzazioni che operano a favore dello sviluppo economico-sociale nell'Europa sud-orientale. In proposito, l'Italia condivide le proposte di razionalizzazione avanzate dal coordinatore speciale del Patto, Busek, dirette a promuovere un'istanza di coordinamento fra tutte le varie iniziative operanti, come l'Iniziativa centro-europea, quella ionico-adriatica e le iniziative per il Mar Nero. Una seconda proposta, del pari condivisibile, è diretta a responsabilizzare nella gestione degli aiuti i Paesi destinatari, una volta superate le condizioni di emergenza. Vi è infine l'esigenza di definire alcune priorità strategiche nella realizzazione degli inter-

venti; in proposito l'Italia ritiene imprescindibile quello relativo alla realizzazione delle infrastrutture di collegamento, in un contesto geografico ove le difficoltà nei trasporti rappresentano spesso un formidabile ostacolo all'integrazione socio-economica, ma anche alla reciproca comprensione. Per quanto riguarda poi le considerazioni prospettate dal Presidente Provera circa la difficoltà che le autorità di alcuni Paesi dell'Europa sud-orientale incontrano nel contrasto dei traffici dei clandestini, fa presente di aver personalmente riscontrato, in occasione della missione da lui svolta in Albania alcune settimane fa, notevoli passi avanti nel controllo del territorio da parte delle autorità di quel Paese, anche in rapporto all'entrata in funzione di accordi di riammissione con i Paesi di provenienza dei flussi migratori che lo attraversano.

Per quanto riguarda i dubbi prospettati circa l'eccessiva superficialità con la quale sarebbero state alimentate aspettative in ordine a futuri ingressi nell'Unione europea di Paesi balcanici, fa presente che al momento il solo Paese dell'Europa sud-orientale candidato a divenire membro dell'Unione è la Slovenia, che peraltro non può a rigore considerarsi appartenente ai Balcani.

Dichiara poi di condividere i rilievi espressi circa l'esigenza di assegnare una dimensione europea agli indirizzi di politica estera dell'Italia, anche in considerazione della accresciuta portata degli impegni da affrontare nel contesto della globalizzazione. Pur in un contesto integrato a livello comunitario, non può non ricordarsi come l'apporto dell'Italia alla stabilità dei Balcani sia stato oggetto di generale apprezzamento, a cominciare dall'intervento nel Kosovo.

Una seconda direttrice d'azione dell'Italia è poi rappresentata dall'impegno per l'adeguamento infrastrutturale, con uno specifico apporto per ciò che attiene ai cosiddetti corridoi 5 e 8.

In conclusione, sottolinea come l'esistenza di una credibile prospettiva di integrazione europea possa contribuire in modo determinante a stemperare i perduranti elementi di conflitto esistenti nell'Europa sud-orientale.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario per l'importante apporto conoscitivo assicurato alla Commissione, e dichiara conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

34^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.**La seduta inizia alle ore 15,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE rende noto che, contrariamente a quanto annunciato nella seduta del 17 aprile, il Commissario del *Bundestag* per le Forze armate tedesche, onorevole Penner, non potrà essere a Roma il 15 maggio. Quindi, l'Ufficio di Presidenza convocato per mercoledì 15 alle ore 15 si terrà ma con un altro ordine del giorno, ossia quello della programmazione dei lavori per i prossimi mesi sino alla pausa estiva.

Rammenta altresì che domani, giovedì 9 maggio, alle ore 15.30 è convocato l'Ufficio di Presidenza per incontrare informalmente le famiglie di due piloti dell'Aeronautica militare morti durante voli di addestramento su velivoli AMX.

Il Presidente ricorda infine che il senatore Del Turco aveva proposto nel corso della seduta del 17 aprile l'effettuazione di una visita all'Aquila presso la caserma «Pasquali» ed ipotizza come possibile data quella del 10 giugno.

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma pluriennale di A/R dello Stato maggiore dell'Esercito n. 22/2001 relativo all'acquisizione di n. 4 sistemi radar eliportati CRESO NATO-1 (n. 97)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in titolo il relatore BEDIN, osservando come il sistema denominato «Creso Nato-1» è composto da un elicottero

tipo AB, allestito con radar di sorveglianza ed apparati per la sorveglianza delle emissioni *radar* e da una stazione di terra per l'analisi dei dati ed emissioni radar ricevuti e la correlazione dei dati ricevuti. I quattro complessi previsti verranno assegnati in dotazione al 41° reggimento sorveglianza ed acquisizione obiettivi «Cordenons» e saranno collegati con un Centro correlazione dati (Ccd). Il loro utilizzo in una missione tipica prevede lo spostamento lungo una linea circa 20 chilometri dietro la linea di contatto, la ricerca *radar*, la discesa a bassa quota e lo spostamento su altro punto e la trasmissione a terra dei dati durante la discesa. La trasmissione dei risultati delle acquisizioni consentirà inoltre l'utilizzazione immediata dei risultati.

La disponibilità dei *radar* eliportati permetterà quindi all'Esercito di assicurare la sorveglianza del campo di battaglia e di superare una sentita e forte carenza nelle capacità di comando e controllo dello strumento militare.

In ordine all'interoperabilità del sistema in ambito Nato ricorda che l'Italia partecipa con Usa, Francia, Repubblica federale di Germania, Canada, Regno Unito e Norvegia al programma CAESAR (*Coalition Aerial Surveillance And Reconnaissance*), volto ad incrementare l'interoperabilità dei sistemi NATO di sorveglianza terrestre. Tale programma, parte integrale dello sviluppo del CRESO NATO - 1, ha come obiettivo quello di avere disponibili per il 2003 i prototipi del *radar* eliportato e della stazione di terra. La Nato, inoltre, non dispone ancora di sistemi eliportati: l'Italia quindi fornirà un contributo importante alla strumentazione dell'Alleanza atlantica. Il sistema potrà inoltre essere utilizzato sia per le operazioni tradizionali, sia per la partecipazione alle iniziative dette di Peterberg.

Sul piano industriale il programma di acquisizione preveda il coinvolgimento dell'industria nazionale (consorzio «CATRIN»: Agusta, Alenia Marconi System, Marconi Mobile), che ha già presentato una proposta tecnica in corso di valutazione da parte della competente direzione generale. L'Esercito sta già sperimentando il Creso Catrin prototipo: tale sperimentazione rende di fatto impossibile una gara di aggiudicazione. La direzione generale del reparto logistico dello Stato maggiore dell'Esercito assicura tuttavia di avere a disposizione gli elementi tecnici ed economici per la valutazione della congruità dell'offerta.

Gli oneri finanziari sono stimati in circa 113 milioni di euro, che graveranno sul capitolo 1885 del bilancio ordinario, relativo all'ammodernamento e rinnovamento dei mezzi, materiali e connesse scorte, dotazioni e parti di ricambio per la sorveglianza e il comando e controllo, impegnandolo tra il 2002 e il 2006.

Conclude proponendo alla Commissione l'emissione di un parere favorevole.

In senso adesivo alla proposta di parere favorevole formulata dal relatore interviene il senatore NIEDDU.

Il PRESIDENTE, accertata la mancanza del prescritto numero di senatori per votare, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

(932) *STANISCI. – Istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare»*

(1348) *Istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare»*
(Discussione congiunta e rinvio)

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Minardo, assente per imprevisti ed inderogabili impegni, illustra congiuntamente i provvedimenti in titolo aventi analogo contenuto, proponendo e dando conto di un testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MELELEO manifesta perplessità in ordine al prospettarsi di *iter* procedurali distinti per i vari disegni di legge commemorativi di eventi a rilevanza storica. Allo scopo di conferire una maggiore solennità a tali importanti e significativi eventi ritiene più opportuno ricomprenderli in un'unica ricorrenza ed a tal fine auspica la costituzione di un apposito comitato ristretto in seno alla Commissione.

In senso adesivo alle osservazioni svolte dal senatore Meleleo interviene il senatore GUBERT.

Il PRESIDENTE ricorda che il Governo ha recentemente manifestato il desiderio che il provvedimento in esame fosse approvato con sollecitudine. Osserva inoltre che è già all'esame della Commissione un testo unificato frutto dell'integrazione dei due disegni di legge e pertanto non è auspicabile procedere all'istituzione di un comitato ristretto; la congiunzione con altri connotati da una valenza storica rallenterebbe infatti l'*iter* dei disegni di legge in titolo. Rileva infine come lo scopo dei provvedimenti in esame sia quello di rendere possibile la commemorazione di persone morte nell'adempimento del loro dovere, le quali non sono seppellite in nessun sacrario o cimitero ed il cui sacrificio è simboleggiato esclusivamente dal monumento al marinaio d'Italia di Brindisi. Stanti questi rilievi, l'istituzione di una giornata commemorativa è, a suo avviso, non solo giustificabile ma auspicabile.

Il senatore NIEDDU interviene per esprimere perplessità in ordine a ciò che potrebbe apparire un'inversione di tendenza rispetto ad una linea politica che pareva ormai consolidata nonché avallata dal Presidente stesso, ed orientata a considerare sullo stesso piano sostanziale tutti i disegni di legge di natura commemorativa, tra i quali figura la commemo-

razione dell'eccidio di Cefalonia, ricorrenza molto sentita e recentemente ricordata con particolare solennità.

Il PRESIDENTE riconosce la fondatezza delle osservazioni mosse dal senatore Nieddu e rileva che la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge concernente l'istituzione della Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare di contenuto sostanzialmente analogo al provvedimento d'iniziativa della senatrice Stanisci già all'esame della Commissione può legittimamente far supporre una forte convergenza politica sul tema tra maggioranza ed opposizione tale da giustificare l'istituzione di una «corsia preferenziale» per tali provvedimenti, senza che ciò significhi un accantonamento di altri disegni di legge ad analoga valenza storica.

Interviene quindi la senatrice STANISCI esprimendo la propria perplessità in ordine ad alcune osservazioni emerse nel corso della seduta, che sembrerebbero sminuire il sacrificio di coloro che sono scomparsi in mare senza avere neanche un'adeguata sepoltura. Tale sacrificio meriterebbe invece un rispetto ed un'attenzione maggiori. Dichiarava tuttavia di comprendere le ragioni di chi sottolinea la pari importanza e dignità di tutti i provvedimenti aventi carattere commemorativo ed auspica una loro sollecita approvazione. Ritiene in ogni caso inopportuno proseguire la discussione sul testo unificato proposto dal Presidente stante l'odierna assenza del relatore.

Il sottosegretario BOSI ricorda che l'orientamento del Governo è quello di privilegiare forme di commemorazione a carattere generale, quali ad esempio quelle del 4 novembre e del 25 aprile che celebrano pagine di grande eroismo e dalle quali sarebbe inopportuno scindere degli eventi particolari, anche se assai rilevanti, in esse già ricompresi. In tali ricorrenze a carattere generale può senz'altro essere ricompresa la «Giornata del ricordo dei marinai scomparsi in mare», la quale quindi si pone su di un piano diverso rispetto ad altri avvenimenti più circoscritti.

Il senatore GUBERT rileva incidentalmente che sarebbe più logico configurare allora un'unica solenne ricorrenza, ricomprendendo tutte le commemorazioni nella ricorrenza della «Giornata di tutti i caduti» del 4 novembre.

Il senatore COLLINO dichiara di condividere le osservazioni formulate dal rappresentante del Governo. Il sacrificio dei marinai riveste infatti un significato specifico rispetto ad altri fatti, pur significativi, accaduti sul territorio nazionale. Si tratta quindi di una ricorrenza generale, ma che va tutelata anche nella sua specificità in quanto non sarebbe opportuno razionalizzare la storia e gli eventi di cui essa è composta in un'unica commemorazione.

Il senatore PERUZZOTTI, nell'esprimere il voto favorevole della sua parte politica sul testo unificato proposto dal Presidente, dichiara di condividere pienamente i rilievi formulati dal rappresentante del Governo e dal senatore Collino ed auspica che tali osservazioni vengano fatte proprie anche dagli altri componenti della Commissione, allo scopo di fornire un necessario e sentito punto di riferimento per tutti coloro che hanno parenti od amici caduti in mare e che al momento si trovano privati della possibilità di poter commemorare il loro valoroso sacrificio.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito della discussione congiunta a prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

**TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 932 E 1348**

Art. 1.

(Istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare»)

1. A perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari e civili deceduti e sepolti in mare è istituita la «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare» da commemorare annualmente il giorno 12 del mese di novembre presso il Monumento al marinaio d'Italia nella città di Brindisi.

2. La ricorrenza è da considerarsi solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

115^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1246) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione su testo. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario CONTENUTO precisa che, in relazione alle osservazioni del relatore in merito al comma 4 dell'articolo 2, e all'articolo 28, occorre esplicitare che ai componenti dei previsti organi collegiali non è dovuto alcun compenso né alcun rimborso spese. In merito all'articolo 2, comma 9, ribadisce che la disposizione, così come formulata, è suscettibile di determinare maggiori oneri connessi alla nomina di nuovi commissari straordinari. Ritiene, pertanto, opportuno prevedere che tali oneri siano posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi, analogamente a quanto disposto all'articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997. Sull'articolo 6, ritiene che il combinato disposto dei commi 2 e 3 possa assicurare la copertura finanziaria degli oneri di funzionamento del RID, atteso che un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà stabilire l'importo dei contributi e dei diritti, la quota parte delle entrate da destinare a investimenti e potenziamento, nonché la parte residuale da destinare al funzionamento del RID. In merito all'articolo 7, lettera i), punto 3, precisa che la norma non produce maggiori oneri, bensì è finalizzata a consentire un ampliamento delle

ipotesi in cui si potrà far ricorso all'istituto concessorio, mentre, per quanto concerne la concessione di immobili a titolo di prezzo, fa presente che la disposizione si pone in contrasto con la legge n. 410 del 2001, in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Propone, pertanto, di prevedere l'esclusione dell'applicazione della norma per gli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi della citata legge. Per l'articolo 7, lettera p), conferma – così come rilevato dal relatore – che l'anticipazione del 10 per cento sull'importo contrattuale determina un incremento sia del fabbisogno sia dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione. Anche il criterio di calcolo della differenza tra il tasso di inflazione reale e quello programmato comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto riguarda, inoltre, il punto 3), ritiene invece che il previsto premio di acceleramento non possa configurarsi come un maggior onere, ma debba rientrare nel costo complessivo dell'opera. L'articolo 7, lettera s), punto 1, non determina minori introiti poiché in caso di condotta colpevole delle imprese, resta salva la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni. Ritiene, altresì, che i costi derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali – previsti al punto 3 – devono essere ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere. Il sottosegretario Contento precisa, inoltre, che i commi 6 e 7 dell'articolo 7, prevedono l'istituzione di un'unità previsionale di base per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici sulla quale affluiranno, oltre a quota parte delle risorse già iscritte nell'u.p.b. indicata al comma 7 nella misura da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture, ulteriori disponibilità pari a 1 milione di euro. In merito poi alla destinazione dei proventi delle attività del Servizio tecnico centrale, fa presente che la norma non risulta ad oggi attivata. Precisa, inoltre, che l'articolo 9 non determina effetti negativi sulla finanza locale, in merito alla soppressione dell'articolo 131, comma 2, della legge n. 388 del 2000 – previsto dall'articolo 10 – fa presente che i risparmi complessivi sul fabbisogno del settore statale a decorrere dal 2004 sono stati quantificati in via prudenziale nello stesso importo dell'anno 2003. In merito alla modalità di copertura dei mancati risparmi, posto che la norma produce soltanto effetti sul fabbisogno del settore statale, ma non sul saldo netto da finanziare, né sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, ritiene necessario esclusivamente garantire la copertura degli oneri per interessi derivante dall'emissione dei titoli del debito pubblico che, in ogni caso, rientrano nei limiti fissati dalla legge finanziaria 2002. L'articolo 11 ha natura ordinamentale rispetto alla ripartizione delle risorse di cui alla legge n. 388 del 2000: non si tratta, quindi, di impegno di nuove somme, posto che con il decreto interministeriale 28 dicembre 2001, n. 6040 è stata individuata la metodologia di calcolo dei disavanzi e dei relativi ripiani, ed è stato impegnato, in chiusura dell'esercizio 2001, l'intero stanziamento sul pertinente capitolo (per lire 1.500 miliardi). Il Sottosegretario precisa, inoltre, che la sospensione della realizzazione delle tratte successive alla prima dell'autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia non comporta maggiori oneri in quanto l'eventuale finanzia-

mento dell'opera dovrà avvenire con una specifica disposizione legislativa. Anche l'obbligo di installazione nelle autostrade di reti di protezione sui viadotti e cavalcavia – di cui all'articolo 14 – non comporta maggiori oneri per il bilancio pubblico, tenuto conto che tale obbligo non si applica ai lavori già appaltati. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15, riguardano risorse, già acquisite al bilancio dell'Ente nazionale per le strade, volte a consentire lo smobilizzo e l'immediata utilizzazione, per altre finalità istituzionali, di somme originariamente destinate a progetti non realizzati che rimarrebbero altrimenti vincolate ai progetti medesimi. Ciò comporta un'integrazione delle disponibilità dell'ANAS, senza, tuttavia, comportare alcun aggravio per il bilancio dello Stato. Conferma, altresì, che l'articolo 27, nel prevedere condizioni di maggior favore per l'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte di talune categorie di assegnatari, determina effetti negativi sulla finanza pubblica. Le risorse, stanziare con tale legge, sono state ripartite tra le regioni interessate con il decreto del Ministro dell'industria del 24 novembre 1999 e vengono trasferite alle regioni in quote annuali, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto. Posto che le risorse stanziare dall'articolo 8 della legge n. 140 del 1999 ammontano a 103,291 milioni di euro, rileva che l'articolo in questione, nel fissare in 180 milioni di euro l'importo delle risorse da trasferire, si traduce di fatto in un rifinanziamento e che la copertura finanziaria degli oneri per l'anno 2002 determina l'impiego di risorse destinate ad altri interventi. In merito al comma 5, ritiene più corretto sostituire le parole: «le risorse previste dal comma 1 dell'articolo 54 della legge n. 488 del 1999 e quelle previste dalla presente legge», con le seguenti: «le risorse previste dal comma 1 dell'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, quale rifinanziamento dell'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140 e quelle previste dal presente articolo». Sull'articolo 36 fa presente che agli oneri relativi al servizio pubblico, definiti con la società Trenitalia S.p.A., derivanti dall'applicazione della legislazione vigente, si provvede mediante trasferimenti di parte corrente dal bilancio dello Stato (capitoli 1539, 1540, 1541, 1542 e 1543 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Il mantenimento di tali obblighi a carico dello Stato, mediante la stipula di un'apposita convenzione per la regolamentazione dei servizi, non determina un maggior onere per il bilancio dello Stato, atteso che gli importi iscritti in bilancio sui predetti capitoli sono stati commisurati all'ammontare degli obblighi di servizio in relazione alle risultanze del piano d'impresa della società Trenitalia S.p.A. In merito all'articolo 38, precisa che non determina maggiori oneri a carico della pubblica amministrazione, tenuto conto che l'obbligo previsto si applica soltanto ai lavori affidati successivamente all'entrata in vigore della legge e non anche a quelli già appaltati, senza determinare quindi aggravio di spesa per i contratti in corso. Infine, per quanto concerne l'articolo 39, ritiene opportuno esplicitare, al fine di escludere possibili effetti negativi per la finanza pubblica, che per la proroga del termine di occupazione temporanea degli immobili, non venga riconosciuto

alcun indennizzo, analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1998 per il periodo iniziale di occupazione.

Dopo che il senatore MORO ha rilevato che non sono stati ancora forniti chiarimenti in merito all'articolo 34, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame, al fine di acquisire le restanti informazioni in merito alle osservazioni svolte dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

116^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Tanzi e per le comunicazioni Innocenzi.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1246) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nel corso dell'odierna seduta antimeridiana, il Sottosegretario per l'economia e per le finanze ha fornito chiarimenti in merito ad alcune osservazioni svolte dal relatore. In attesa degli ulteriori elementi di risposta, ritiene opportuno dare la parola al senatore Morando perché possa esplicitare la propria proposta in ordine alle problematiche connesse all'articolo 10.

Il senatore MORANDO, pur riconoscendo la validità di alcuni chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta antimeridiana, ritiene opportuno concentrare il suo intervento sulla questione relativa all'articolo 10. Dopo aver ricordato gli effetti finanziari sul fabbisogno connessi alla norma in questione, fa presente che, qualora un'analogha dispo-

sizione fosse esaminata durante l'esame della legge finanziaria e del bilancio, l'avviso della Commissione sarebbe contrario. In quella sede, infatti, norme aventi effetti finanziari negativi sul fabbisogno dovrebbero trovare copertura finanziaria per l'intero importo e non limitatamente agli interessi sul maggior debito pubblico, anche in assenza di effetti sul saldo netto. Ritiene, quindi, illegittima la prassi, che nel provvedimento si intende adottare, di prevedere regole di copertura difformi rispetto a quelle seguite durante la sessione di bilancio.

Dopo aver ricordato un analogo precedente relativo alla copertura finanziaria degli effetti della rateizzazione di contributi dovuti all'INPS, ribadisce la necessità di adottare regole di copertura conformi a quelle adottate durante la sessione di bilancio, al fine di non compromettere la stessa decisione di bilancio. Dichiarata che tale questione riveste una rilevanza tale da giustificare l'acquisizione di un parere da parte della Corte dei conti, ancor prima dell'espressione del parere.

Il senatore MICHELINI, esprimendo il proprio consenso in merito alle osservazioni metodologiche svolte dal senatore Morando, concorda con la necessità di chiedere un parere alla Corte dei conti. Sottolinea che, qualora si adottassero modalità di copertura difformi rispetto a quelle seguite durante la sessione di bilancio, si perderebbe il controllo degli andamenti della finanza pubblica. Rilevato, inoltre, che il provvedimento dispone numerosi interventi in materie di competenza regionale, ritiene comunque opportuno un approfondimento delle entità finanziarie interessate dal provvedimento in oggetto.

Il presidente AZZOLLINI, pur condividendo l'importanza delle questioni sollevate, fa presente che i tempi della decisione legislativa potrebbero essere più rapidi di quelli necessari per acquisire un eventuale parere della Corte dei conti. Resta comunque da valutare la necessità di interpellare la Corte dei conti, a prescindere dall'esito che vorrà darsi al parere sul provvedimento in titolo e, pertanto, propone di rinviarne la trattazione al fine di operare ogni opportuna riflessione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1271) Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario INNOCENZI dichiara di consegnare agli atti della Commissione una documentazione contenente elementi di risposta ai rilievi formulati in ordine all'articolo 27 del provvedimento in esame.

Il presidente AZZOLLINI, nel prendere atto di quanto testè comunicato, ricorda che la Commissione è in attesa di acquisire la replica del Governo sulle ulteriori osservazioni svolte nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1121-A) Disposizioni in materia ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il senatore CICCANTI, in sostituzione del relatore Izzo, momentaneamente assente, fa presente che si tratta del testo proposto dalla Commissione di merito per il disegno di legge, recante disposizioni in materia ambientale collegato alla manovra di finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati, nonché dei relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, non rileva osservazioni sul testo, che, tra l'altro recepisce le condizioni poste nei pareri resi alla Commissione di merito. Con riferimento alle proposte di modifica del testo, segnala gli emendamenti 4.0.100, 4.0.101, 10.100, 10.101, 12.100 che risultano analoghi o identici ad emendamenti sui quali la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In relazione al parere da rendere sull'emendamento 4.0.100, ritiene necessario valutare gli effetti degli emendamenti 4.0.100/2 e 4.0.100/3, mentre gli emendamenti 4.0.101/1 e 4.0.101/2 sembrano comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati, né coperti. Segnala inoltre l'emendamento 5.112 che sopprime una disposizione introdotta a seguito di una specifica condizione posta dalla Commissione. Occorre inoltre valutare gli effetti dell'emendamento 5.114, con particolare riferimento all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 15-bis. Per quanto riguarda gli emendamenti 6.0.6, 8.0.2 e 18.0.102, segnala che essi sono analoghi o identici a testi sui quali la Commissione aveva condizionato il parere di nulla osta, quanto al primo, alla sostituzione, al comma 1, della parola: «determinati», con le altre: «stabiliti nella misura massima di», quanto al secondo emendamento, alla sostituzione, al comma 2, delle parole: «All'onere derivante dal comma 1, valutato in», con le altre: «Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di» e alla sostituzione delle parole: «2002, si» con le altre: «2002, a cui si» e, infine, quanto al terzo emendamento, all'inserimento, al comma 2, dopo le parole: «la spesa» delle seguenti: «nel limite massimo». Per quanto concerne gli emendamenti 10.102, 10.103, 25.0.100, ritiene necessario verificare la congruità della quantificazione dell'onere indicato e, sempre con riferimento all'emendamento 10.103, sembrerebbe comunque necessario esplicitare il soggetto destinatario delle risorse. Con riferimento agli emendamenti 13.0.103, 13.0.500, 13.0.501 e 13.0.502, segnala che essi sembrano configurare una copertura dei relativi oneri a valere sugli ordinari stanziamenti.

menti di bilancio. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, segnalando tuttavia che sembrerebbe opportuno che l'eventuale parere di nulla osta su tutti gli emendamenti i cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali debba comunque intendersi espresso come tale fino a concorrenza degli importi di seguito riportati con riferimento agli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze. Per la parte corrente: 70.415 mila euro per il 2002, 116.306 mila euro per il 2003 e 98.256 mila euro per il 2004; per la parte in conto capitale: 225.387 mila euro per il 2002, 347.515 mila euro per il 2003 e 294.184 mila euro per il 2004.

Interviene, quindi, il sottosegretario TANZI, il quale dichiara di concordare con i rilievi formulati dal relatore, con alcune accezioni che riguardano in particolare l'emendamento 12.100, sul quale l'avviso del Governo è favorevole, l'emendamento 4.0.101/3, sul quale invece vi è una valutazione negativa da parte del Ministero dell'economia e, infine, sugli emendamenti 6.0.6, 8.0.2 e 18.0.102, sui quali si esprime in senso contrario. Con riferimento, poi, agli emendamenti sui quali viene chiesta una valutazione della congruità della quantificazione dell'onere indicato, rileva come non sussistano, allo stato, elementi certi per poter adeguatamente quantificare gli effetti di tali proposte emendative.

Prende, quindi, la parola il senatore MORANDO il quale, soffermandosi proprio sugli emendamenti 10.102, 10.103 e 25.0.100, da ultimo considerati dal rappresentante del Governo, esprime forti perplessità sulla dichiarata incapacità di quantificare oneri che, invece, a suo avviso, appaiono facilmente determinabili. Per tali motivi, ritiene che su tali emendamenti la Commissione non debba esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Viceversa, un parere di tale tenore deve essere ribadito sull'emendamento 12.100.

Il relatore IZZO giudica non condivisibili le opinioni espresse dal rappresentante del Governo in difformità rispetto alla relazione introduttiva. Ritiene, invece, di poter proporre un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, sugli emendamenti per i quali non vi sia ragionevole certezza in ordine alla quantificazione degli oneri. Conclusivamente, tenuto conto dell'andamento del dibattito, propone un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.0.100, 4.0.101, 10.100, 10.101, 12.100, 4.0.100/2, 4.0.100/3, 4.0.101/1, 4.0.101/2, 5.112, 5.114, 10.102, 10.103, 25.0.100, 13.0.103, 13.0.500, 13.0.501 e 13.0.502. Per quanto riguarda gli emendamenti 6.0.6, 8.0.2 e 18.0.102, esprime parere di nulla osta, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, quanto al primo di essi, alla sostituzione, al comma 1, della parola: "determinati", con le altre: "stabiliti nella misura massima di"; quanto al secondo emendamento,

alla sostituzione, al comma 2, delle parole: "All'onere derivante dal comma 1, valutato in", con le altre: "Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di" e alla sostituzione delle parole: "2002, si" con le altre: "2002, a cui si"; e, infine, quanto al terzo emendamento, all'inserimento, al comma 2, dopo le parole: "la spesa" delle altre: "nel limite massimo". Esprime altresì parere di nulla osta sui restanti emendamenti, segnalando tuttavia che su tutti gli emendamenti i cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali tale parere deve comunque intendersi espresso fino a concorrenza degli importi di seguito riportati con riferimento agli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze. Per la parte corrente: 70.415 mila euro per il 2002, 116.306 mila euro per il 2003 e 98.256 mila euro per il 2004; per la parte in conto capitale: 225.387 mila euro per il 2002, 347.515 mila euro per il 2003 e 294.184 mila euro per il 2004».

Posta quindi ai voti, tale proposta è approvata dalla Commissione.

Il presidente AZZOLLINI prende atto che la proposta di parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 12.100 è stata accolta dalla Commissione all'unanimità.

Prospettive di riordino degli strumenti normativi della manovra di bilancio

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 aprile scorso.

Il presidente AZZOLLINI, riservandosi di presentare, all'inizio della prossima settimana, un'ipotesi di risoluzione in ordine all'argomento in discussione, esprime l'auspicio che su di essa si possa raccogliere la più ampia convergenza di opinioni e, in tal senso, si adopererà per ottenere un proficuo contributo da parte di tutti i Gruppi parlamentare rappresentati in Commissione.

Prende atto la Commissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata al termine dell'odierna seduta pomeridiana della Commissione, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

79^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

COSTA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il signor Massimo Cavazza, presidente dell'Associazione costruttori macchine intrattenimento ed il signor Gennaro Parlati consulente della medesima Associazione; nonché il ragioniere Mario Negro e il signor Arturo Parisi, rispettivamente presidente e vice presidente dell'Assotrattenimento, l'avvocato Giovanni Ferrara e il ragioniere Sergio Piermattei, segretario nazionale Clacs-Cisl.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente COSTA fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse: audizione dell'Associazione costruttori macchine intrattenimento

Dopo una breve introduzione del presidente COSTA, interviene il signor CAVAZZA, presidente dell'Associazione costruttori macchine intrattenimento, il quale, dopo aver consegnato una memoria scritta, dà conto delle origini e dell'evoluzione organizzativa dell'Associazione da lui presieduta. L'ACMI, nata circa un anno fa con l'intento di tutelare la promo-

zione della qualità e l'immagine della categoria, rappresenta il 70 per cento del mercato nazionale fra imprese produttrici e distributrici.

Dopo aver sottolineato il lavoro di studio sul settore svolto in collaborazione con l'API (Associazione piccole imprese), alla quale l'ACMI è associata, si sofferma ed illustra una proposta di modifica della legge che attualmente regola il settore, elaborata anche attraverso la valutazione della normativa degli altri Paesi della Unione europea e che affronta essenzialmente le questioni inerenti la tutela dei consumatori e degli operatori del settore, l'ordine pubblico e la regolamentazione del prelievo fiscale.

Per quanto attiene la tutela dei consumatori, l'Associazione propone un insieme di parametri, tra cui la determinazione del costo massimo per partita, della vincita massima consentita, del rapporto equo tra durata minima della partita e percentuale di vincita minima, in grado di determinare un costo di partecipazione al gioco equo per l'utente; tali misure devono essere accompagnate da una serie di garanzie certe di non modificabilità dei parametri proposti.

Egli si sofferma poi sul problema della pubblica sicurezza, spettante alla forze dell'ordine impegnate nei controlli sugli apparecchi illegali, rilevando come una chiara suddivisione delle diverse tipologie di giochi consentirebbe agli organi preposti di concentrare i propri sforzi sulle macchine che realmente necessitano di un controllo, mentre la preventiva certificazione di conformità renderebbe facilmente individuabili gli apparecchi illegali; inoltre il rilascio di autorizzazioni e licenze consentirebbe di limitare, in maniera notevole, l'infiltrazione malavitosa nel settore.

La tutela degli operatori deve essere garantita dalla stessa regolamentazione del settore, in quanto l'applicazione di parametri di controllo, quali l'omologazione delle macchine, e l'emissione di autorizzazioni e licenze è un passaggio fondamentale per professionalizzare il comparto e per avviare quel circolo virtuoso che potrebbe consentire, in poco tempo, di eliminare qualsiasi elemento o fonte di disturbo.

In merito al tema del prelievo fiscale, l'oratore ritiene indispensabile definire in maniera inequivocabile l'importo e le modalità di pagamento di una tassa, che consentire a tutti gli operatori di contribuire in maniera adeguata alle entrate erariali.

Le possibili soluzioni possono consistere in una tassa di utilizzo forfetaria, pagabile in due rate, che oltre ad allinearsi alle direttive di altri paesi della comunità, sarebbe immediatamente applicabile, ovvero nell'applicazione di una possibile aliquota sul volume di gioco. Dopo aver illustrato le modalità applicative di tale aliquota, l'oratore sottolinea, poi, le difficoltà e la crisi in cui versa il settore produttivo da lui rappresentato che, a causa di incontrollabili campagne stampa, provocate, per lo più, dalla gestione fraudolenta delle macchine da parte di poche persone senza scrupoli, non consente la più elementare programmazione dell'attività produttiva.

Dopo aver accennato in termini dubitativi alla proposta di realizzare un collegamento *on line* delle macchine, l'oratore ribadisce la convinzione

che una sana regolamentazione del settore potrebbe innescare sviluppi positivi sia per l'erario che per gli operatori del settore.

Interviene il senatore BRUNALE, a giudizio del quale l'allarme sociale generato dalla diffusione nei pubblici esercizi di apparecchiature elettroniche definite in maniera generica videopoker nei pubblici esercizi appare ampiamente giustificato ed impone un approfondimento di tutte le questioni connesse all'utilizzazione di tali apparecchi, al fine di identificare con chiarezza le misure da adottare per superare l'attuale condizione. Attesa la confusione normativa e le difficoltà di controllo della corretta utilizzazione delle macchine da intrattenimento, egli chiede una valutazione dell'ipotesi di reintrodurre una rigida ripartizione delle categorie di giochi e delle tipologie di macchine da intrattenimento, distinguendo tra giochi d'azzardo, giochi da intrattenimento e abilità e giochi a premio. Chiede inoltre di esplicitare ulteriormente l'ipotesi di correlare in maniera chiara e definita le somme giocate (in monete di piccolo conio) e le somme erogate (in un multiplo limitato rispetto alle somme giocate) nonché di illustrare gli accorgimenti costruttivi e produttivi per rendere imm modificabili le macchine da intrattenimento.

A giudizio del senatore EUFEMI l'audizione conferma la esistenza di una grave lacuna normativa nello specifico settore delle macchine da intrattenimento. Egli condivide gran parte delle affermazioni contenute nella relazione introduttiva, ma insiste sulla necessità di valutare prioritariamente gli aspetti e le problematiche di carattere etico rispetto alle aspettative di gettito. Chiede infine una valutazione circa i limiti da introdurre per l'uso degli apparecchi da intrattenimento nei pubblici esercizi (limiti di età dell'utilizzatore e numero massimo consentito di apparecchi per esercizio).

Il senatore CASTELLANI chiede di valutare la efficacia, sia in termini fiscali che in termini di controllo della liceità delle apparecchiature, di un sistema di collegamento *on line* di tutte le apparecchiature.

Il senatore BONAVITA chiede di specificare le modalità per rendere imm modificabili, anche da parte degli stessi costruttori, le macchine da intrattenimento.

Il presidente COSTA chiede di illustrare le misure per ridurre gli eventuali danni nei confronti degli utilizzatori, soprattutto se minori; chiede inoltre di chiarire gli aspetti sanzionatori della disciplina recata dal Testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza.

Il presidente CAVAZZA facendo esplicito riferimento alle proposte contenute nella memoria consegnata alla Presidenza, condivide pienamente l'accento posto dal senatore Brunale sulla esigenza di riclassificare la tipologia delle macchine da intrattenimento, insistendo altresì sulla ef-

ficacia di un sistema di certificazione e di etichettatura dei prodotti in grado di garantirne la liceità relativamente alle prescrizioni fiscali e penali. Per quanto riguarda la modificabilità dei sistemi di *software*, egli ritiene sufficiente elevare il grado di difficoltà tecnica per compiere tali operazioni, che resterebbero appannaggio, solo in via ipotetica, di grandi imprese a carattere nazionale. Egli ribadisce che tutte le proposte formulate dall'Associazione tendono verso l'obiettivo di restituire chiarezza, trasparenza e univocità alla disciplina di settore, al fine di superare le attuali condizioni di allarme. Si dichiara quindi favorevole a introdurre limiti di età per l'utilizzazione delle macchine da intrattenimento, mentre ribadisce le perplessità, soprattutto di ordine organizzativo e tecnico, circa il collegamento *on line* di tutti gli apparecchi presenti sul mercato. Per quanto riguarda gli effetti sulla salute degli utilizzatori, egli ritiene che le proposte di modifica illustrate in precedenza nelle modalità di utilizzazione delle apparecchiature possano evitare un uso compulsivo e reiterato dei giochi.

Il presidente COSTA ringrazia gli auditi e dichiara chiusa l'audizione.

Audizione dell'Assotrattenimento

Interviene il presidente dell'Assotrattenimento, ragioniere Mario NEGRO, il quale dà conto in premessa della rappresentatività dell'Associazione da lui presieduta, fa presente che il comparto della produzione, della commercializzazione e installazione di apparecchi da gioco è costituita da oltre 60.000 addetti e da circa 100.000 esercenti. Tali operatori sollecitano, in assenza di una regolamentazione esaustiva e sufficientemente chiara, un intervento normativo in grado di contemperare le esigenze solo apparentemente contrapposte, della tutela del consumatore, del rispetto della legalità e di garantire il prelievo fiscale.

Dopo aver espresso una valutazione sostanzialmente critica delle disposizioni recate dalla legge 6 ottobre 1995, n. 425 e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 – sottolineando, in particolare, la inefficacia delle misure restrittive introdotte dalla legge da ultimo citata – illustra una serie di proposte di modifica della normativa vigente.

Innanzitutto, è importante pervenire ad una individuazione e una classificazione degli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco, suscettibili di collocazione nell'ambito dei pubblici esercizi.

Una prima tipologia potrebbe essere quella degli apparecchi a vincita limitata in denaro che evitano il rischio di un accanimento generato dall'illusione di vincite importanti.

Al fine di tutelare il consumatore e tutta la filiera produttiva, ritiene indispensabile la costituzione di un organismo deputato all'omologazione degli apparecchi a vincita limitata di monete, prima della commercializza-

zione e dell'utilizzo, come peraltro già previsto per altre categorie merceologiche o di macchinari.

Una seconda tipologia potrebbe essere rappresentata dagli apparecchi che consentono, immediatamente al termine di ogni singola partita, l'erogazione di premi in natura o gettoni rigiocabili nell'ambito dello stesso locale. L'ultima tipologia identificerebbe gli apparecchi da intrattenimento o da gioco di abilità, privi di qualsiasi erogazione di premio.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi occorre individuare ulteriori e precisi requisiti degli operatori del settore, così come appare necessario vietare l'utilizzo degli apparecchi a vincita limitata di monete ai minori di diciotto anni.

Gli apparecchi a piccole vincite dovrebbero essere installati presso tutti i locali pubblici, in numero limitato, attraverso il contingentamento del numero degli apparecchi a vincita limitata di denaro.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti del prelievo fiscale, il collegamento in rete di tutti gli apparecchi a vincita limitata può rappresentare un'efficace soluzione per l'esatta individuazione dell'imponibile fiscale, ma, nel contempo, può creare condizioni favorevoli ad un regime oligopolista, in cui pochi grandi gruppi, soprattutto stranieri, potrebbero irrimediabilmente comprimere gli spazi operativi delle piccole aziende italiane.

In alternativa l'Associazione propone un sistema che fornisca altrettanta garanzia di controllo, attraverso l'installazione di un modulo sigillato di contatori.

L'oratore illustra analiticamente le caratteristiche tecniche e le modalità produttive di tale sistema, insistendo sulla maggiore tutela del consumatore, sulla riduzione dei tempi di installazione e sulla più efficace attività di controllo, rispetto al collegamento in rete degli apparecchi.

Egli specifica infine che tale modalità di controllo può essere impiegato efficacemente solo sugli apparecchi che erogano un premio in denaro. Per gli altri tipi di apparecchiature ritiene opportuno l'introduzione di una imposta di tipo forfettario.

Interviene il senatore EUFEMI, a giudizio del quale l'audizione ha chiarito in maniera esaustiva la necessità di procedere ad una riclassificazione delle tipologie di apparecchi da intrattenimento, nonché di introdurre modalità di certificazione e omologazione costruttiva degli apparecchi stessi. Successivamente chiede di chiarire in che modo le apparecchiature da intrattenimento consentono, una volta modificate, il gioco d'azzardo.

Il senatore BRUNALE esprime la convinzione che la classificazione degli apparecchi da intrattenimento, anche reintroducendo la disciplina prevista dalla legge n. 425 del 1995, costituisca un passo essenziale per il superamento dell'attuale confusione normativa, nonché per impedire la trasformazione dei giochi da intrattenimento in apparecchiature d'azzardo. Sotto tale punto di vista, in riferimento ai giochi che prevedono l'erogazione di premi in natura, esprime la preoccupazione che, in assenza di

precise prescrizioni, si possa comunque stabilire un tacito accordo tra esercente e utilizzatore per consentire il gioco d'azzardo.

In generale, ritiene opportuno chiarire in maniera definitiva la disciplina di settore, per assicurare trasparenza e chiarezza all'intero comparto.

A giudizio del senatore SALERNO le contraddizioni legislative e le lacune normative non possono non essere ricondotte alla responsabilità del precedente Governo: pur nella consapevolezza di dover ridefinire i limiti e i vincoli per l'utilizzo delle apparecchiature da intrattenimento, ribadisce il favore per un orientamento normativo di carattere liberista. Chiede infine di quantificare la percentuale di apparecchiature truccate o irregolari presenti sul mercato.

L'avvocato FERRARA illustra analiticamente la disciplina recata dall'articolo 721 del Codice penale e dall'articolo 110 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, chiarendo la portata di tale normativa in relazione al reato di gioco d'azzardo. Dopo aver chiarito le condizioni oggettive che integrano la fattispecie di tale reato, in relazione all'utilizzo delle macchine da intrattenimento, dà conto delle difficoltà interpretative e della non univoca prassi applicativa ingenerata da tale disciplina. Per quanto riguarda invece la omologazione delle macchine prodotte, egli ribadisce che le proposte formulate dall'Associazione consentono di rimarcare con precisione il confine tra gioco di alea e gioco di abilità, in modo da superare anche le difficoltà di accertamento incontrate dalle autorità competenti.

Il signor PARISI chiarisce il senso della proposta avanzata, soprattutto per quanto riguarda i giochi ad erogazione di premi in natura o gettoni rigiocabili. In riferimento alla percentuale di apparecchi irregolari, egli specifica che non tutti i giochi irregolari rientrano nella categoria di giochi d'azzardo, in quanto si definiscono irregolari tutti i giochi che violano le prescrizioni contenute nel Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per quanto riguarda, invece, la questione della modifica del *software* degli apparecchi da intrattenimento, l'illegalità di tali comportamenti può essere contrastata attraverso la predisposizione di procedure di omologazione e certificazione delle macchine prodotte.

Il presidente NEGRO, pur ammettendo il verificarsi di comportamenti non regolari, ritiene che la percentuale delle apparecchiature truccate e modificate espressamente per consentire il gioco d'azzardo non superi la soglia del due per mille.

Il presidente COSTA congeda gli auditi e dichiara chiusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente COSTA informa che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 9 maggio, avrà inizio alle ore nove e che la seduta pomeridiana già convocata alle ore quindici non avrà più luogo.

Avverte inoltre che nella seduta antimeridiana si svolgeranno soltanto le interrogazioni nn. 3-00362 e 3-00398.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

80^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1271) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dal relatore nella seduta di ieri.

IN SEDE REFERENTE

(1019) NANIA. – *Interventi per l'espansione dell'Università di Messina nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo*

(1020) TOFANI. – *Interventi per l'espansione dell'Università di Cassino nelle città di Sora e nella provincia di Frosinone*

(1175) PEDRIZZI e FORTE. – *Interventi a favore dell'Università pontina*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo scorso.

Il presidente ASCIUTTI dà conto dei pareri di nulla osta espressi dalla 5^a Commissione sui disegni di legge in titolo.

Il sottosegretario CALDORO esprime le proprie perplessità in merito ai predetti pareri, dal momento che, secondo le informazioni in suo possesso, il sottosegretario di stato per l'economia e le finanze Vegas si sarebbe pronunciato in senso contrario ai tre disegni di legge.

Il presidente ASCIUTTI sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,40.

Il presidente ASCIUTTI chiarisce che la 5^a Commissione conferma i pareri di nulla osta, in quanto le risorse disponibili non risultano ancora giuridicamente impegnate per fini alternativi, fermo restando che il rappresentante del Governo, nell'ambito della stessa Commissione bilancio, si è espresso in senso contrario ai tre disegni di legge.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, interviene in replica il relatore GABURRO, il quale sottolinea come il dibattito svoltosi attorno ai provvedimenti in esame si sia rivelato particolarmente interessante, essendo peraltro emersa l'esigenza di una riflessione approfondita sul comparto universitario. D'altra parte, il settore dell'università e della ricerca rappresenta un elemento fondamentale per la crescita di un Paese che voglia essere protagonista nella competizione globale. Da questo punto di vista occorre valorizzare non solamente il profilo della ricerca pura volto all'acquisizione delle conoscenze culturali, ma anche i corsi di studio indirizzati alla preparazione alle attività professionali, allo scopo peraltro di potenziare il capitale umano e di rispondere alle esigenze che emergono a livello territoriale.

Nel merito dei disegni di legge in esame, egli ribadisce che la realtà dell'Università pontina si distingue dalle altre due, poiché si tratta di garantire lo sviluppo della già esistente sede distaccata dell'università La Sapienza di Roma e pertanto appaiono più che giustificati i relativi finanziamenti. Dal canto loro le università di Messina e di Cassino rappresentano delle realtà minori, ma comunque in possesso di una dignitosa dotazione di docenti e di una platea di studenti costantemente in crescita. In questo caso si tratta di consentire l'espansione dei due atenei conformemente a una nuova concezione delle istituzioni universitarie, che consenta loro di diffondere la formazione sull'intero bacino di utenza su cui insistono. Per tali ragioni, il relatore sollecita nuovamente la Commissione a procedere all'approvazione dei disegni di legge in titolo.

Il sottosegretario CALDORO condivide le osservazioni del relatore circa l'esigenza di una ampia riflessione sul settore universitario e sulla opportunità di prestare la dovuta attenzione ad alcune specifiche realtà territoriali. Conferma tuttavia che la destinazione di risorse a favore di sin-

goli atenei può essere immaginata solamente all'interno di una programmazione a livello nazionale. In proposito ricorda come i piani di sviluppo universitari siano rimessi alla competenza dell'Esecutivo, risultando pertanto improprio il ricorso allo strumento legislativo per questo tipo di finanziamenti. Dal punto di vista poi strettamente finanziario, pur non essendo contrario in principio a interventi di ristrutturazione edilizia come quelli previsti per l'Università pontina, per i quali tuttavia le risorse potrebbero essere reperite con strumenti alternativi, egli non può non tenere conto delle opinioni espresse dal Sottosegretario per l'economia e le finanze in sede di Commissione bilancio, il quale si è fatto portavoce delle priorità del Governo.

Naturalmente non si possono escludere in via assoluta interventi in deroga alla programmazione nazionale. Ma in tal caso si rende ancor più necessaria una riflessione approfondita sulle linee di sviluppo dell'università italiana e si pone l'esigenza di verificare la disponibilità effettiva delle risorse. Solo a seguito di tale verifica, il Sottosegretario ritiene di poter essere in grado di esprimere un giudizio definitivo del Governo sui provvedimenti in esame.

Il presidente ASCIUTTI propone che il termine per la presentazione degli emendamenti venga fissato per le ore 12 di venerdì 10 maggio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani alle ore 15 e la riunione dell'Ufficio di Presidenza, già convocata al termine della seduta plenaria, non avranno più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

66^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1246) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

– e **petizione n. 195 ad esso attinente**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile 2002.

Il presidente GRILLO ricorda che sul provvedimento si è chiusa la discussione generale e che la Commissione ha fissato il termine per la presentazione di emendamenti per domani, giovedì nove maggio alle ore diciotto.

A tale ultimo proposito, il senatore FABRIS chiede un rinvio di tale termine dato che nell'ultimo Consiglio dei ministri è stato approvato lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge n. 443 del 2001, cosiddetta «legge obiettivo».

Poiché sembra che alcune norme del decreto modifichino articoli contenuti nel disegno di legge in titolo, sarebbe opportuno poter prendere visione del testo di tale provvedimento e dunque presentare successivamente gli emendamenti.

Sulla proposta del senatore Fabris si apre un breve dibattito nel quale intervengono sia il presidente GRILLO che il sottosegretario MARTINAT.

La Commissione conviene quindi di spostare il termine della presentazione degli emendamenti a martedì quattordici maggio 2002, alle ore diciassette.

Interviene quindi, in sede di replica, il sottosegretario MARTINAT sottolineando che su alcune parti del provvedimento il Governo è disponibile al recepimento di modifiche migliorative del testo ma chiede che vi sia un rispetto dei tempi di approvazione. In particolare è disponibile a rivedere alcune questioni connesse alla normativa antimafia o a quelle riguardanti la materia dei concessionari. Illustra quindi per sommi capi il contenuto dello schema di decreto legislativo cui faceva riferimento il senatore Fabris, sottolineando tuttavia che il testo non è ancora del tutto definito e che la questione sarà nuovamente affrontata dal prossimo Consiglio dei ministri.

Interviene quindi per la replica il presidente GRILLO che, dopo aver ricordato l'utilità sia delle audizioni informali svolte dall'ufficio di presidenza della Commissione che del dibattito successivamente svoltosi, ringrazia il sottosegretario per l'annunciata disponibilità del Governo al recepimento di emendamenti volti a migliorare il testo approvato dalla Camera del deputati. Disponibilità che dovrà essere verificata nel merito e rispetto alla quale sono auspicabili intese. Ribadisce quindi l'importanza del provvedimento in esame che rappresenta una scelta consapevole e di responsabilità dell'Esecutivo in relazione alla necessità di rilancio del settore delle infrastrutture. Data l'attesa delle norme in esame da parte degli operatori di tutti i settori interessati auspica infine una celere approvazione del provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

59^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1347) Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 23 aprile scorso il senatore Piccioni aveva svolto la relazione e nella seduta di ieri era intervenuto in discussione generale il senatore Murineddu.

La senatrice DE PETRIS rileva che le obiezioni mosse su alcune questioni di merito sollevate in relazione al precedente decreto ed in particolare il carattere di provvedimento *omnibus* conferito al medesimo hanno trovato conferma nel rinvio del disegno di legge di conversione del decreto n. 4 del 2002 da parte del Capo dello Stato; osserva al riguardo che, anche in fase di esame di tale primo decreto, sarebbe stato sicuramente preferibile procedere ad un perfezionamento del testo, anche attraverso la presa in considerazione delle proposte emendative presentate dai Gruppi parlamentari dell'opposizione.

Preannuncia quindi la ripresentazione di alcuni degli emendamenti già presentati, e vertenti in particolare su due questioni di grande rilievo: la prima attinente agli impianti di macellazione e la seconda relativa allo smaltimento dei cosiddetti materiali a rischio. Preannuncia pertanto che

valuterà l'atteggiamento da tenere sull'*iter* del decreto in relazione all'esito delle proposte preannunciate.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario DOZZO ringrazia i senatori intervenuti nel dibattito, che ha comunque posto in rilievo come il testo riproposto faccia riferimento all'originario emendamento presentato dal Governo all'articolo 1 del decreto n. 4, e come l'inserimento dell'articolo relativo agli incendi boschivi corrisponda all'esigenza di fornire tempestivamente risposte positive per tale grave emergenza.

Al senatore Murineddu desidera far rilevare che le questioni emergenziali ed urgenti relative al settore della pesca sono confluite in un nuovo provvedimento di urgenza, già adottato dal Governo. Quanto a tutti gli altri emendamenti accolti nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 4, dichiara che le relative disposizioni formeranno oggetto di provvedimenti di iniziativa parlamentare o governativa. Infine, con riferimento alle proposte emendative che verranno formulate, assicura che il Governo effettuerà un attento esame delle medesime.

Il relatore PICCIONI ringrazia i senatori intervenuti e si richiama alle considerazioni già svolte nella relazione introduttiva ribadendo come opportunamente la questione degli incendi boschivi sia stata inserita nel provvedimento. Assicura infine che presterà la massima attenzione alle eventuali proposte emendative presentate e auspica che il provvedimento possa concludere tempestivamente il suo *iter* in Senato.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in esame è già stato fissato alle ore 13 di domani, giovedì 9 maggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARE ASSEGNATO

Affare concernente le problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che è in corso la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS, nel preannunciare che il suo intervento toccherà tematiche attinenti alle denominazioni di origine ma connesse anche

alla qualità e agli organismi geneticamente modificati, dichiara di poter convenire su molti punti della relazione introduttiva svolta dal Presidente, specialmente laddove si afferma con forza l'esigenza di un deciso riorientamento delle politiche agricole a favore della qualità e della tipicità, in quanto la tutela delle denominazioni di origine è strettamente legata anche alla valorizzazione della dimensione territoriale (non solo come distretto ma come sistema economico locale), il che ha consentito di puntare su tali aspetti per innescare processi di sviluppo in zone più marginali. È sicuramente positivo che sia stato compreso come sulla tutela di tali valori si giochi il rilancio della competitività del settore primario: ciò si è tradotto in una positiva azione di influenza sulle politiche europee, già orientate alla multifunzionalità e ha consentito di registrare, nello stesso vertice di Doha, una apertura (non scontata) proprio a favore del valore della multifunzionalità. Si tratta di una scelta obbligata per l'Italia, anche alla luce della crescente richiesta, proveniente dai consumatori, di sicurezza e qualità nei prodotti alimentari: la difesa del sistema delle denominazioni di origine può infatti consentire di arginare i processi in atto di omologazione e di «colonizzazione» delle produzioni agricole.

La senatrice De Petris osserva quindi che la tutela della qualità non può peraltro prescindere da una politica di tutela anche della biodiversità e fa riferimento ad un recente studio dell'ENSE, dal quale emerge, a suo avviso, una esigenza di riflessione sul processo di costante crescita delle varietà sementiere estere, laddove è invece necessario avviare una vera politica sementiera nazionale per contrastare la tendenza alla semplificazione del patrimonio nazionale, richiamando i rischi che potrebbero derivare agli stessi prodotti tipici (per esempio del settore lattiero-caseario) a seguito di modifiche introdotte nel patrimonio genetico zootecnico nazionale, fortemente correlato alle produzioni di qualità. Ribadisce quindi l'esigenza di tutelare le produzioni di qualità dagli OGM e fa in particolare riferimento ad una recente direttiva dell'Unione europea in materia di vitigni OGM, che potrebbe, a suo avviso, mettere a rischio le produzioni nazionali di eccellenza (richiamando in tal senso un suo emendamento presentato in sede di esame della precedente legge comunitaria).

Avviandosi alla conclusione auspica che nell'eventuale strumento di indirizzo che verrà esaminato dalla Commissione sia prestata adeguata attenzione a tali problematiche anche alla luce delle stesse posizioni assunte dal MIPAF e dei processi di mondializzazione in atto.

Il senatore MALENTACCHI ricorda preliminarmente le profonde trasformazioni del ruolo del settore primario, su cui fortemente influiscono i complessi processi di globalizzazione dei mercati agricoli, osservando in particolare come il pubblico dei consumatori presti sempre maggiore attenzione ai temi della sicurezza e della qualità dei prodotti agricoli. Nel ribadire che il problema della sicurezza alimentare (strettamente connesso alla qualità e alla tipicità) è stato comunque preso in esame nella relazione svolta dal Presidente relatore, sottolinea che occorre farne un'asse portante della politica a favore di tali produzioni, pur richiamando i problemi con-

nessi ad una insufficiente conoscenza della complessa normativa comunitaria.

Ricorda inoltre che non aver completato i processi di decentramento comporta vari rischi legati o all'immobilismo o anche alla possibilità di una azione non coordinata delle varie regioni, il che può implicare il rischio di «perdere» le stesse produzioni tipiche. Nel rilevare come la stessa relazione introduttiva svolta faccia comunque riferimento alla complessità del quadro normativo vigente (che fa leva su tre attori rappresentati dai produttori, dalla pubblica amministrazione e dagli organismi di certificazione), osserva che anche in Italia si sono dovuti registrare dei problemi applicativi, anche a seguito della mancanza di una disciplina organica sulle DOP, cui si aggiunge anche la constatazione che il mercato agroalimentare nazionale è fortemente dipendente da merci importate dall'estero. Quanto alla istituzione di una autorità nazionale in materia (che dovrebbe dialogare con l'Autorità europea), osserva che tale organismo dovrà affrontare complesse questioni legali e commerciali, ribadendo l'esigenza di tutelare le denominazioni di origine dalla agropirateria e di valorizzare il principio di precauzione cui fa riferimento lo stesso Libro bianco comunitario, tutelando altresì il sistema dei consorzi di produzione.

Preannuncia infine la presentazione, nel prosieguo dell'esame, di una proposta di risoluzione che riprenda le tematiche principali da lui esposte.

Il senatore AGONI, intervenendo per un chiarimento, rileva come la posizione dell'Unione europea in materia di tutela delle produzioni a denominazione di origine desti elementi di preoccupazione, facendo in particolare riferimento alle recenti decisioni assunte in materia di vitigni e invita la Commissione a valutare l'opportunità di procedere ad una audizione, anche in sede informale, di professori ed esperti sulla materia. Osserva infatti che, pur se a Doha si sono assunte importanti decisioni per la difesa dei prodotti di qualità, desta invece profonda preoccupazione la posizione che sta assumendo la Corte di giustizia europea in relazione alla richiesta avanzata di assicurare la presenza di rappresentanti dei Consorzi italiani di tutela delle denominazioni di origine alle fasi finali dei processi di commercializzazione di due importanti prodotti DOP («affettatura del prosciutto» e «grattugia del formaggio grana») che, secondo i disciplinari di produzione, dovrebbero avvenire solo nel luogo di origine: di qui l'esigenza di modificare i disciplinari, per esempio della DOP Grana padano, per trasferire la tutela sullo stesso prodotto primario (e analoga modifica dovrebbe intervenire anche per le produzioni suinicole a denominazione di origine), e ciò per scongiurare i pericoli derivanti da tali scorrette prassi di commercializzazione dei prodotti in atto in alcuni Paesi, anche dell'Unione. Ritiene infine che sussista il rischio che i Consorzi di tutela, originariamente sorti proprio per proteggere gli interessi dei produttori, possano non adeguatamente difendere gli interessi di tale settore della filiera.

Il senatore COLETTI rileva che le DOP e le IGP rappresentano una realtà importante del panorama agricolo ed economico italiano, ma sotto-

linea al tempo stesso che esiste un rilevante «potenziale di tipicità» ancora inespreso, ed è per questo motivo che l'opzione «prodotti tipici» deve essere vista come elemento centrale della politica agricola nazionale nei prossimi anni, con conseguente valorizzazione del *made in Italy* agroalimentare. In questa ottica, andrebbero, a suo avviso, previsti alcuni interventi: *in primis* la necessità di determinare uno *standard* di procedure inerenti le modalità di controllo, per un'armonizzazione delle stesse, a cui si deve aggiungere anche una maggiore rapidità; la necessità di una velocizzazione delle procedure investe anche quella della registrazione comunitaria, con la quale si giunge al rilascio della certificazione DOP e IGP.

Altra problematica che andrebbe, a suo avviso, affrontata con decisione e coraggio a livello italiano e comunitario è sicuramente quella relativa ad un abbattimento dei costi sostenuti per la registrazione delle DOP e delle IGP, cercando comunque di non incorrere nei divieti internazionali.

Infine, rileva che la politica della denominazione d'origine va incentivata nell'ambito del comparto ittico, il quale ancora mostra una elevata presenza di prodotti *unbranded*, con una scarsa conoscenza del prodotto da parte del consumatore e la forte concorrenza del prodotto proveniente dall'estero. Al contrario, nel campo vitivinicolo va, a suo avviso, messa in evidenza la presenza di marchi di elevato pregio del prodotto da un lato e dall'altro di prodotti di basso pregio: sarebbe quindi necessario operare nel senso di una previsione di nuovi marchi, che prendano in considerazione anche produzioni di minor pregio, ma pur sempre importanti in termini di qualità e di sicurezza.

Il senatore VICINI informa di avere consegnato agli atti della Commissione una nota in relazione al successivo *iter* dell'affare assegnato e auspica che, nella proposta di risoluzione che il presidente Ronconi ha preannunciato, possa trovare accoglimento l'esigenza in particolare di assicurare tutte le forme di tutela delle produzioni a denominazione di origine, con riferimento a tutti i soggetti della filiera, per difendere il «valore aggiunto» rappresentato da tale importante comparto del settore primario, richiamando infine la stessa posizione assunta dal ministro Alemanno a difesa del grana e del prosciutto DOP.

Il PRESIDENTE, dichiarata chiusa la discussione generale, ricorda la recente decisione assunta dall'Unione europea, con il regolamento CE n. 178/2002 in ordine alla previsione di un sistema di tracciabilità ricco di importanti implicazioni e sviluppi in relazione alle questioni in esame. Conviene infine sulla esigenza di avviare una fase conoscitiva, attraverso audizioni informali, in relazione alle tematiche degli OGM, del *biotech* e anche sulla questione dei vitigni, sollevata dal senatore Agoni.

Ringrazia infine tutti i senatori intervenuti nel dibattito per gli approfondimenti e i contributi conoscitivi svolti e preannuncia, nel prosieguo dell'*iter*, la presentazione di una proposta di risoluzione, alla luce del dibattito svolto.

Il sottosegretario DOZZO ringrazia il Presidente e tutti i senatori intervenuti, osservando che la discussione dell'affare assegnato sulle denominazioni di origine coincide con un momento di storica importanza per il sistema agroalimentare e per il mondo dei consumatori e dei cittadini. Se infatti occorre registrare i positivi risultati ottenuti nell'ultimo incontro del WTO tenutosi a Doha, non può non destare preoccupazione la recente posizione assunta in seno alla Corte di Giustizia europea in ordine ad una controversia che rischia di mettere in discussione tutto il sistema di protezione delle denominazioni d'origine attualmente vigente per la possibilità che verrebbe data a Paesi terzi di vendere *in loco* prodotti a denominazione di origine, senza tenere pienamente conto di tutto quanto previsto nei disciplinari di produzione in ordine alle modalità di commercializzazione e offerta al pubblico (con riferimento alla questione sollevata nel corso del dibattito). In generale ricorda che a livello ministeriale si è prestata la massima attenzione alla tematica della difesa delle denominazioni di origine, anche attraverso la realizzazione di importanti iniziative, quali il Convegno di Parma del novembre 2001, come pure attraverso gli interventi inseriti nella legge finanziaria a tutela dei prodotti tipici. In relazione alle preoccupazioni espresse dal senatore Malentacchi fornisce piene assicurazioni che, anche attraverso la costituzione di una struttura nazionale, si sosterrà l'azione degli agricoltori, dei produttori e dei consorzi di tutela, procedendo anche a mettere in collegamento i vari soggetti istituzionali interessati. Nel ricordare che la questione della sicurezza alimentare costituisce una precondizione rispetto alla tutela della qualità, osserva che l'Agenzia sulla sicurezza alimentare nazionale dovrà comunque assicurare anche il suo impegno rispetto alla verifica dei prodotti alimentari importati, che spesso non rispettano i parametri richiesti, per esempio in materia di fitofarmaci.

Nel rilevare come tutti i senatori intervenuti abbiano di fatto convenuto sulla esigenza di assicurare adeguata protezione alle denominazioni di origine e ai prodotti di qualità e tipici, il sottosegretario Dozzo sottolinea l'opportunità di difendere anche le *commodities* (quali soia e mais), indispensabili per una corretta alimentazione degli animali e quindi ugualmente collegate ai profili della qualità.

Al senatore Flammia che aveva rilevato una sperequazione nel numero dei consorzi di tutela istituiti tra il Nord e il Sud, il rappresentante del Governo assicura che il Dicastero è impegnato a favorire la diffusione di organismi consortili di tutela e che sta comunque procedendo a semplificazioni amministrative (per esempio per quel che riguarda la presentazione delle domande). Quanto poi alla esigenza di assicurare, a livello nazionale, la massima vigilanza sul pericolo di frodi, dà conto di un incontro tenutosi al Dicastero, in cui si è convenuto sull'opportunità di accelerare l'*iter* per il deposito dei marchi nei vari stati membri, per contrastare i fenomeni di contraffazione delle denominazioni di origine (informando che il MIPAF potrà mettere a disposizione risorse per meglio tutelare, a livello internazionale, le produzioni DOP e IGP). Si sofferma quindi sulle tematiche relative alle altre produzioni DOC, DOCG (e collegate), e conviene

sulla considerazione formulata dalla senatrice De Petris, osservando che le decisioni assunte dall'Unione europea in relazione alle viti OGM costituisce un vero «attentato» alla produzione vinicola nazionale, sottolineando come tale constatazione (unita alla ipotesi ventilata di una accisa sul vino), non possa che destare profonde perplessità sulle reali intenzioni dell'Unione europea in merito. Si dichiara infine convinto che la conclusione del dibattito non potrà che riflettere il positivo andamento della discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DEL COMITATO RISTRETTO DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 9 maggio, alle ore 15 e la seduta del Comitato ristretto per l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 223, 524 e 779 in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi, già convocato domani alle ore 14,30, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

63^a Seduta*Presidenza del Presidente***PONTONE***La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1271) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente PONTONE, in sostituzione del relatore senatore Iervolino, propone di formulare un parere favorevole sul disegno di legge in titolo osservando, con riferimento alle disposizioni sulla ricerca industriale, che sarebbe opportuno individuare forme di coordinamento tra gli incentivi per la ricerca applicata e quelli per l'innovazione tecnologica. Ciò al fine di rendere più trasparente ed efficace la politica di sostegno alla ricerca e all'innovazione delle imprese industriali.

Con riferimento all'articolo 29, relativo alla produzione di emoderivati, ritiene che occorrerebbe esplicitare gli eventuali effetti abrogativi. Per quanto riguarda, infine, la soppressione del settore delle acque minerali e termali dall'elenco delle competenze del Ministero delle attività produttive, propone di sollecitare la Commissione di merito ad un'attenta riflessione sul contenuto dell'articolo 34, al fine di valutare l'opportunità di sopprimere la disposizione in attesa di una revisione complessiva della disciplina del settore termale e delle sue implicazioni in materia di tutela ambientale, governo del territorio, tutela della salute e valorizzazione dei beni culturali, alla luce delle modifiche costituzionali intervenute con la riforma del titolo V della Costituzione.

Dichiarano la loro astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori COVIELLO e GARRAFFA.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del numero legale, accoglie la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal Presidente.

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2001

(Parere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BETTAMIO precisa che la Relazione presentata dal Governo, secondo quanto previsto della legge n. 25 del 1999, si sofferma sugli sviluppi del processo di integrazione europea e sulla partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto comunitario e all'attuazione delle politiche di coesione economica e sociale.

Per ciò che riguarda i settori di maggiore interesse per la Commissione industria, occorre sottolineare che nel corso del 2001 l'evoluzione delle politiche europee è stata caratterizzata dai risultati del vertice di Stoccolma (marzo 2001) in cui non si sono registrate novità di rilievo nel campo della liberalizzazione energetica. Nel parere formulato dalla Commissione industria sulla Relazione concernente l'anno 2000, era stata evidenziata la necessità di assumere iniziative idonee a rimuovere le situazioni di asimmetria che possono condizionare negativamente il processo di completamento della liberalizzazione del mercato del gas e dell'energia elettrica. Nel corso del 2001 si è sviluppato un ampio approfondimento sui diversi aspetti della materia energetica, sia con riferimento alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia, sia sul rendimento energetico nell'edilizia (su cui si è pervenuti ad un significativo progresso in vista dell'adozione di una specifica direttiva), sia sulle fonti energetiche rinnovabili, sia sul completamento del mercato interno, su cui la Commissione ha adottato una comunicazione nella quale sono state indicate proposte di modifica alle direttive del 1996 e del 1998 rispettivamente su energia e gas. Il Consiglio energia del dicembre 2001 ha adottato ulteriori chiarimenti sui vari aspetti della questione finalizzati ad agevolare il superamento delle difficoltà registratesi nel vertice di Stoccolma. Nella Relazione presentata dal Governo è precisato che per l'Italia è indispensabile, al fine di creare il mercato interno dell'energia, mantenere il principio di reciprocità e attuare le direttive elettricità e gas in tutti gli Stati membri per evitare la frammentazione dei mercati nazionali, dominati da ex monopolisti. Il Governo ha quindi adottato nel recente Consiglio europeo di Barcellona (marzo 2002) la linea di proporre la liberalizzazione completa e parallela dell'elettricità e del gas entro il 2005, rendendo eleggibili tutti i clienti e rimuovendo le asimmetrie che ancora caratterizzano il mercato europeo.

Rispetto a ciò, le decisioni adottate a Barcellona hanno costituito, pur nella mediazione tra le diverse posizioni, un significativo passo in avanti.

Esse vanno quindi accolte con soddisfazione. È stata avviata, infatti, la fase finale dell'apertura dei mercati dell'energia attraverso la realizzazione della libertà di scelta del fornitore per tutti i consumatori europei diversi da quelli domestici a partire dal 2004 sia per l'energia elettrica che per il gas. La misura interesserà almeno il 60 per cento del mercato totale. È positiva, altresì, la decisione concernente l'adozione di ulteriori misure prima del Consiglio europeo del 2003 e sulla base di quanto sarà definito sugli obblighi del servizio pubblico e sulla sicurezza dell'approvvigionamento soprattutto in relazione alla tutela delle aree periferiche. Va valutata favorevolmente anche la decisione concernente la separazione tra trasmissione e distribuzione della produzione e fornitura e l'adozione di tariffe trasparenti per gli accessi alla rete, nonché l'obbligo di istituire in ogni Stato membro una funzione di regolamentazione per assicurare il controllo effettivo delle condizioni tariffarie.

Per quanto riguarda i settori del mercato interno e di quello delle politiche a favore dei consumatori, nella Relazione sono evidenziate talune difficoltà che si sono registrate nell'attuazione delle rispettive politiche. Nel corso del 2001 vi è stata una pressante richiesta da parte dei rappresentanti delle imprese europee di giungere alla definizione delle procedure concernenti il brevetto europeo e alla riforma degli appalti pubblici. Sul primo aspetto non sono state ancora superate le difficoltà derivanti dall'assunzione di posizioni rigide da parte dei diversi Stati in relazione alle competenze dei rispettivi uffici nazionali. È comunque da valutare positivamente la decisione assunta al Consiglio di Barcellona nel quale si è ribadita l'importanza del brevetto comunitario e si è invitato il Consiglio a concordare un orientamento politico comune nella prossima sessione di maggio. È stato rilevato, inoltre, che il brevetto comunitario deve essere uno strumento efficace e flessibile che le imprese possano ottenere ad un costo accettabile e che, nel contempo, rispetti i principi della certezza del diritto e della non discriminazione tra Stati membri e assicuri un livello qualitativo elevato.

Per quanto riguarda gli appalti pubblici, la Relazione del Governo sottolinea come sia più facilmente raggiungibile una intesa complessiva in modo che si realizzi un equilibrio tra le esigenze di garanzia degli operatori e l'apertura alla concorrenza. In effetti, nel Consiglio di Barcellona si è giunti ad una positiva decisione consistente nell'accordo di definire l'intero pacchetto legislativo nella sessione di maggio con l'obiettivo di giungere alla sua adozione definitiva entro l'anno in corso.

Per ciò che concerne le politiche di coesione, la Relazione precisa che esse debbono essere confermate pur nella revisione delle forme di attuazione rese necessarie dalle prospettive di allargamento dell'Unione. Si sottolinea, in particolare, l'esigenza del maggiore decentramento, della concentrazione delle risorse e della semplificazione delle procedure di gestione dei fondi strutturali. Viene, nel contempo, evidenziata l'esigenza di accelerare l'attuazione della Carta europea per le piccole e medie imprese. Il Consiglio di Barcellona ha deciso, al riguardo, di compiere un monitoraggio costante dei progressi ottenuti. Ha, peraltro, rinnovato l'invito agli

Stati membri a ridurre il livello globale degli aiuti di Stato entro il 2003 e a finalizzare i medesimi aiuti verso obiettivi di interesse comune in connessione con le politiche di coesione economica e sociale.

Il senatore COVIELLO esprime apprezzamento per la linea di continuità che il Governo ha mantenuto, nelle materie di competenza della Commissione, in sede europea rispetto agli orientamenti già consolidatisi nel corso degli anni scorsi.

Nel campo dell'energia, occorre superare le resistenze che ancora impediscono la completa attuazione del mercato interno. Per un paese importatore come l'Italia i vantaggi della liberalizzazione sono evidenti ed è quindi opportuno compiere ogni sforzo per realizzare ulteriori progressi nella eliminazione delle asimmetrie tuttora esistenti.

È indispensabile progredire nella unificazione delle politiche europee, soprattutto nei campi più delicati, come quello delle relazioni internazionali, della difesa e dell'immigrazione. Occorre invece respingere le tendenze ad una eccessiva complessità delle normative europee, che entrando nel dettaglio dei diversi settori, rischiano di allontanare i cittadini e di complicare la disciplina di ambiti normativi di grande rilievo. È auspicabile che, anche a livello europeo, si comprenda l'esigenza di valorizzare il decentramento.

Per quanto riguarda le politiche di coesione, considera opportuno promuovere una rinegoziazione dei parametri per la loro attuazione in vista dell'allargamento dell'Unione. Si tratterà, infatti, di individuare soluzioni idonee, come quella del superamento del criterio del reddito *pro capite*, al fine di coniugare l'espansione dell'Unione europea con il mantenimento di efficaci politiche per lo sviluppo delle aree più svantaggiate. Segnala, infine, l'utilità di interventi funzionali a sollecitare l'incremento dimensionale delle piccole e medie aziende italiane: la prossima emanazione del Regolamento europeo in tale materia potrà fornire un utile contributo in tal senso.

Dichiara la disponibilità del proprio Gruppo a sostenere le azioni del Governo che andassero nella direzione degli obiettivi precedentemente indicati e preannuncia il voto favorevole sul Documento in titolo.

Il senatore GARRAFFA rileva una contraddizione tra le affermazioni contenute nella relazione presentata dal Governo e le valutazioni che vengono fornite da esponenti dello stesso Governo sulle concrete scelte che riguardano la partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Determinate posizioni assunte in questo primo periodo della legislatura appaiono, da questo punto di vista, negative e fonte di problemi.

Occorre, invece, esprimere un giudizio positivo sui risultati ottenuti dall'Unione europea e sui vantaggi che complessivamente sono derivati all'Italia dalla partecipazione al processo di unificazione. Auspica che la Commissione possa contribuire attivamente nei prossimi mesi alla elaborazione delle scelte importanti che dovranno essere compiute nei settori di propria competenza. Dichiara il proprio voto di astensione.

Il relatore BETTAMIO propone di esprimere, sul documento in titolo, parere favorevole osservando, nel valutare positivamente gli orientamenti assunti dal Governo in sede europea, per quanto concerne le materie di competenze della Commissione, che appare opportuno proseguire negli sforzi finalizzati ad attuare una complessiva liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas, superando le asimmetrie tuttora esistenti tra i diversi Paesi. È auspicabile, inoltre, operare per un più efficace coordinamento tra le politiche di incentivazione a favore delle imprese, anche mediante la definizione di raccordi tra gli strumenti previsti ai vari livelli istituzionali e di forme opportune di rinegoziazione delle politiche di coesione in vista dell'allargamento dell'Unione.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie il parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

73^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici

(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici

(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici»

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la votazione degli emendamenti all'articolo 1 e dà la parola al relatore To-fani, che intende formulare una proposta in relazione all'ordine dei lavori.

Il relatore TOFANI osserva che fin dall'inizio dell'esame parlamentare dei disegni di legge in titolo si è posta l'esigenza di discutere in modo più sistematico alcuni punti della proposta del Governo che presentano maggiori contiguità. In particolare, va segnalato lo stretto raccordo fra gli articoli 2 e 3, in materia, rispettivamente, di incentivi all'occupazione e di riordino degli ammortizzatori sociali, e gli articoli 10 e 12, aventi ad oggetto, rispettivamente, il riordino delle tutele all'interno del rapporto di lavoro e la disciplina dell'arbitrato come mezzo di soluzione del conten-

zioso. Proprio in relazione all'esigenza di procedere in modo più sistematico nella discussione, il relatore ritiene opportuno posporre la trattazione degli articoli 2 e 3, per pervenire ad un confronto più organico sui temi riguardanti il riordino degli ammortizzatori sociali e l'introduzione di tutele innovative, in rapporto all'affermarsi di nuove tipologie di rapporto di lavoro che, se da un lato hanno concorso ad un significativo incremento del tasso di occupazione, hanno, dall'altro, posto nuovi problemi, specialmente per quel che attiene alla precarietà che li caratterizza.

La proposta di accantonamento, peraltro, non deriva soltanto da esigenze di carattere organizzativo, ma anche dalla constatazione che, sui temi indicati, occorre uno sforzo di ulteriore riflessione per pervenire alla predisposizione di norme più efficaci. Anche l'esperienza della discussione finora svolta dimostra l'opportunità di tali approfondimenti, se si considera che il momentaneo accantonamento di alcuni emendamenti all'articolo 1 ne ha consentito, in molti casi, una più convincente formulazione e il conseguente accoglimento.

Il sottosegretario SACCONI conviene con la proposta del relatore, intesa, opportunamente, a consentire alla Commissione di esaminare congiuntamente le norme volte a sperimentare nuove modalità di tutela all'interno del rapporto di lavoro e quelle mirate invece al riordino delle tutele riferite al mercato del lavoro, con particolare riferimento all'articolo 3. Tale articolo, è bene ricordarlo, è stato concepito senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto si limita a disporre un primo riassetto del sistema degli ammortizzatori sociali, propedeutico ad ulteriori e più complessivi interventi di riordino, finalizzati a promuovere modalità specifiche di tutela attiva, sostitutive di strumenti rivelatisi passivi e, in quanto tali, inadeguati a promuovere il reinserimento dei lavoratori esclusi nel mercato del lavoro. Anche il tema degli incentivi all'occupazione, disciplinato all'articolo 2, può essere esaminato insieme ai temi anzidetti, sia per le connessioni derivanti dall'esigenza di un razionale uso delle risorse finanziarie disponibili, sia perché concettualmente la regolazione degli incentivi è posta in posizione di contiguità rispetto agli interventi di integrazione del reddito con carattere proattivo.

La condivisibile proposta di accantonamento testè formulata dal relatore dovrebbe includere anche l'articolo 4, riguardante tra l'altro il riordino dell'ISFOL e di Italia Lavoro S.p.A.: per quest'ultimo aspetto, le esigenze indicate in tale articolo sono state in parte affrontate con l'articolo 30 della legge finanziaria per il 2002, ma è intenzione del Governo procedere anche ad una verifica sugli strumenti normativi più idonei ad assicurare un riordino delle agenzie tecniche per l'occupazione coerente con la redistribuzione delle competenze legislative tra Stato e regioni, attuata con la riforma del Titolo V della Costituzione. A tal fine, si sta avviando un dialogo con le regioni e con le autonomie locali finalizzato proprio a costruire una funzione tecnica e strumentale condivisa dai vari attori istituzionali. Ciò, al fine di produrre una proposta più organica, anche con riferimento al riordino complessivo dei soggetti e delle funzioni volte al

monitoraggio dei fenomeni di esclusione sociale e di funzionamento del mercato del lavoro: tale questione, tra l'altro, coinvolge problemi complessivi di riordino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che hanno origini risalenti nel tempo, anche oltre la passata legislatura. In conclusione, il Sottosegretario precisa che la proposta di accantonamento non deve in alcun modo essere interpretata come la premessa alla cancellazione dalla agenda dei lavori parlamentari di parte degli argomenti trattati dal disegno di legge n. 848, poiché il Governo non intende procedere ad alcun ridimensionamento della delega all'esame.

Il senatore BATTAFARANO ritiene che gli interventi del relatore e del Sottosegretario non spieghino a sufficienza le ragioni che sono alla base della proposta di accantonamento. Se vi è un problema di contiguità e di omogeneità delle materie trattate, allora è chiaro che il Governo ha ordinato gli articoli che compongono il disegno di legge n. 848 in modo irrazionale, ma il problema non è riducibile a questo aspetto, dato che la proposta di posporre la trattazione di alcuni articoli evidenzia un mutamento dell'impostazione che l'Esecutivo intende imprimere alla riforma del mercato del lavoro.

In particolare, si conferma la giustezza della critica avanzata dai Gruppi politici dell'opposizione, circa l'impossibilità di procedere ad un riordino degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione a costo zero: anche l'esperienza della passata legislatura insegna che una riforma mirante ad estendere le tutele alle nuove tipologie di rapporto di lavoro non è attuabile senza risorse finanziarie aggiuntive.

Probabilmente, attraverso la proposta di accantonamento, il Governo intende prendere tempo e giungere fino alla data di presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, per definire in esso un primo stanziamento per la riforma degli ammortizzatori sociali: sarebbe un passo in avanti, ma anche un'implicita ammissione di un precedente errore, consistente, in sostanza, nell'aver prima affrontato la questione della revisione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori – che evidentemente non comporta alcun costo – per mettere mano, in un secondo tempo, e di fronte ad una imponente ondata di protesta sociale, al tema del riordino e dell'estensione delle tutele. Anche se si prende atto con soddisfazione che la mobilitazione sindacale sta producendo i suoi effetti, non si può non considerare con preoccupazione l'accavallarsi di notizie contraddittorie, che danno il segno delle incertezze dell'Esecutivo: da ultimo, in una recente dichiarazione, il sottosegretario Vegas ha ammesso che non sono disponibili risorse adeguate per procedere alla riforma degli ammortizzatori sociali. A fronte di tale confusione, è auspicabile che il Governo non voglia insistere in una tattica temporeggiatrice – rivelatasi sinora fallimentare – volta, in ultima analisi, a dividere il movimento sindacale.

Il Gruppo Democratici di sinistra – l'Ulivo non si associa alla proposta formulata dal relatore e dal rappresentante del Governo e lascia che i Gruppi politici di maggioranza si assumano per intero la responsabilità degli errori derivanti da un'impostazione sbagliata della riforma del mercato del lavoro.

Il senatore RIPAMONTI osserva che la proposta di accantonamento dell'articolo 4 è stata argomentata dal rappresentante del Governo con le stesse ragioni che hanno ispirato gli emendamenti presentati dal Gruppo Verdi - l'Ulivo. Peraltro, già alcuni punti della delega all'esame sono stati dislocati all'interno di altri provvedimenti, secondo un modo di operare indicativo della scarsa comunicazione che sussiste tra i diversi dicasteri. Dalle affermazioni del rappresentante del Governo e del relatore, nonché da alcune notizie apparse sugli organi di stampa, risulta poi evidente l'intento di affrontare congiuntamente i temi degli incentivi all'occupazione, del riordino degli ammortizzatori sociale e della revisione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: si tratta, però, di un'esigenza esclusivamente politica, rivolta a definire una proposta di scambio indirizzata alle parti sociali - la riforma degli ammortizzatori sociali come compensazione alla modifica delle norme sulla reintegrazione dei lavoratori ingiustamente licenziati - che ha il solo fine di dividere le organizzazioni sindacali. Se il Governo intende invece aprire un confronto serio con le parti sociali e se, come afferma il relatore, si vogliono approfondire alcuni punti della delega, allora è necessario prendere atto senza remore delle richieste che vengono dalle organizzazioni sindacali, in primo luogo per quel che riguarda l'abbandono delle proposte di modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Un confronto serio, inoltre, presuppone un'indicazione precisa, già nel Documento di programmazione economico-finanziaria, in ordine all'entità degli stanziamenti finalizzati alla riforma degli ammortizzatori sociali: le cifre finora indicate, sia pure informalmente, risultano infatti del tutto insufficienti.

Dopo mesi di discussione in Commissione - prosegue il senatore Ripamonti - quella che il Governo aveva presentato come la riforma strutturale del mercato del lavoro si è ridotta a ben poca cosa: l'approvazione di un articolo 1 dimezzato, nella sua portata, per l'accoglimento di una proposta emendativa del relatore, e, oggi, l'accantonamento proposto per gli articoli 2, 3 e 4. Per tali ragioni il Gruppo Verdi - l'Ulivo è contrario alla proposta di posporre la trattazione di tali articoli formulata dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Il senatore Tommaso SODANO, nel dichiararsi del tutto d'accordo con l'intervento del senatore Ripamonti, osserva che anche la proposta di accantonamento in discussione conferma l'orientamento oscillante e confuso del Governo, che continua ad eludere le questioni essenziali poste con il disegno di legge n. 848, in primo luogo relativamente alla revisione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. L'articolo 10 deve essere soppresso, come chiedono le organizzazioni sindacali, e occorre che l'Esecutivo abbandoni ogni tatticismo e prenda atto dell'impossibilità di procedere nell'esame parlamentare del disegno di legge n. 848, rinunciando definitivamente al suo progetto di riforma del mercato del lavoro.

Il senatore TREU fa presente che la sua parte politica non è contraria per principio ad un differimento della trattazione di alcuni articoli, am-

messo che ciò sia utile a mettere in luce la priorità da attribuire alle problematiche relative al riordino degli ammortizzatori sociali e alla creazione di un sistema di tutele attive. In linea generale, la sua parte politica, contraria ai contenuti del disegno di legge n. 848, non può non apprezzare l'intento di approfondimento manifestato dal relatore e dal rappresentante del Governo, in quanto sintomatico delle perplessità e dei dubbi che si fanno strada anche nella maggioranza.

Tuttavia, le argomentazioni addotte dal senatore Tofani e dal sottosegretario Sacconi a sostegno della richiesta di accantonamento degli articoli 2, 3 e 4 non sono convincenti e, al momento, non è dato di sapere se il rinvio prospettato potrà servire a riaprire in modo efficace il dialogo sociale. Per quanto riguarda l'articolo 4, occorre prendere atto che il Governo ha dovuto accogliere le obiezioni avanzate dai Gruppi politici dell'opposizione. Pertanto, se il Sottosegretario e il relatore intendono assumersi la responsabilità di chiedere un rinvio della trattazione di alcuni articoli, il Gruppo della Margherita - l'Ulivo si riserva di valutare i risultati che potranno derivare da tale scelta.

Il senatore DI SIENA chiede al Sottosegretario se sono fondate le voci, riprese da taluni organi di stampa, circa l'intenzione del Governo di rinunciare a sostenere l'articolo 12 del disegno di legge n. 848. Osserva che, ove tale voce dovesse essere confermata, apparirebbe validamente fondata la proposta avanzata dal senatore Tommaso Sodano, di non procedere oltre nell'esame della proposta governativa, sempre meno chiara nei contenuti.

Il senatore FLORINO, nell'esprimere apprezzamento per la proposta di accantonare gli articoli 2, 3 e 4, che condivide, lamenta la mancanza di un clima costruttivo nel dibattito odierno e osserva che i Gruppi politici dell'opposizione si giovano delle aperture manifestate dalla maggioranza per muovere ingiuste accuse al Governo, di scarsa chiarezza e di tatticismo. Anche la continua richiesta di rimettere tutto in discussione, non agevola certamente un confronto franco tra le diverse forze politiche presenti in Commissione, come pure sarebbe auspicabile. D'altra parte, nell'accentuare la polemica e la contrapposizione, i Gruppi politici dell'opposizione dimenticano che nella precedente legislatura proprio i Governi di centro-sinistra, avvalendosi dell'autorevole avallo delle organizzazioni sindacali, hanno operato attivamente nel senso di imprimere una forte accelerazione al processo di liberalizzazione del mercato del lavoro, già avviato negli anni precedenti, con conseguenze particolarmente negative per i lavoratori.

Il senatore MORRA ritiene che l'ipotesi di accantonamento degli articoli 2, 3 e 4 debba essere esaminata nel merito e con spirito obiettivo. Si tratta infatti di una proposta organizzativa, tendente a chiarire la stretta connessione sussistente tra le norme del disegno di legge n. 848 volte a disciplinare in modo innovativo la flessibilità in uscita e quelle miranti

al riordino del sistema degli ammortizzatori sociali. Sotto questo profilo, un diverso ordine di trattazione dei vari punti dei quali si compone la delega può senz'altro assecondare una ripresa effettiva e non strumentale del dialogo sociale, secondo l'auspicio più volte espresso dalla sua parte politica.

Replicando agli intervenuti, il sottosegretario SACCONI fa presente preliminarmente che singole parti di un provvedimento complesso come quello all'esame della Commissione possono essere trasferite all'interno di altri atti normativi il cui *iter* di approvazione risulti più celere. Ciò è già accaduto per la riforma del collocamento pubblico, attuata attraverso l'esercizio di una delega varata nella passata legislatura, e di certo accadrà per l'articolo 6, sull'orario di lavoro, che dovrà essere soppresso in quanto le relative disposizioni sono state introdotte con la legge comunitaria per il 2001. Come si è già detto, gli obiettivi di riforma delineati all'articolo 4 sono già stati in parte attuati con l'articolo 30 della legge finanziaria per il 2002 e il Governo non esclude di utilizzare altre opportunità che potranno presentarsi nel prosieguo dei lavori parlamentari per accelerare l'*iter* di alcune misure. Al tempo stesso, non si può sottovalutare la rilevanza delle disposizioni già approvate in Commissione, per quanto concerne la liberalizzazione del mercato del lavoro e la promozione di servizi privati all'impiego, nonché il superamento della legge n. 1369 del 1960 e l'introduzione di un compiuto regime autorizzatorio per lo *staff leasing*.

La proposta di posporre la trattazione di alcuni articoli è volta a consentire l'esame congiunto di temi contigui, quali l'avvio del riordino del sistema degli ammortizzatori sociali e la sperimentazione di nuove forme di tutela nel rapporto di lavoro mediante la revisione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Anche il dialogo sociale ha posto in evidenza lo stretto collegamento tra tali materie e il Governo intende dimostrare la propria attenzione alle pressioni provenienti dal mondo del lavoro proprio attraverso la prefigurazione di interventi di riforma più ambiziosi, volti a rimodulare il sistema di tutele nel rapporto di lavoro e nel mercato del lavoro. In una tale impostazione, non vi è spazio per alcun tentativo di divisione del sindacato e, anzi, il Governo ha apprezzato, al di là del merito, il fatto che la CGIL abbia di recente presentato proprie proposte sulle tematiche in discussione. Sempre in una logica di ampliamento del consenso, è altresì importante che da parte di autorevoli rappresentanti sindacali si sia convenuto sulla possibilità di svolgere il confronto con il Governo anche in costanza dell'esame parlamentare su singoli disegni di legge. Non è invece accettabile che la ripresa del confronto venga condizionata all'eliminazione delle disposizioni contenute all'articolo 10 del disegno di legge n. 848. Su tale profilo, occorre ribadire che la volontà unanime del Governo è di non rimuovere tale misura dall'agenda dei lavori parlamentari, poiché la rinuncia a convinzioni profondamente radicate e il cedimento alle ragioni altrui comporta anche la rinuncia ad operare per la ricerca del dialogo e delle mediazioni possibili e auspicabili.

La revisione delle disposizioni in materia di arbitrato introdotta con l'articolo 12, sul quale ha chiesto chiarimenti il senatore Di Siena, non è considerata dal Governo un tema fondamentale e non si insisterebbe per il mantenimento di tale articolo, nel caso in cui la proposta in esso delineata non dovesse trovare un'ampia convergenza delle parti sociali.

Il senatore TOFANI ritiene parzialmente deludente il dibattito odierno, soprattutto in relazione alle posizioni assunte dai rappresentanti dei Gruppi politici di minoranza. Esse contrastano anche con l'atteggiamento di dialogo e di comune impegno che ha largamente caratterizzato il confronto fin qui svolto, confronto che, è bene ricordarlo ha prodotto una meditata ed equilibrata formulazione del testo dell'articolo 1, anche per l'accoglimento di numerosi emendamenti dell'opposizione.

La proposta di posporre la trattazione di alcuni articoli nasce dalla stessa impostazione di apertura al dialogo e, in tal senso, sarebbe stato ragionevole un maggior apprezzamento per il recepimento di alcune sollecitazioni e sottolineature provenienti proprio dai Gruppi politici facenti capo al Centro-sinistra, in particolare sulle questioni relative alla riforma degli ammortizzatori sociali e alla predisposizione di tutele attive rimodulate ed estese a tutte le tipologie di rapporto di lavoro. Giova ricordare, su questo punto, che nella passata legislatura la maggioranza di allora incontrò difficoltà insormontabili che le impedirono di esercitare la delega su tali questioni. Anche questa constatazione ripropone l'importanza del confronto e dell'approfondimento, non per rinviare la soluzione dei problemi, ma per cercare di creare una base di consenso più ampia, con un'attenzione particolare rivolta a tutte le parti sociali, senza le discriminazioni che si sono verificate in un recente passato. Occorre creare un ampio consenso sulla necessità di riformare il mercato del lavoro, in presenza di processi di precarizzazione che investono in particolare l'area sempre più estesa, e sempre più esplicita nel manifestare il proprio disagio, dei collaboratori coordinati e continuativi, ad oggi del tutto privi di tutele. Si tratta di problemi che richiedono risposte innovative e puntuali, quali possono scaturire soltanto da un confronto aperto, derivante non solo dalla dialettica tra maggioranza ed opposizione, ma anche da quella tra maggioranza e Governo. In proposito, il relatore ricorda di aver predisposto specifiche proposte in relazione al recupero delle disposizioni contenute all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori in materia di quantificazione dell'indennizzo dovuto per i licenziamenti ingiustificati e alla possibilità di procedere al riordino dell'arbitrato sulla base di un avviso comune delle parti sociali. Per le motivazioni fin qui illustrate, il relatore auspica in conclusione che la proposta di posporre la trattazione degli articoli 2, 3 e 4 incontri il consenso della Commissione.

Il PRESIDENTE esprime apprezzamento per il clima sereno con cui si è svolto l'odierno dibattito. Poiché i rappresentanti di alcuni Gruppi politici hanno espresso il loro dissenso nei confronti della proposta di accantonamento testè riassunta dal relatore, ritiene opportuno che essa sia comunque sottoposta al voto della Commissione.

I senatori BATTAFARANO e TREU dichiarano, a nome dei rispettivi Gruppi politici, che si asterranno sulla proposta in votazione.

I senatori RIPAMONTI e Tommaso SODANO, ciascuno a nome della propria parte politica, annunciano che voteranno contro l'accantonamento degli articoli 2, 3 e 4.

Posta ai voti, la proposta di accantonare la trattazione degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge n. 848, è quindi accolta.

Il PRESIDENTE avverte che l'esame degli articoli riprenderà nella seduta già convocata per domani, con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

51^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene il senatore MASCIONI chiedendo al Presidente di sollecitare nelle sedi competenti una rapida calendarizzazione in Aula del disegno di legge sul sangue ed emoderivati, già approvato dalla Commissione in un testo unificato.

Il PRESIDENTE condivide la valutazione espressa dal senatore Mascioni, precisando che recepirà tale istanza chiedendo la rapida calendarizzazione in Aula del provvedimento in questione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi socio-sanitari connessi alla patologia osteoporotica

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 16 aprile 2002.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che la senatrice Boldi, attualmente in missione all'estero, ha individuato nel professor Signorelli, ordinario di Igiene e direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'Università di Parma, la personalità più idonea per il conferimento di un incarico di consulenza, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'osteoporosi.

Il senatore LONGHI interviene chiedendo chiarimenti in ordine alle procedure seguite per l'individuazione di tale consulente.

Il presidente TOMASSINI evidenzia che l'incarico in questione riveste natura fiduciaria e che non è prevista alcuna particolare procedura per il conferimento dello stesso, se non la condivisione della proposta di nomina da parte della Commissione igiene e sanità. Sottolinea, poi, che il professor Signorelli è stato identificato dalla senatrice Boldi sulla base delle risultanze emerse nel corso del dibattito in Commissione, relativamente ai requisiti professionali necessari per l'espletamento di un siffatto incarico. Sottolinea infine che il professor Signorelli ha un *curriculum* professionale di ottimo livello, che viene posto a disposizione della Commissione.

Il senatore MASCIONI ritiene che debba essere demandata al relatore dell'indagine conoscitiva l'individuazione di un consulente esperto in materia e che conseguentemente è opportuno che la Commissione rispetti tale scelta, inquadrandosi la stessa in un'ottica prettamente fiduciaria.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere pienamente l'opinione espressa dal senatore Mascioni.

Il senatore SANZARELLO, pur aderendo all'impostazione metodologica prospettata dal senatore Mascioni, osserva tuttavia che dall'esame del *curriculum* del professor Signorelli non si evince una specifica esperienza nell'ambito del settore dell'osteoporosi.

Conclude comunque prospettando l'opportunità di conformarsi alla proposta formulata dalla senatrice Boldi, inquadrandosi la stessa in un'ottica fiduciaria.

Interviene il senatore COZZOLINO dichiarando di condividere l'opinione espressa dal senatore Mascioni e sottolineando altresì che il *curriculum* del professor Signorelli si rivela sicuramente ottimale.

La Commissione accoglie la proposta della senatrice Boldi, illustrata dal Presidente, il quale si impegna a sottoporre la stessa all'attenzione del Presidente del Senato per la necessaria autorizzazione.

IN SEDE REFERENTE

(336) CARELLA. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(398) MASCIONI ed altri. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(404) COZZOLINO e SERVELLO. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(630) TOMASSINI. – Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 dicembre 2001.

Il relatore COZZOLINO evidenzia che in ordine alla materia degli informatori scientifici del farmaco sono stati presentati i disegni di legge nn. 336, 398 e 404, che ripropongono il testo normativo già approvato in prima lettura nel corso della passata legislatura dal Senato, ma non definitivamente approvato dalla Camera dei deputati a seguito della fine della legislatura. Successivamente è stato presentato un ulteriore disegno di legge (n. 630), attinente alla materia in questione.

Il relatore ripercorre poi l'iter istruttorio dei provvedimenti in questione nella presente legislatura, ricordando in particolare che è stata deliberata l'istituzione di un apposito comitato ristretto, con il compito di valutare la possibilità di unificare i vari disegni di legge presentati in materia di informatori scientifici del farmaco. Il Comitato ristretto, dopo aver approfondito i nodi problematici sottesi al settore in questione, attraverso apposite audizioni, ha deciso di assumere come testo base il disegno di legge n. 404, di contenuto identico al provvedimento approvato nella scorsa legislatura in prima lettura al Senato.

Passa quindi all'illustrazione degli articoli del disegno di legge in questione.

L'articolo 1 contiene un rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che in recepimento della direttiva 92/28/CEE disciplina la materia della pubblicità per uso umano.

L'articolo 2 delinea i compiti fondamentali spettanti agli informatori scientifici del farmaco, contemplando altresì l'obbligo per gli stessi di comunicare al responsabile del servizio scientifico dell'impresa per conto della quale opera, le osservazioni sui singoli medicinali formulate dagli operatori sanitari. L'esigenza sottesa alla disposizione in questione si incentra sull'opportunità di garantire un continuo interscambio di informazioni tra medici e aziende.

L'articolo 3 configura per gli informatori l'obbligo del segreto professionale in ordine alle notizie ricevute in ragione della propria attività, prevedendo altresì l'obbligo per le industrie farmaceutiche di attingere il personale, a cui attribuire compiti di divulgazione, da un apposito albo professionale, ossia dall'albo degli informatori scientifici.

Gli articoli da 4 a 9 definiscono i profili strutturali e funzionali attinenti ai collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, i cui compiti essenziali ineriscono alla tenuta dell'albo professionale, alla disciplina degli iscritti, alla vigilanza finalizzata a reprimere forme di esercizio abusivo della professione e ad iniziative di tipo formativo per gli iscritti.

L'articolo 10 istituisce il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco tra le cui attribuzioni, specificamente individuate nell'ambito dell'articolo 12, rientra anche quella inerente alla cura dei rapporti deontologici tra informatori scientifici e direzioni aziendali delle imprese. Spetta inoltre a tale organismo l'esercizio di competenze consultive qualora sia richiesto, per progetti di legge e di regolamento riguardanti l'informazione scientifica dei farmaci. Altro compito demandato al Consiglio nazionale riguarda la decisione dei ricorsi presentati avverso le deliberazioni dei collegi provinciali in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo, in materia disciplinare e in materia di elezioni dei collegi provinciali.

Gli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 contemplano l'istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco, dettando altresì una specifica disciplina per quel che concerne i requisiti di iscrizione e le cause di cancellazione, nonché i casi di riammissione.

L'articolo 20 dispone che una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno presso la cancelleria della Corte di appello del capoluogo della regione dove hanno sede i collegi provinciali, nonché presso la segreteria del consiglio nazionale dei collegi degli informatori ed infine presso il Ministero della giustizia e quello della salute.

Gli articoli 21, 22 e 23 individuano una specifica disciplina attinente alla materia delle sanzioni disciplinari, comminate nei casi in cui gli iscritti all'albo degli informatori assumano comportamenti non conformi al decoro e alla dignità professionale o commettano fatti in grado di compromettere la propria reputazione o la dignità del collegio.

L'articolo 24 contempla disposizioni transitorie per la fase di prima applicazione della legge, mentre l'articolo 25 prevede una norma di tipo finanziario.

Infine l'articolo 26 demanda a un regolamento governativo la definizione della disciplina relativa all'assemblea degli iscritti ed all'elezione dei Consigli dei collegi provinciali.

Si apre la discussione generale.

Il senatore FASOLINO interviene evidenziando che l'informatore scientifico del farmaco deve espletare la propria attività in un'ottica diversa da quella meramente aziendalistica, improntando la stessa a canoni deontologici, in modo tale da garantire un'informazione oggettiva e corretta. Conclude dichiarando di condividere la relazione del senatore Cozzolino.

Interviene il senatore DI GIROLAMO esprimendo un giudizio positivo sul disegno di legge proposto come testo base dal relatore Cozzolino. Rileva in particolare che la scelta di riproporre un testo sostanzialmente identico a quello approvato in prima lettura nel corso della passata legislatura è opportuna in quanto dalle audizioni effettuate dal comitato ristretto

non è emerso alcun elemento in grado di giustificare un'eventuale scelta orientata in altra direzione.

Evidenzia che il farmaco non si connota come un bene meramente «economico» rivestendo al contrario una valenza sociale pregnante. Tale circostanza rende sicuramente opportuna l'istituzione di un apposito albo degli informatori, in modo tale da garantire un'informazione sul farmaco più corretta e più esauriente. Evidenzia inoltre che anche le aziende farmaceutiche potranno trarre vantaggio dall'istituzione dell'albo in quanto lo stesso garantisce una maggiore professionalità degli addetti operanti nel settore. Richiama infine una sentenza della Corte di Cassazione del marzo 2002, che ha sancito la piena compatibilità delle norme nazionali atte ad istituire albi professionali con la normativa comunitaria sussistente per il settore in questione.

Il senatore CARELLA esprime apprezzamento per l'opera svolta dal relatore Cozzolino, nell'ambito del comitato ristretto, evidenziando che la stessa è stata improntata a canoni obiettivi e imparziali. Condivide la scelta operata dal relatore di riproporre il testo approvato dal Senato in prima lettura durante la scorsa legislatura in quanto, in ordine allo stesso, tutti i Gruppi parlamentari espressero in tale sede il proprio consenso.

Critica le posizioni di contrarietà assunte da talune organizzazioni di settore in ordine all'istituzione di un albo, evidenziando che nella legislazione attuale l'esercizio delle attività professionali è quasi sempre subordinata alla previa iscrizione ad un albo, in modo tale da fornire maggiori garanzie sul piano deontologico e qualitativo.

In riferimento all'articolo 3, comma 2, ritiene che l'obbligo per le aziende farmaceutiche di attingere personale con compiti di divulgazione dall'albo degli informatori scientifici riveste un carattere eccessivamente cogente e che lo stesso andrebbe quindi rimodulato. In particolare, prospetta l'opportunità di salvaguardare la possibilità per l'azienda di selezionare il proprio personale autonomamente, prevedendo tuttavia l'obbligo per il personale scelto dalle imprese di iscriversi all'albo prima di iniziare la propria attività.

Interviene il senatore MAGRI il quale condivide l'opinione espressa dal senatore Carella in ordine all'opportunità di rimodulare l'obbligo previsto dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in titolo, in modo tale da garantire un'adeguata autonomia dell'azienda in ordine ai meccanismi di selezione del personale.

Evidenzia inoltre che l'ordine dei medici ha espresso la propria contrarietà all'istituzione dell'albo degli informatori scientifici, giudicando superflua tale misura in quanto il medico è in grado di recepire in modo scientificamente corretto il messaggio dell'informatore. A tal proposito sottolinea che l'iscrizione all'albo si giustifica esclusivamente in un'ottica di tipo deontologico.

Interviene la senatrice BAIIO DOSSI la quale dichiara di condividere la soluzione prospettata dal senatore Carella in riferimento all'articolo 3, comma 2.

Ritiene tuttavia opportuno sottoporre all'attenzione della Commissione il problema attinente al cosiddetto «comparaggio», evidenziando che tale fenomeno comporta un danno erariale in quanto i farmaci sono spesso finanziati ad opera del Servizio sanitario nazionale. Sottolinea la necessità di attribuire il giusto rilievo a tale questione.

Interviene il senatore SEMERARO il quale esprime preliminarmente apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore Cozzolino.

Pur prendendo atto dell'atteggiamento collaborativo assunto dall'opposizione nel corso della presente legislatura in riferimento ai provvedimenti attinenti alla materia degli informatori scientifici del farmaco, critica tuttavia la mancata approvazione definitiva, nella scorsa legislatura, dei disegni di legge presentati, inerenti a tale settore.

Dichiara di non condividere l'opinione espressa dal senatore Carella in ordine all'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 2. In particolare, rileva che qualora si scegliesse di seguire tale opzione, si arriverebbe alla conseguenza paradossale che le aziende farmaceutiche potrebbero interferire sull'individuazione degli iscritti all'albo, attraverso la selezione del proprio personale. In realtà, l'istituzione di un albo professionale degli informatori scientifici può assolvere adeguatamente alla funzione di garanzia sottesa alla stessa, solo qualora l'iscrizione prescindere dalle scelte delle aziende rispetto alla selezione del proprio personale dipendente, essendo del tutto inopportuno correlare l'iscrizione all'albo ad una decisione assunta in ambito imprenditoriale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

108^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 8,30.**IN SEDE REFERENTE***(188) GIOVANELLI ed altri.** – *Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali***(900) TURRONI.** – *Legge quadro in materia di contabilità ambientale***(958) SPECCHIA ed altri.** – *Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 188, congiunzione con i disegni di legge nn. 900 e 958 e rinvio. Esame congiunto dei disegni di legge nn. 900 e 958, congiunzione con il disegno di legge n. 188 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 188, sospeso nella seduta del 29 novembre 2001.

Il presidente NOVI avverte che nella precedente seduta era stata svolta la relazione sul disegno di legge n. 188 ed era stata aperta la discussione generale; successivamente sono stati presentati ed assegnati alla 13^a Commissione permanente i disegni di legge n. 900 d'iniziativa del senatore Turroni e n. 958, d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri, vertenti sulla stessa materia.

Il relatore PONZO riepiloga i contenuti del disegno di legge n. 188 che prevede la redazione di documenti di contabilità ambientale da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti a decorrere dal 2004, mentre la redazione di siffatti documenti per i comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti è disposta a decorrere dal 2007. Inoltre, si prevede l'istituzione di una commissione di 13 esperti con compiti di consulenza, ricerca e supporto informativo al Governo, nonché l'indicazione dei sistemi di contabi-

lità ambientale attualmente disponibili (NAMEA, SERIEE) e gli indicatori settoriali di pressione ambientale. L'articolo 5 comunque prevede di far precedere l'avvio del nuovo sistema di contabilità ambientale da un periodo di sperimentazione. Viene altresì specificata la ripartizione delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali oltre che il ruolo dei vari istituti, dell'ISTAT, dell'ANPA e dell'ENEA, mentre per quanto concerne l'aspetto finanziario si quantificano i relativi oneri nell'articolo 8.

Illustra quindi il disegno di legge n. 958, che ricalca sostanzialmente gli stessi contenuti del disegno di legge n. 188 sia per quanto concerne la redazione dei documenti di contabilità ambientale sia per quanto attiene ai sistemi e moduli di contabilità ambientale utilizzabili. Dopo aver ravvisato che anche lo stesso quadro delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali non risulta dissimile rispetto a quello prospettato dal disegno di legge del senatore Giovanelli, osserva che nell'articolo 6 i compiti degli organi tecnici istituzionali sono diversamente attribuiti: infatti, ad esempio, l'ISTAT è tenuta a provvedere alla produzione, validazione ed elaborazione delle statistiche e dei conti ambientali. Inoltre, nell'ambito del regime transitorio di cui all'articolo 7, si stabilisce che il Governo provvederà alla definizione delle procedure per integrare nel sistema statistico nazionale il catasto dei rifiuti, i rilevamenti sugli inquinanti atmosferici ed il censimento dei corpi idrici, nonché ad ampliare ed estendere il modello unico di dichiarazione ambientale, dando altresì attuazione al regolamento CE/EURATOM n. 58 del 1997 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese. Infine, per la copertura finanziaria si stabilisce l'autorizzazione di una spesa pari a 100 miliardi di lire per gli anni 2003, 2004 e 2005.

Il disegno di legge n. 900, invece, rispetto agli altri due, precedentemente illustrati, stabilisce che i sistemi di contabilità ambientale verranno adottati a decorrere dal 2004, senza alcuna differenziazione tra comuni con popolazione superiore o inferiore ai 100.000 abitanti. Inoltre, accanto al sistema di contabilità ambientale viene proposta la redazione di un bilancio ambientale di impresa, di tipo fisico e di tipo monetario, da parte delle aziende pubbliche e private che, qualora volontariamente ottemperino a quanto previsto, potranno beneficiare di alcuni incentivi come l'iscrizione in un apposito albo delle imprese per lo sviluppo sostenibile e il conseguimento di un credito di imposta. All'articolo 5 si prospetta altresì la redazione di un bilancio ecologico territoriale che rappresenta la base per la creazione dei patti territoriali per lo sviluppo sostenibile.

In conclusione, propone la congiunzione dei disegni di legge nn. 900 e 958 col disegno di legge n. 188 e prospetta l'opportunità di istituire un comitato ristretto che potrà eventualmente procedere ad alcune audizioni che appaiono senz'altro utili per approfondire tematiche tanto complesse quanto innovative.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta di congiunzione dei disegni di legge nn. 900 e 958 con il disegno di legge n. 188.

Prosegue quindi la discussione generale.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, dopo aver riconosciuto che il tema della contabilità ambientale merita attenzione, osserva che potrebbe apparire difficile conciliare i due aspetti portanti del disegno di legge d'iniziativa del senatore Giovanelli, cioè quello della sperimentazione e quello della volontarietà nella estensione di procedure innovative quali sono quelle che attengono ai documenti di contabilità ambientale. Indipendentemente da questo argomento, condivide sin d'ora la proposta di istituire un comitato ristretto al fine di pervenire ad un testo unificato dei tre disegni di legge in esame.

Il senatore GIOVANELLI, intervenendo limitatamente ai disegni di legge nn. 900 e 958, ribadisce che il tema della contabilità ambientale rappresenta senz'altro una frontiera innovativa dal momento che tende ad internalizzare nelle procedure e nei sistemi di allocazione delle risorse pubbliche le valutazioni di tipo ambientale, sebbene esse non risultino ancora quantificabili in termini di costi in assenza di parametri univoci. Dopo aver ricordato che il disegno di legge da lui presentato riprende lo stesso schema di un testo che fu approvato nella scorsa legislatura dalla Commissione ambiente, avendo potuto beneficiare anche del prezioso contributo del CNEL, dell'ISTAT, dell'ANPA e di vari esperti in materia, evidenzia che il sistema della contabilità ambientale, come da lui prospettato, si rivolge essenzialmente alla pubblica amministrazione, e si muove quindi al di fuori della logica del comando e del controllo da applicare alle imprese. Per tali ragioni nutre perplessità sulla estensione della redazione dei documenti di contabilità ambientale al mondo delle imprese che, oltre ad essere già oberate da numerosi adempimenti burocratici, sono destinatarie di certificazioni già regolate *ex-lege*.

In ogni caso, indipendentemente dalle singole questioni di merito che potranno essere oggetto di approfondimento, nell'associarsi alla richiesta di istituire un comitato ristretto, ritiene indispensabile che al più presto il Ministro dell'ambiente chiarisca in Commissione l'impegno che il Governo intenda assumere su queste tematiche.

Il presidente NOVI assicura il senatore Giovanelli che un rappresentante del Governo sarà presente alla seduta della Commissione già convocata per domani pomeriggio, e avrà quindi modo di chiarire la posizione dell'Esecutivo in sede di replica, dopo la chiusura della discussione generale.

Il senatore RIZZI preannuncia che il Gruppo Forza Italia è sostanzialmente favorevole alla proposta di proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge in un comitato ristretto, con l'obiettivo di mettere a punto un testo unificato. Occorre peraltro che siano tutti consapevoli del fatto che, indipendentemente dalla bontà delle scelte normative che verranno adot-

tate, ciò che più conta è promuovere fra i cittadini una maggiore coscienza ambientale.

Il senatore VALLONE condivide le considerazioni svolte dal senatore Giovanelli e, in particolare, sottolinea l'esigenza di un ampio coinvolgimento della Commissione, e quindi di tutte le forze politiche, nonché del Governo, nella predisposizione di un testo unificato.

Il senatore SPECCHIA dà atto al senatore Giovanelli di aver profuso, da alcuni anni a questa parte, il massimo impegno in favore dell'adozione di norme sulla contabilità ambientale. Si tratta infatti di un tema sicuramente affascinante, che nella scorsa legislatura ha visto il Senato approvare un disegno di legge che poi, purtroppo, non ha completato il suo *iter* presso l'altro ramo del Parlamento. Probabilmente, allora, i tempi non erano ancora maturi, mentre oggi la situazione appare per certi versi mutata, ed il concetto di sviluppo sostenibile è ormai largamente condiviso. Pertanto, se non v'è dubbio che su una materia così innovativa il Parlamento possa comunque procedere, è evidente che il pieno coinvolgimento del Governo è comunque quanto mai auspicabile; ringrazia quindi il presidente Novi per avere assicurato la partecipazione del rappresentante del Governo alla seduta di domani pomeriggio.

Dopo la chiusura della discussione generale, sarà possibile valutare se procedere o no a qualche audizione, per passare poi alla predisposizione di un testo unificato contraddistinto da un approccio graduale e sperimentale che preveda eventualmente, in un momento logicamente successivo, anche il coinvolgimento del mondo delle imprese.

Il presidente NOVI esprime l'auspicio che sia possibile mettere a punto un testo unificato ispirato al principio del gradualismo riformista. I tempi sembrano infatti maturi per affrontare una tematica così importante come la contabilità ambientale, tenendo conto dell'esigenza di dare in qualche modo rilievo nei bilanci nazionali al sommerso che si registra nel settore dell'ambiente. Sotto tale profilo si comprendono le ragioni per le quali si ipotizza di integrare i conti economici con quelli ambientali, in un quadro ben diverso da quello ispirato alla logica del comando e controllo piuttosto che a quello della condivisione.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente NOVI ricorda che, come convenuto nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltosi ieri, nella seduta già convocata per domani mattina per le ore 9 avrà luogo la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 1311, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente NOVI avverte che, al termine della seduta, si riunirà l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 9,30.

109^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
NOVI*

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista, informando altresì che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane: discussione della proposta di documento conclusivo

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'11 aprile scorso.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE illustra una proposta, da lui predisposta, di documento conclusivo, dell'indagine conoscitiva in titolo che ha preso origine dalla particolare situazione meteorologica che ha coinvolto l'Italia settentrionale lo scorso inverno, provocando il superamento dei limiti di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera dei centri urbani. Di fronte a tali avvenimenti i sindaci hanno ritenuto opportuno procedere al blocco della circolazione delle auto o all'adozione delle targhe alterne. Pertanto, data l'emergenza venutasi a creare, la Commissione

molto opportunamente ha deciso di procedere ad un'indagine conoscitiva sulle tematiche connesse all'inquinamento atmosferico delle aree urbane, organizzando una serie di audizioni che hanno visto la partecipazione di soggetti appartenenti ad enti pubblici e privati nonché di esperti altamente qualificati. L'insieme dei dati e dei contributi raccolti conferma le preoccupazioni già poste all'attenzione dell'opinione pubblica, soprattutto sull'esistenza e pericolosità delle polveri sottili (PM10).

Dopo aver rilevato la necessità di una maggiore cautela nell'uso di dati non sempre certi, si sofferma sulle principali tematiche affrontate nel documento conclusivo anche attraverso schede specifiche, contenenti tabelle e dati. In particolare, si è approfondita la tematica riguardante la diffusione delle polveri sottili, le quali, assorbendo sostanze cancerogene, portano un attacco alle vie respiratorie degli individui con conseguenze assai gravi. Le cause principali di produzione di tali sostanze inquinanti sono rappresentate dal traffico veicolare, dagli impianti di riscaldamento, mentre non va taciuta l'influenza delle condizioni climatiche locali.

Con riferimento all'inquinamento dovuto al traffico veicolare, sebbene vi sia stato un miglioramento nella qualità dei combustibili impiegati, si registra un aumento notevole del traffico ed un invecchiamento del parco automobilistico nazionale. Quest'ultimo dato risulta avvalorato dal fatto che nel Paese solo il 60 per cento del parco macchine a benzina è dotato di marmitta catalitica, mentre l'età media degli autobus è pari a 13 anni e tra l'introduzione di nuovi veicoli e la sostituzione del parco circolante passano quasi 15 anni. Ulteriori elementi non incoraggianti sono costituiti dalla presenza ancora modesta dei cosiddetti eurodiesel e dal fatto che la desolfurazione e la denitrificazione comporta la produzione di grandi quantità di anidride carbonica. Peraltro, mentre nel Paese sono state recepite le direttive europee che regolano le emissioni dei mezzi in funzione degli *standard* previsti per la qualità dell'aria, appare ancora scarso l'impegno profuso per l'ammodernamento del parco autoveicolare attraverso l'impiego di alimentazioni a metano o GPL. D'altro canto, ad un anno e mezzo dall'approvazione della legge n. 340 del 2000 non è stato ancora adottato il regolamento attuativo sui piani urbani della mobilità (PUM) nonostante essi rappresentino lo strumento migliore per integrare la pianificazione urbanistica dei trasporti.

Sull'inquinamento dovuto ai ciclomotori, bisogna constatare che tali mezzi, per lo più a due tempi, disperdono nell'aria il triplo o il quadruplo delle sostanze inquinanti rispetto alle autovetture; pertanto si rende necessario il passaggio a ciclomotori a quattro tempi a basso impatto ambientale. Per quanto concerne il concorso all'inquinamento nelle aree urbane dei sistemi di riscaldamento ritiene che anche tale causa di inquinamento dovrebbe essere contrastata energicamente; in questa direzione vanno salutati positivamente alcuni interventi adottati dai comuni che hanno iniziato campagne di controllo sull'efficienza delle caldaie, anche se bisognerebbe rendere obbligatoria la certificazione energetica degli edifici prevista dalla legge n. 10 del 1991. Nel corso delle audizioni si è posto l'accento anche su un aspetto ancora troppo trascurato che riguarda l'in-

fluenza dell'inquinamento interno sulla salute dei cittadini. Infatti, sulla base di alcune statistiche, il cittadino trascorre più del 90 per cento della propria vita in spazi confinati all'interno, nei quali la concentrazione media degli inquinanti può essere a volte molto elevata.

Entrando nel merito dei possibili interventi – che comunque permetteranno di raggiungere risultati apprezzabili solo nel medio-lungo periodo e con un notevole sforzo finanziario – si sofferma in primo luogo sul problema della riduzione delle emissioni: su questo aspetto si rende necessario favorire la trasformazione a metano delle flotte urbane degli autobus, la sostituzione del parco veicolare a benzina con auto catalizzate, la sostituzione dei motocicli a due tempi con quelli a quattro tempi a basso impatto ambientale. Appare altrettanto indispensabile dare corpo a politiche dirette a potenziare l'innovazione tecnologica dei motori e ad incrementare la ricerca per l'impiego dell'idrogeno per autotrazione, nonché sviluppare la rete nazionale di teleriscaldamento ed il controllo dello stato di manutenzione delle caldaie.

Circa le ipotesi di interventi sulla qualità dei carburanti, richiama l'attenzione sulla vigilanza nel settore dei combustibili, affinché essi siano adeguati alle regole stabilite dalle direttive europee mentre, con riferimento agli interventi per la mobilità e l'ambiente, si rende auspicabile l'attuazione dei PUM nonché l'adozione di formule quali il *car sharing*, il *car pooling* e il *taxibus*, come pure la razionalizzazione della distribuzione delle merci. Inoltre, appare necessario incentivare il sistema delle certificazioni ambientali a tutti i livelli territoriali e a tutti i livelli di impresa, oltre che rendere permanente il tavolo di consultazione del Ministero dell'ambiente con le autonomie locali e gli imprenditori in vista del raggiungimento di un piano di finanziamento per obiettivi anziché per singole opere.

Infine, risultano ugualmente auspicabili interventi per la ricerca medica, finalizzati a promuovere un piano nazionale per la ricerca e gli studi sulla popolazione, nonché misure volte all'ammodernamento della rete nazionale di rilevamento della tipologia e della concentrazione degli inquinanti.

Il presidente NOVI, dopo aver dichiarata aperta la discussione, esprime apprezzamento per la proposta di documento conclusivo testé illustrata dal senatore Moncada Lo Giudice, che ha posto in evidenza gli elevatissimi costi umani ed economici derivanti dall'inquinamento atmosferico nelle aree urbane. Ciò non può che richiamare l'attenzione sui ritardi registrati negli anni scorsi nell'affrontare alcune tematiche di grande rilievo, come lo sviluppo dell'intermodalità e delle reti metropolitane urbane, la sostituzione delle flotte di veicoli adibiti al trasporto pubblico urbano e l'ammodernamento del parco delle autovetture circolanti, vista la perdurante massiccia presenza di veicoli non catalizzati.

A quest'ultimo riguardo, sarebbe bastato trarre insegnamento dall'esperienza maturata negli Stati Uniti d'America, ed in particolare a Los Angeles, ove in pochi anni si è stati capaci di ridurre in modo assai rilevante elevatissimi livelli di inquinamento atmosferico.

Quanto alle soluzioni ipotizzate nel corso dell'indagine conoscitiva, è apparso evidente come il ricorso alle fonti alternative di energia, come ad esempio il solare fotovoltaico o il solare termodinamico, sia improponibile per via degli elevatissimi costi delle cosiddette fonti rinnovabili, il che porrebbe il sistema italiano del tutto fuori mercato ove, in particolare, si consideri il costo assai più ridotto di un'unità di energia prodotta all'estero. La proposta di documento redatta dal senatore Moncada Lo Giudice ha il merito di aver messo a fuoco tutte le questioni aperte, rendendo giustizia del grande impegno profuso dalla Commissione ambiente del Senato nei mesi scorsi.

Il senatore GIOVANELLI esprime vivo apprezzamento per la proposta di documento redatta dal senatore Moncada Lo Giudice, il quale ha operato con grande competenza ed indubbio coraggio. La bozza in questione pone altresì in evidenza come la Commissione ambiente abbia assai opportunamente affrontato in modo tempestivo una problematica così complessa balzata agli onori della cronaca pochi mesi fa, allorché in alcuni grandi centri urbani del nord del Paese sono stati registrati per parecchie settimane consecutive elevatissimi livelli di inquinamento atmosferico.

Peraltro, anche se il documento in questione appare abbastanza completo, sarebbe sicuramente opportuno mettere maggiormente in evidenza alcune questioni, in modo da porre l'accento su taluni interventi che è assolutamente necessario promuovere con tempestività. In particolare, occorre richiamare l'attenzione sulla necessità di adottare prontamente alcune soluzioni di carattere tecnico che sono già mature, oltre che sufficientemente meditate, piuttosto che alimentare la speranza in tecnologie ancora non disponibili in concreto come ad esempio quella dei motori ad idrogeno. Sotto tale profilo, potrebbe essere sottolineata in modo più forte l'opportunità di contenere il ricorso ai motori *diesel*, che sono i principali responsabili di emissione di particolato, senza il timore di dar fastidio alle grosse case automobilistiche. Più in generale, è necessario accelerare la conclusione di accordi tra il mondo dell'industria e le istituzioni, in modo da far sì che le migliori tecnologie siano prontamente diffuse.

Per altro verso, appare opportuno porre in evidenza l'esigenza di favorire lo sviluppo delle metropolitane urbane, adottando misure per il contenimento dell'uso delle autovetture private, puntando in generale sul potenziamento delle infrastrutture di trasporto collettivo.

Il senatore Antonio BATTAGLIA esprime vivo apprezzamento per il documento redatto dal senatore Moncada Lo Giudice, contraddistinto da un rigoroso approccio scientifico. Tale documento ha altresì il pregio di porre in evidenza il ruolo centrale della 13^a Commissione permanente, nonché del Ministero dell'ambiente, per quanto riguarda lo sviluppo delle politiche economico sociali. Si evince infatti l'idoneità delle politiche ambientali a coinvolgere l'intero territorio nazionale, definendo le caratteristiche degli interventi infrastrutturali nel loro complesso. Si pensi così alla

evidente esigenza di realizzare parcheggi pubblici idonei ad accogliere in modo adeguato le autovetture private, così da alleggerire il traffico urbano. Analogamente, non può sfuggire l'esigenza di decongestionare le aree portuali, anche in vista dello sviluppo delle cosiddette autostrade del mare, una delle soluzioni più idonee a ridurre l'incidenza del trasporto su gomma.

Il senatore RIZZI ringrazia il relatore per il grande impegno profuso e per la competenza mostrata nel redigere la proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva e richiama l'attenzione dei componenti della Commissione sulla necessità di promuovere l'educazione dei cittadini, i quali devono essere messi a conoscenza delle conseguenze di talune abitudini di vita, come ad esempio l'uso indiscriminato delle autovetture private, anche laddove ciò sarebbe evitabile. È evidente quindi come occorra incentivare il ricorso ai mezzi di trasporto pubblici, dissuadendo la gente all'uso degli autoveicoli nelle grandi città. Per altro verso, è giunto il momento di affrontare questioni altrettanto importanti, anche se non molto discusse fino ad oggi, come le conseguenze sulla salute umana e sull'ambiente dell'attività svolta, specie in prossimità delle aree urbane, negli impianti di raffinazione degli idrocarburi.

Il senatore CHINCARINI invita il relatore a porre l'accento, nel documento conclusivo, sull'esigenza di attuare fino in fondo la riforma federalista, attribuendo nel contempo agli enti locali le risorse finanziarie necessarie per realizzare gli interventi programmati, specie per quanto riguarda la realizzazione di idonee aree di parcheggio e delle piste ciclabili, affrontando altresì le problematiche del demanio nelle aree portuali e militari non più utilizzate.

Il seguito della discussione viene rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 13,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, in merito alle opportune iniziative rivolte ad ottenere il rilascio della parlamentare Leyla Zana, conformemente alla sentenza della Corte europea dei Diritti dell'uomo di Strasburgo ed ai principi ispiratori dello Statuto del Consiglio d'Europa, ed a sostenere il processo di adeguamento dell'ordinamento turco agli standard europei in materia di tutela delle libertà fondamentali, nel quadro del raggiungimento dei criteri di Copenaghen: audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ricorda che l'audizione del Governo è stata sollecitata dal presidente del Senato Pera il quale, dopo aver ricevuto la richiesta firmata da un gruppo di senatori rivolta ad ottenere l'autorizzazione a recarsi in missione in Turchia per prendere contatti con le autorità di quel Paese, ha invitato la Commissione a valutare in maniera approfondita, sentito il Governo, l'opportunità di detta iniziativa.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita BONIVER informa preliminarmente la Commissione di aver convocato lunedì 6 maggio l'ambasciatore turco il quale, nel corso di un colloquio cordiale (per quanto lo possano consentire gli argomenti in oggetto) ha dato una risposta incoraggiante – anche se non definitiva – alla richiesta del Governo

italiano di poter incontrare attraverso un suo rappresentante la parlamentare turca ed i suoi avvocati.

Ricorda come la vicenda coinvolga quattro ex parlamentari turchi già appartenenti alla formazione politica filocurda DEP-Partito della Democrazia, la quale è stata sciolta dalla Corte Costituzionale di quel Paese il 16 giugno 1994. A partire dal 1991, la Procura della Repubblica turca aveva chiesto l'incriminazione dei menzionati parlamentari per accuse che comportano anche la pena di morte, come sono quelle relative ad atti contro l'integrità dello Stato. Successivamente in data 8 dicembre 1994, la Corte di Sicurezza dello Stato di Ankara ha tramutato il capo d'accusa in quello di appartenenza a banda armata che prevede una pena minima di quindici anni di reclusione, pena che è stata poi irrogata agli ex parlamentari. Detta decisione, alla quale la difesa ha eccepito che gli imputati intendevano soltanto esprimere opinioni politiche, è sostanzialmente ribadita dalla Corte di Cassazione in data 26 ottobre 1995.

Da parte turca è quindi sempre stata negata la tesi secondo la quale la Zana sarebbe stata incarcerata per aver pubblicamente sottolineato la sua appartenenza alla etnia curda. Le autorità di Ankara hanno al contrario sempre sostenuto la natura terroristica dei crimini addebitati alla stessa.

Le autorità turche, d'altra parte – il sottosegretario Boniver sottolinea questo punto perché molto delicato – hanno ottenuto un peraltro parziale riscontro dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, la quale, investita dai legali della Zana per una presunta violazione degli articoli 3, 5, 6, 10, 11 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha ritenuto il ricorso presentato *ammissibile* con esclusivo riferimento agli articoli 5 (modalità di detenzione preventive e di arresto) e 6 (diritto al giusto processo). Per tali motivi la Corte ha condannato la Turchia a versare un pena pecuniaria ai condannati.

Il caso è stato sottoposto all'esame del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nell'ottobre 2001, che ha invitato la Turchia ad adottare con urgenza «misure individuali specifiche» per cancellare le conseguenze delle violazioni riconosciute dalla Corte. In tale occasione il rappresentante della Turchia ha osservato che il suo Paese stava considerando la necessità di rivedere decisioni giurisdizionali interne a seguito di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il 13 dicembre scorso, una risoluzione del Parlamento europeo ha richiesto l'immediata liberazione della Zana. Il 30 aprile scorso infine il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una nuova risoluzione con la quale, pur prendendo atto del fatto che le autorità turche hanno adottato misure di ordine generale per prevenire il ripetersi di simile violazioni (in particolare abolendo la figura del giudice militare nelle Corti di Sicurezza ed assicurando la tutela costituzionale del diritto ad un giusto processo) ha tuttavia rilevato la perdurante esigenza di misure di carattere individuale.

Bisogna riconoscere – prosegue il sottosegretario Boniver – come il governo turco consapevole dell'esigenza di rispettare i criteri stabiliti nel Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 (che prevedono in particolare il raggiungimento di una stabilità istituzionale che

garantisca la democrazia, il principio di legalità, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze), ha da parte sua compiuto progressi in tale direzione, il che è stato da ultimo riconosciuto in occasione del Consiglio Europeo di Laeken. Agli inizi dello scorso mese di ottobre il Parlamento turco ha inoltre votato a larghissima maggioranza un pacchetto di riforme costituzionali che ha in particolare aperto la via ad emendamenti al codice penale ed alla legge antiterrorismo.

Ankara ha introdotto ancora taluni specifici provvedimenti per la riforma del sistema carcerario turco. Non senza riserve all'interno del Governo stesso e delle forze dell'ordine, sono state promosse misure legislative che hanno tenuto conto delle raccomandazioni formulate dal Comitato per la prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa, quali la possibilità anche per i detenuti delle carceri di massima sicurezza di svolgere attività sociali, sportive e ricreative, l'istituzione di giudici di sorveglianza nei penitenziari e la creazione dei Consigli di Monitoraggio competenti anche per la preparazione di rapporti, formulazioni di proposte a beneficio del Ministero della Giustizia e della Commissione parlamentare sui diritti umani. Si tratta di passi in avanti che tendono ad avvicinare il sistema penitenziario turco agli standard del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, anche se persistono inadeguatezze.

Il sottosegretario Boniver ricorda quindi come sia politica del Governo quella di esercitare la propria opera di stimolo dei processi democratici in Turchia nel contesto più ampio dell'inserimento della Turchia nell'Unione Europea. È pertanto in tale prospettiva, piuttosto che in quella del nazionalismo curdo, che il Governo potrà continuare a farsi carico delle diffuse aspettative in ordine all'adozione da parte di Ankara di provvedimenti risolutivi come quello della liberazione dei parlamentari turchi ancora reclusi.

Fatte queste considerazioni, il Governo riconosce che potrebbe svolgere una proficua funzione il Parlamento inviando per esempio una delegazione di parlamentari italiane, fermo rimanendo che è necessario evitare ogni approccio che possa configurare pressione unilaterale laddove invece occorre rafforzare i termini di un dialogo costruttivo. A tale riguardo sia l'adozione della appena menzionata risoluzione del 30 aprile scorso da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sia l'approssimarsi dell'importante scadenza del Consiglio Europeo di Siviglia nell'ultima decade di giugno, suggeriscono di valutare preliminarmente le misure che Ankara riterrà di adottare in risposta alle sollecitazioni del Consiglio Europeo, prima di varare una missione da parte del Parlamento italiano.

Il presidente PIANETTA dichiara aperta la discussione.

Il senatore SODANO ritiene che sia opportuno occuparsi complessivamente del caso dei quattro detenuti politici anziché concentrare prevalentemente l'attenzione sulla parlamentare Zana.

La senatrice DE ZULUETA concorda con la posizione del sottosegretario intesa a distinguere, in un approccio integrato e graduale, quello che è il dialogo fra Parlamenti dal dialogo che invece si svolge fra autorità governative. Proprio in questa ottica ritiene che sia opportuno restringere la delegazione parlamentare a pochissimi membri e limitarla alla presenza di sole parlamentari donne, delegazione che dovrebbe recarsi in Turchia il più presto possibile e comunque prima dell'estate.

Il senatore BASILE si chiede se la perdurante violazione dei diritti umani in Turchia non debba costituire materia di riflessione in vista dell'ingresso di questo Paese nell'Unione Europea, tanto più che i Paesi facenti parte di questo organismo hanno formalmente lo stesso peso.

Il senatore FEDERICI ritiene più efficace sviluppare un forte impegno che eviti incongruenze all'interno degli stessi pronunciamenti della Corte di Strasburgo. Si chiede cioè se non sia più giusto concentrare l'attenzione sulla possibilità di far seguire, ad una sentenza che dichiara nullo un procedimento, non una condanna al risarcimento pecuniario bensì il proscioglimento degli imputati, qualora ovviamente siano scaduti i termini di carcerazione preventiva.

Dopo che il senatore MARTONE ha condiviso le osservazioni della senatrice De Zulueta, il senatore MUGNAI si chiede se sia corretto pretendere da parte della Turchia un comportamento allineato a quello dei Paesi d'Europa quando questo Paese ancora non fa parte dell'unione Europea. Esprime inoltre perplessità sulla composizione della delegazione parlamentare, la quale se sbilanciata a favore della componente femminile, finirebbe per porre in rilievo un tema che tutto sommato gioca nel caso in specie un ruolo secondario, quello cioè della solidarietà femminile.

Il sottosegretario Margherita BONIVER si compiace per il carattere costruttivo e unitario della discussione, la quale si è fatta carico di distinguere in un utile sinergia le iniziative che sono di competenza del Governo e le iniziative del Parlamento. Non ha quindi molto da aggiungere alle sue comunicazioni salvo che ricordare come tra ratifica degli accordi internazionali e fase attuativa intercorra spesso un intervallo di tempo il quale non può essere unilateralmente fatto precipitare.

Il presidente PIANETTA ritiene si possa concludere nel senso di demandare all'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei gruppi la decisione definitiva sui tempi e le modalità della missione in Turchia.

SUL PROGRAMMA DEI LAVORI

Il presidente PIANETTA, con riferimento alla lettera a lui inviata da alcuni parlamentari della Commissione rivolta a sollecitare opportune iniziative in favore di cittadini dello Sri Lanka, richiedenti asilo politico, i quali avrebbero subito trattamenti inumani da parte delle autorità di sicurezza a seguito dello sbarco avvenuto in febbraio sulle coste pugliesi, informa che il Ministro degli Interni ha questa mattina comunicato la disponibilità a fornire alla Commissione informazioni e chiarimenti anche a carattere politico, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento del Senato.

La seduta termina alle ore 14,55.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

43ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

Interviene il sottosegretario per le politiche agricole e forestali
Dozzo.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1347) Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta contro gli incendi boschivi

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore CURTO dà conto del contenuto del provvedimento in titolo che, all'articolo 1, contiene misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina; misure che ripropongono sostanzialmente quanto previsto dal decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, decaduto poiché la legge di conversione è stata rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica il 29 marzo 2002. Il decreto-legge prevedeva tra l'altro, nel testo modificato, che dal 1º novembre 2002 cessasse ogni intervento dello Stato riguardo agli oneri sopportati per lo smaltimento dei materiali a rischio. Il testo modificato dal Senato prevedeva in particolare che i produttori titolari di quota nelle cui aziende fossero riscontrati casi di positività alla BSE, potessero stipulare contratti di affitto della quota non utilizzata, separatamente dall'azienda.

Richiama quindi l'attenzione su quanto previsto dal comma 7, che dispone l'estensione al 30 giugno 2001 dell'indennizzo previsto per la macellazione dei capi rimasti in azienda. Tale indennizzo è previsto dal decreto-legge n. 1/2001 (legge n. 49/2001) recante disposizioni per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine. L'intervento in questione, secondo le valutazioni formulate dal Go-

verno già in occasione della presentazione del citato decreto-legge n. 1 del 2001, andrebbe considerato aiuto di stato legittimo, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del Trattato della Comunità, che, alla lettera b), dichiara compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. Nella fattispecie si sarebbe infatti verificato un evento del tutto eccezionale che, determinando un'anomala permanenza dei capi in azienda, avrebbe compromesso l'agibilità stessa degli impianti di allevamento e conseguente interruzione dell'attività agricola.

Sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4/2002 (atto Senato 1064) la Giunta, il 6 febbraio 2002, ha espresso parere favorevole, osservando, tuttavia, che, poiché i commi 4 e 5 dell'articolo 1 (che corrisponde al comma 7 dell'articolo 1, del disegno di legge in esame) estendono il periodo di applicazione di provvidenze finanziarie, dovrebbero essere oggetto di notifiche alla Commissione europea.

Il relatore propone la formulazione di un parere favorevole ribadendo le osservazioni formulate in occasione dell'esame dell'atto Senato 1064.

Il presidente GRECO richiama l'attenzione sull'opportunità di ribadire l'osservazione formulata dalla Giunta in occasione dell'esame del disegno di legge 1064 di cui il provvedimento in titolo riproduce, in parte, sostanzialmente il contenuto. Chiede quindi chiarimenti in ordine alle motivazioni che hanno spinto il Governo a introdurre nel provvedimento in titolo anche disposizioni relative agli incendi boschivi.

Il senatore BASILE chiede invece chiarimenti sull'erogazione dei fondi disposta dalle varie norme del provvedimento.

Prende quindi la parola il senatore MURINEDDU che rileva innanzitutto l'eterogeneità delle previsioni contenute nel provvedimento. Richiama quindi l'opportunità di un più complessivo intervento nel settore zootecnico, rilevando in proposito che la sottrazione di risorse alla meccanizzazione agricola e all'assistenza, prevista dal provvedimento in esame, potrebbe creare ulteriori emergenze rispetto a quelle che si vuole con il decreto fronteggiare. Sottolinea a questo proposito la necessità di intervenire con maggiore sistematicità a favore degli operatori colpiti dalla *blue tongue*, operatori che, costretti ad abbattere un gran numero di capi, stanno progressivamente uscendo dal mercato in un settore invece che occorrerebbe incentivare. Ritiene poi che debba essere approntato un più organico intervento di natura sanitaria. Molti casi di morbo di Kreutzfeld-Jakob, che sono apparsi episodici, potrebbero essere invece ritenuti come casi di un più complessivo e preoccupante fenomeno sanitario, da verificare e tenere sotto controllo con la dovuta attenzione.

Lamenta quindi l'assenza di interventi a favore della pesca, settore che potrebbe essere sostenuto con misure che non incidono sugli equilibri di bilancio. Quanto agli incendi boschivi la materia avrebbe dovuto essere

a suo avviso, come sottolineato anche dal Presidente, oggetto di un distinto provvedimento.

Il presidente GRECO ritiene condivisibili molti dei rilievi formulati, in particolare quelli riguardanti la pesca e il morbo della *blue tongue*, ritiene tuttavia che essi attengano al merito del provvedimento.

Il relatore CURTO in proposito osserva che non si può chiedere al Governo un più rigoroso rispetto dei criteri di omogeneità di un provvedimento d'urgenza e allo stesso tempo auspicare interventi che introducano nel medesimo una serie di misure settoriali.

Prende quindi la parola il senatore BEDIN il quale, sotto i profili che attengono alla competenza della Giunta, richiama l'attenzione in primo luogo su quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 1 che, equiparando i materiali a rischio a fonti rinnovabili da utilizzare nella produzione di energia elettrica, da un lato si pone in contraddizione con quanto disposto dal comma 1 (secondo il quale i materiali classificati a rischio non possono essere utilizzati in alcun ciclo produttivo) e dall'altro potrebbe presentare profili di violazione della normativa comunitaria che definisce con grande rigore le fonti rinnovabili che possono essere oggetto di incentivazione. Richiama quindi l'attenzione sul comma 8 del medesimo articolo 1 che, prevedendo per le sole associazioni nazionali della filiera zootecnica il versamento di contributi ad un apposito fondo, potrebbe discriminare sfavorevolmente queste associazioni rispetto a quelle di produttori di altri paesi europei che pure partecipano a tale filiera. Chiede quindi se la Commissione europea si sia pronunciata sulla legittimità delle misure di sostegno previste dal decreto-legge n. 4 del 2002 sostanzialmente riproposte dal provvedimento in titolo.

Replica agli intervenuti il sottosegretario per le politiche agricole e forestali DOZZO che si sofferma sul travagliato *iter* della legge di conversione del citato decreto-legge n. 4. Quanto al rilievo circa l'opportunità di introdurre nel provvedimento in esame misure relative agli incendi boschivi, ricorda la gravità della situazione che ha imposto l'adozione di interventi urgenti di prevenzione.

Circa l'assenza di interventi a favore della pesca preannuncia la prossima adozione di un apposito e distinto provvedimento per evitare di incorrere nelle censure che hanno motivato il rinvio presidenziale della legge di conversione del citato decreto-legge n. 4. Analogamente le altre misure introdotte in sede di conversione del citato decreto confluiranno in un'apposita iniziativa legislativa di cui preannuncia la prossima presentazione. Circa la natura dei fondi utilizzati ricorda che si tratta di risorse nazionali a valere degli stanziamenti di cui dispone il Ministero per le politiche agricole e forestali. Motiva quindi le ragioni che rendono opportuna, a suo avviso, l'adozione di un apposito decreto ministeriale per l'individuazione dei soggetti che partecipano al tavolo della filiera zootecnica e

chiarisce quali sono gli interventi che l'Amministrazione ha disposto per fronteggiare il morbo della *blue tongue*.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Giunta approva la proposta di parere favorevole illustrata dal relatore osservando che il comma 7 dell'articolo 1, estendendo il periodo di applicazione di provvidenze finanziarie, dovrebbe essere oggetto di notifiche alla Commissione europea.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA PROSSIMA COSAC

Il presidente GRECO illustra il programma della prossima riunione della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC), che si terrà a Madrid dal 12 al 14 maggio. Fra le varie questioni all'ordine del giorno v'è anche la presentazione di documenti sul ruolo dei Parlamenti nazionali nella costruzione europea. Si tratta di un tema al quale la Giunta ha dedicato in diverse occasioni una particolare attenzione ipotizzando tra l'altro un rafforzamento del ruolo della COSAC, che si dovrebbe riunire, a suo avviso, più frequentemente, come anche i suoi Gruppi di lavoro. Illustra quindi il seguente documento che la delegazione della Giunta ha concordato con la corrispondente delegazione della Commissione XIV della Camera dei deputati:

La COSAC

visto il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali allegato al Trattato di Amsterdam;

visto il contributo della XXV COSAC il 5 ottobre 2001 a Bruxelles;

vista la Dichiarazione relativa al futuro dell'Unione allegata al Trattato di Nizza;

vista la Dichiarazione di Laeken sul futuro dell'Unione;

vista la Risoluzione sulle «relazioni tra PE e Parlamenti nazionali nel quadro della costruzione europea» approvata dal Parlamento europeo il 7 febbraio 2002;

considerato che la parlamentarizzazione dell'Unione europea attraverso la cooperazione di Parlamento europeo, Parlamenti nazionali e Consigli regionali con poteri legislativi è la via maestra per democratizzare i meccanismi di funzionamento dell'Unione europea;

considerato che sia la Convenzione per l'elaborazione della Carta dei diritti fondamentali sia la Convenzione europea attualmente al lavoro sono state caratterizzate da una prevalente dimensione parlamentare risultante dalla partecipazione paritaria di membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali e dalla presenza, in qualità di osservatori, di membri del Comitato delle Regioni;

considerato che lo stesso peso del Parlamento europeo nel sistema dei poteri costituzionali europei è strettamente connesso alla sua capacità

di coordinarsi con i Parlamenti nazionali e, quindi, con le assemblee elettive territoriali, in una rete diffusa e senza smagliature di legittimazioni popolari elettive;

auspica

che un accordo interparlamentare intervenga al più presto tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali affinché, valorizzando le esperienze connesse alla formula COSAC, la cooperazione tra le Commissioni dei Parlamenti nazionali e quelle del Parlamento europeo si sviluppi nell'insieme dei settori interessati all'integrazione europea, costituendo lo strumento più idoneo a feconde intese nel rispetto delle reciproche sfere di autonomia;

che, in particolare, tale cooperazione diventi sistematica nei settori della politica estera e di sicurezza comune, dell'Unione economica e monetaria, dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia e degli affari costituzionali con specifico riguardo alle applicazioni del principio di sussidiarietà.

propone

di affidare ad un proprio Gruppo di lavoro l'elaborazione del progetto di tale accordo, da sottoporre in via preliminare alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea.

Si tratta di un contributo che, a suo avviso, ripropone in modo sintetico l'obiettivo di un migliore coordinamento tra i Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, al fine di garantire un più efficace ruolo dei Parlamenti nazionali nella costruzione dell'Unione. Si tratta di temi che anche ieri, nel corso dell'approfondito esame in Assemblea del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Nizza, sono stati ampiamente dibattuti e approfonditi.

Si apre quindi un breve dibattito.

Il senatore BASILE, nel condividere il contenuto del testo del documento, apprezza che si sia pervenuti alla stesura di un documento unitario dei rappresentanti del Parlamento italiano in seno alla COSAC. L'obiettivo del rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali è fra quelli su cui più si sta concentrando l'attenzione della Convenzione europea.

Il senatore MANZELLA apprezza e condivide il contenuto del documento che è frutto di una proficua collaborazione tra i rappresentanti delle due Camere del Parlamento italiano in seno alla COSAC.

Anche il senatore BEDIN dichiara di apprezzare il contenuto del documento illustrato dal Presidente richiamando l'attenzione sull'opportunità di sottolineare, nel corso del dibattito presso la COSAC, il ruolo specifico assunto dalla COSAC medesima per quanto riguarda la creazione di uno

spazio di libertà, sicurezza e giustizia; ruolo che non dovrebbe a suo avviso essere messo in discussione.

Quanto alla proposta di costituire un Gruppo di lavoro, ricorda che tale possibilità è prevista dal Regolamento della COSAC. Dovrà poi essere la COSAC a investire direttamente le istituzioni dell'Unione, se del caso consegnando alla stessa Convenzione europea un elaborato sul ruolo dei Parlamenti nazionali e le forme della coordinazione tra loro, restando evidente che l'esame della Conferenza dei Presidenti non potrà che essere un semplice esame preliminare che non condiziona in alcun modo il rapporto diretto tra la COSAC e le istituzioni dell'Unione europea.

La Giunta unanime quindi conviene con il contenuto del documento illustrato dal Presidente.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

37ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito della discussione sulla disciplina delle tribune politiche tematiche nazionali e regionali, nonché sulla disciplina dell'accesso regionale, ed esame di eventuali risoluzioni.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che nella seduta precedente erano stati illustrati tanto gli emendamenti riferiti al testo proposto dal relatore sulla disciplina delle tribune politiche tematiche nazionali quanto a quello relativo alle tribune politiche tematiche regionali, tutti presentati dal senatore Falomi.

Il relatore CAPARINI esprime il parere sugli emendamenti relativi alla disciplina delle tribune politiche tematiche nazionali.

In particolare egli invita il senatore Falomi al ritiro dell'emendamento Premessa 1, la cui approvazione introdurrebbe elementi di oscurità e contraddizione nel testo, e dell'emendamento 1.1, quest'ultimo in considerazione del fatto che il testo in discussione mira a disciplinare le tribune politiche tematiche come elemento costante della programmazione della RAI, per cui sarebbe inopportuno stabilirne un unico ciclo.

Il relatore chiede poi al senatore Falomi di chiarire meglio il senso dell'indicazione temporale recata dall'emendamento 1.2.

Si dichiara infine favorevole all'emendamento 1.3.

Il senatore FALOMI insiste per la votazione degli emendamenti Premessa 1 e 1.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, egli fa presente che il testo proposto dal relatore Caparini stabilisce un numero minimo di due Trasmissioni settimanali di sessanta minuti ciascuno, imponendo così un vincolo estremamente pesante alla società concessionaria. Egli sottolinea la necessità di garantire una reale fruibilità delle tribune da parte del pubblico, così da esaltarne la funzione di strumento di crescita dell'informazione politica degli spettatori.

Il presidente PETRUCCIOLI condivide le osservazioni del senatore Falomi proprio perché, come a suo parere giustamente ha rilevato il relatore nella motivazione contraria all'emendamento 1.1, la Commissione, con il testo in discussione, fa obbligo alla società concessionaria di istituire uno spazio permanente di comunicazione politica, per cui è giusto non porre a carico della RAI un onere eccessivo dal punto di vista della costruzione dei palinsesti.

Egli propone quindi di modificare l'emendamento 1.3 come segue:

1.3 (Nuovo testo)

IL PRESIDENTE

Sostituire il comma 1.3 con il seguente:

«1.3. La durata delle tribune per ciascuna settimana va da un minimo di sessanta minuti ad un massimo di novanta minuti, ripartibili in trasmissioni di equal durata».

Il senatore FALOMI accoglie la nuova formulazione dell'emendamento, sulla quale il parere del relatore è favorevole, e ritira l'emendamento 1.3.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento Premessa 1.

Su richiesta del senatore FALOMI si procede alla verifica del numero legale.

Poiché la Commissione non è in numero legale, il Presidente rinvia il seguito della discussione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, convoca la Commissione per le ore 14 di domani, giovedì 9 maggio 2002, con il seguente ordine del giorno: Seguito della discussione sulla disciplina delle tribune politiche te-

matiche nazionali e regionali, nonché sulla disciplina dell'accesso regionale, ed esame di eventuali risoluzioni – Relatore alla Commissione CAPARINI.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

Presidenza del presidente
Alberto DI LUCA

La seduta inizia alle ore 13,40.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva su potenzialità e prospettive di Europol
(Deliberazione)

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, comunica che è stata acquisita la prescritta intesa con i Presidenti della Camera e del Senato, ai fini della deliberazione dell'indagine conoscitiva su potenzialità e prospettive di Europol.

Propone, pertanto, che il Comitato deliberi di procedere all'indagine conoscitiva, che si articolerà nei tempi e sulla base di quanto previsto dal programma medesimo, su cui è stata acquisita l'intesa (*vedi allegato*).

Il Comitato approva, quindi, la proposta formulata dal Presidente e delibera di procedere all'indagine conoscitiva su potenzialità e prospettive di Europol sulla base del programma e della durata indicati.

La seduta termina alle ore 13,45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 14,15.

ALLEGATO

Programma dell'indagine conoscitiva sulle potenzialità e le prospettive di Europol

Sulla base delle risultanze dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione Europol, svolta nella XIII legislatura e a seguito delle missioni di studio effettuate da questo Comitato dall'inizio della nuova legislatura ad oggi sono emerse alcune problematiche relative alla funzione e alle prospettive di Europol che inducono ad alcune riflessioni sull'attuale sistema di controllo, anche alla luce della recente comunicazione della Commissione europea sul controllo democratico di Europol, nonché dalle dichiarazioni, riportate dagli organi di informazione, rese dal ministro spagnolo dell'Interno Mariano Rajoy a San Giacomo di Compostela, in occasione del Consiglio informale GAI (13-15 febbraio 2002), riguardo il potenziamento di Europol.

Tali problematiche si sostanziano, tra l'altro, nella necessità:

di maggior chiarezza dei controlli vigenti per il tramite dei Parlamenti, delle Autorità di controllo nazionali, dell'Autorità di controllo comune e del Consiglio di amministrazione, che sono esercitati in maniera indiretta e frammentaria;

di uno scambio di informazioni istituzionalizzato e regolare tra i membri competenti dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo;

di apportare alcune modifiche alla Convenzione Europol istituendo al tempo stesso un meccanismo che permetta ai Parlamenti nazionali e al Parlamento europeo di esaminare e coordinare i rispettivi ruoli.

Queste riflessioni possono costituire l'occasione per un approfondimento tematico.

Il Comitato potrebbe pertanto svolgere un'indagine conoscitiva diretta ad acquisire notizie, informazioni e documenti sull'attuazione del controllo democratico su Europol avviando una analisi propedeutica ad un dialogo con i Parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo sulla realizzazione di un meccanismo formale di scambio delle informazioni e di coordinamento tra le Commissioni dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo competenti in materia di polizia.

Il Comitato potrebbe in una parte dell'indagine analizzare lo stato dei rapporti con i Paesi candidati per un ampliamento dell'Unione.

Sarebbe poi utile per il Comitato avviare contatti di lavoro con eventuali analoghi organismi esistenti negli altri Parlamenti nazionali. A tale fine potrebbero essere svolte anche missioni di studio.

L'attuazione di una cooperazione rafforzata tra i Parlamenti degli Stati membri e il Parlamento europeo potrebbe gradualmente migliorare il controllo attuale, che è al momento poco efficace.

A tal fine occorre predisporre un programma di audizioni e di missioni al fine di acquisire elementi di conoscenza diretta in merito alle potenzialità attuali e alle prospettive di sviluppo futuro di Europol.

Ai fini dell'indagine saranno svolte audizioni di:

- esponenti del Governo;
- rappresentanti di istituzioni ed organismi comunitari e non competenti in materia;
- dirigenti e rappresentanti di organismi, di amministrazioni pubbliche e Autorità indipendenti, delle forze di polizia;
- l'Unità nazionale e la struttura centrale del sistema Europol;
- esperti e tecnici.

Al fine di attuare un coordinamento con le istituzioni comunitarie, vanno programmate missioni a Bruxelles e a Strasburgo per promuovere incontri con le competenti Commissioni del Parlamento europeo o con i singoli suoi componenti.

Ulteriori elementi conoscitivi potrebbero essere acquisiti nell'ambito di apposite missioni di studio da svolgere all'estero.

Le risultanze dell'indagine conoscitiva si concluderanno con l'approvazione di un documento che dia conto dei risultati acquisiti.

La durata dell'indagine è prevista in nove mesi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

Presidenza del presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria – Audizione del presidente della Sogei S.p.a., avvocato Sandro Trevisanato, e dell'amministratore delegato della Sogei S.p.a., ingegnere Nicola Cajano

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Ricorda, quindi, che la Commissione è convocata per lo svolgimento dell'audizione dell'avvocato Sandro Trevisanato, presidente della Sogei S.p.a., e dell'ingegnere Nicola Cajano, amministratore delegato della Sogei S.p.a., nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria. Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

L'avvocato Sandro TREVISANATO, *presidente della Sogei S.p.a.*, e l'ingegnere Nicola CAJANO, *amministratore delegato della Sogei S.p.a.*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande ed osservazioni, i deputati Giorgio JANNONE (FI) Aldo CENNAMO (DS-U), Giulio SANTAGATA (MARGH-U), e i senatori Gerardo LABELLARTE (Misto-SDI), Giuseppe Onorato Benito NOCCO (FI) e, a più riprese, il presidente Tommaso FOTI.

Rispondono, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, l'avvocato Sandro TREVISANATO, *presidente della Sogei S.p.a.*, e l'ingegnere Nicola CAJANO, *amministratore delegato della Sogei S.p.a.*

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia, e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 16,20 alle ore 16,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la riforma amministrativa

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

2^a Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Vincenzo Cerulli Irelli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CIRAMI avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione dello scorso 10 aprile, aveva unanimemente deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva su *problemi e prospettive derivanti dalla prima fase di attuazione della delega al Governo per la riforma amministrativa*, tenuto anche conto dell'imminente conclusione dell'*iter* parlamentare relativo al disegno di legge del Governo (atto Camera n. 1534-B), recante la *delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici*: le disposizioni ivi contenute, infatti, tra l'altro prorogano per un periodo di diciotto mesi la delega al Governo – di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni – ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi, di quelli già emanati ai sensi del menzionato articolo 11. Per tale ragione è stato ritenuto utile e opportuno acquisire l'autorevole avviso del professor Cerulli Irelli, nella sua veste di esperto del diritto amministrativo e, in particolare, della riforma delle pubbliche amministrazioni, chiedendo, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il preventivo assenso presidenziale.

Il Presidente del Senato, quindi, ha comunicato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, il proprio consenso allo svolgimento della predetta indagine conoscitiva.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CIRAMI avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità dei lavori della seduta ivi prevista: ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva su problemi e prospettive derivanti dalla prima fase di attuazione della delega al Governo per la riforma amministrativa: audizione del professor Vincenzo Cerulli Irelli**

Dopo un breve indirizzo di saluto al professor Cerulli Irelli, il PRESIDENTE si sofferma sul lavoro svolto dalla Commissione nella precedente legislatura, quale risulta dalle relazioni semestrali approvate e dai pareri espressi. Egli, quindi, sottolinea i profili problematici derivanti da alcuni casi di inottemperanza del Governo agli indirizzi assunti dal Parlamento in ordine all'attuazione delle deleghe legislative. Accennato, poi, alle linee di evoluzione del rapporto tra Legislativo ed Esecutivo, in materia di produzione normativa, in paesi come la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America, il presidente CIRAMI richiama l'inderogabile necessità di una progressiva semplificazione ordinamentale e legislativa cui sono chiamati a dare il proprio contributo non soltanto tutte le parti politiche ma anche gli organi dello Stato centrale e periferico: al riguardo – egli prosegue – appare indispensabile una leale collaborazione istituzionale tra tutti i soggetti interessati, al fine di assicurare un'ordinata evoluzione del sistema di promozione delle autonomie territoriali. Si tratta, infatti, di garantire al tempo stesso il reale trasferimento di beni e risorse ai soggetti destinatari delle funzioni trasferite e, per quanto possibile, il preventivo ricorso a forme condivise di assunzione delle rispettive responsabilità istituzionali. Soprattutto in questa delicata fase di transizione, peraltro, appare assolutamente indispensabile un forte senso delle istituzioni per evitare di coinvolgere la Corte costituzionale nelle ineliminabili controversie e nei possibili conflitti connessi alle distorsioni e alle difficoltà derivanti dall'attuale periodo transitorio che – come noto – non è garantito da apposite norme di salvaguardia che consentano il più graduale e ordinato processo riformatore.

Il professor CERULLI IRELLI rammenta innanzitutto la sostanziale condivisione, tra tutti i Gruppi parlamentari, del lavoro svolto dalla Commissione nella precedente legislatura, superando anche visioni particolaristiche e settoriali, naturalmente proprie dell'attività svolta dalle altre Com-

missioni parlamentari. La consapevolezza delle conseguenze determinate dal decentramento delle funzioni dallo Stato alle regioni e, contemporaneamente, dalla riorganizzazione delle amministrazioni centrali dello Stato, ivi compreso il trasferimento di servizi e risorse connessi alle funzioni decentrate, ha caratterizzato tutti i componenti della Commissione, indipendentemente dall'appartenenza ai diversi Gruppi parlamentari: purtroppo la legge n. 59 del 1997 non conferisce alla Commissione il potere di esaminare i regolamenti di organizzazione dei singoli Ministeri, in tal modo determinando – con i correlativi pareri resi dalle Commissioni permanenti – un risultato non omogeneo rispetto alla coerenza richiesta dal disegno di riforma nel suo complesso.

Il lavoro della Commissione, peraltro, si è rivelato istituzionalmente esemplare nei rapporti tra Parlamento e Governo, sia che riguardasse la delegazione legislativa, sia che avesse riferimento alle procedure volte alla semplificazione amministrativa, sicchè i pareri resi dalla Commissione hanno assunto una veste e un rilievo assolutamente innovativo rispetto ai tradizionali pareri resi in sede consultiva. Ulteriore elemento significativo è stato l'aver previamente convenuto che il Governo si astenesse dall'inserire nel testo del decreto legislativo nuovi e diversi elementi rispetto allo schema proposto all'esame del Parlamento, senza una previa e specifica indicazione della Commissione.

Nella Commissione, inoltre, si è registrato un ampio e approfondito confronto con le parti sociali, talora anche con la presenza di rappresentanti del Governo. Ciò ha indubbiamente accresciuto la trasparenza nella produzione di atti normativi del Governo consentendo, anche su richiesta dei suoi esponenti, il miglioramento del prodotto finale, sia in termini giuridici che politici.

Circa la cosiddetta *inottemperanza* dell'Esecutivo rispetto a taluni pareri resi dalla Commissione, talvolta essa è stata determinata da meri dissiguidi burocratici mentre in altri casi si è trattato di vera e propria divaricazione di natura politica. Al riguardo egli ritiene che un secondo esame parlamentare potrebbe risolvere i maggiori problemi evidenziati nel corso della pregressa esperienza, specie in casi di particolare rilievo politico e istituzionale.

Il professor Cerulli Irelli, poi, sottolinea come la Commissione nella precedente legislatura avrebbe preferito un più significativo trasferimento di compiti agli enti locali piuttosto che alle regioni: in ogni caso, per quanto riguarda il trasferimento di beni e risorse, va preso atto del passaggio di ben 32.000 persone dalle amministrazioni centrali dello Stato alle regioni e l'attribuzione di circa 30.000 miliardi di lire per l'esercizio delle funzioni trasferite.

Un più efficace trasferimento di funzioni agli enti locali ovviamente presuppone la consapevolezza delle diverse situazioni strutturali in cui versano i piccoli comuni i quali, ad esempio, potrebbero associarsi per l'esercizio di alcuni compiti di interesse comune. Su tale materia, comunque, si innesta con forti caratteri di innovazione la nuova legge costituzionale n. 3 del 2001. Per quanto concerne, inoltre, l'organizzazione centrale e pe-

riferica delle pubbliche amministrazioni, compresa la disciplina del personale, salvo marginali elementi di differenziazione, il processo resta sostanzialmente condiviso da quasi tutte le forze politiche. Auspicato, infine, il costante monitoraggio della evoluzione riguardante gli enti pubblici, sottolinea con forza la necessità di una ridefinizione delle strutture ministeriali in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione, atteso che alcune di esse ormai trattano materie di competenza pressoché esclusiva delle regioni.

Seguono interventi e richieste di chiarimenti.

A un quesito in tema di verifica della riforma posto dal presidente CIRAMI, che esprime altresì il più profondo apprezzamento per il contributo appena reso, il professor CERULLI IRELLI risponde giudicando particolarmente utile che la Commissione garantisca efficacemente il monitoraggio e la valutazione dei processi di trasferimento e adeguamento da parte delle regioni e degli enti locali, attesa la insufficienza delle risorse assegnate e la incompleta revisione degli strumenti di normazione secondaria. Lamenta infine che, nella precedente legislatura, la ristrettezza dei tempi di lavoro non ha consentito alla Commissione il migliore espletamento dei suoi compiti, specie nel confronto con i soggetti esterni.

L'onorevole SUSINI, ringraziato il professor Cerulli Irelli, auspica che anche nella presente legislatura possa instaurarsi un clima di fattiva ed efficace collaborazione tra tutti i Gruppi.

L'onorevole ILLY si associa al comune apprezzamento per la relazione svolta dal professor Cerulli Irelli e avverte che il lavoro parlamentare dovrebbe tenere maggiormente presente il vincolo determinato dal nuovo titolo V della Costituzione. Sottolinea infine che la Commissione, nel corso della sua attività istituzionale, dovrebbe ottenere, da parte di tutti i soggetti interessati, il rispetto dell'esigenza prioritaria di evitare ulteriori processi di accentramento funzionale nelle regioni a scapito del decentramento a favore degli enti locali, come disposto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'onorevole BRESSA condivide i giudizi positivi sulla relazione del professor Cerulli Irelli: in particolare segnala il rischio di modifiche al processo di riforma avviato ma non completato, auspicando anche il monitoraggio dei regolamenti di organizzazione ministeriale per i quali sarebbe necessaria una specifica attribuzione di competenze alla Commissione, al fine di evitare effetti pesantemente negativi sul processo di riforma della pubblica amministrazione.

Il presidente CIRAMI fornisce precisazioni di ordine procedurale, richiamando la particolare utilità di un più attento esame dei regolamenti di attuazione della riforma dell'organizzazione governativa.

L'onorevole MANTINI, nell'esprimere la più convinta adesione all'orientamento culturale e istituzionale illustrato dal professor Cerulli Irelli, si compiace per la sostanziale condivisione degli indirizzi riformatori che configurano una base comune di lavoro per la Commissione.

L'onorevole ABBONDANZIERI, ringraziato il professor Cerulli Irelli, esprime la propria preoccupazione per l'incompiutezza del processo di riforma, specie per quanto attiene all'ulteriore fase di trasferimento delle competenze da parte delle regioni nei confronti degli altri enti territoriali. Chiede, infine, quale sia, al momento, l'impatto dell'innovazione legislativa sugli enti locali minori, che rischiano di essere relegati ai margini della riforma amministrativa.

Agli intervenuti il professor CERULLI IRELLI precisa che, in armonia con il principio di differenziazione introdotto dalla legge n. 59 del 1997, la Commissione dovrebbe esaminare anche il reale andamento della riforma per quanto concerne l'associazione tra comuni minori che – diversamente da quanto avvertito dagli amministratori locali – dovrebbero vedere esaltate e non depresse le proprie capacità operative. In prospettiva – egli prosegue – la Commissione per le questioni regionali dovrebbe occuparsi prevalentemente dei profili legislativi in materia, mentre la Commissione per la riforma amministrativa dovrebbe privilegiare gli aspetti amministrativi del processo riformatore, come determinati anche dal nuovo titolo V della Costituzione.

Dopo che il senatore BASSANINI ha chiesto l'invio ai componenti della Commissione del rapporto in ordine alla riforma amministrativa, redatto dal Governo e trasmesso al Parlamento all'inizio della corrente legislatura, il presidente CIRAMI fornisce assicurazioni in tal senso e dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tornerà a riunirsi mercoledì 15 maggio, alle ore 14.

La seduta termina alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

60^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 13,45.

(1121-A) Disposizioni in materia ambientale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte favorevole con condizioni e in parte contrario)

Il relatore FALCIER ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere sul disegno di legge n. 1121, collegato alla legge finanziaria per il 2002, e sugli emendamenti esaminati in Commissione e osserva che gli emendamenti 3.0.100, 3.0.101 e 3.0.102, che propongono nuove norme sul divieto di fumare, dispongono, fra l'altro, un rinvio delle misure attuative a regolamenti del Ministro della salute che appare in contrasto con l'attribuzione della tutela della salute alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni – e, quindi, con l'articolo 117, comma 6, della Costituzione, che prevede l'esercizio della potestà regolamentare dello Stato solamente nelle materie di competenza esclusiva – salvo che non si intenda far rientrare le norme nell'ambito della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Propone pertanto di esprimere sui suddetti emendamenti un parere favorevole condi-

zionato alla loro riformulazione in termini conformi con il citato articolo 117.

Propone inoltre di esprimere un parere contrario sull'emendamento 25.101, che introduce un improprio potere di rappresentanza delle regioni ai presidenti delle associazioni regionali ANCI, e un parere di nulla osta sui rimanenti emendamenti.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere nei termini proposti.

(732) BERGAMO ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari

(Parere su nuovo testo alle Commissioni 9^a e 13^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER illustra la nuova formulazione del disegno di legge n. 732 trasmessa dalla Commissione di merito. Su tale testo propone di esprimere un parere favorevole, per quanto di competenza, superando il giudizio contrario a suo tempo espresso in ordine alla formulazione originaria.

La Sottocommissione concorda.

(1297) Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN illustra il contenuto del disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1311) Differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MALAN sottolinea che la disciplina relativa alle acque di balneazione rientra fra le competenze legislative dello Stato. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole invitando tuttavia la Commissione di merito a precisare le norme relativamente alle quali il termine viene differito dall'articolo 1, comma 1.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore ad esprimere un parere favorevole con osservazioni nei termini proposti.

(1040) COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica, fatto proprio dal Gruppo parlamentare

della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(1147) PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani».

(1318) DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani.

(Parere alla 12^a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo, che si propongono di incoraggiare la ricerca e la produzione dei farmaci destinati alla cura di malattie particolarmente rare. Sottolinea che la materia della ricerca scientifica e tecnologia è compresa fra quelle di competenza concorrente e che la categoria dei cosiddetti «farmaci orfani» è contemplata nella normativa comunitaria.

Considerato che le disposizioni in esame introducono principi generali, propone di esprimere un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(1184) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN riferisce sui contenuti della delega al Governo disposta dal provvedimento in titolo, evidenziandone il dettaglio dei principi e criteri direttivi. Non essendovi elementi in senso contrario, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,05.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

27^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1186) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998: parere favorevole;

alle Commissioni 9^a e 13^a riunite:

(732) Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari : parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

76^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Contento.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(1028-B) ASCIUTTI ed altri: Norme in materia di docenti di scuole straniere operanti in Italia, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del disegno di legge concernente norme in materia di docenti di scuole straniere operanti in Italia, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CONTENTO esprime avviso concorde con il relatore.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(1171) Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)» del Fondo Monetario Internazionale
(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 aprile scorso.

Il sottosegretario CONTENTO, dopo aver richiamato le osservazioni svolte nella seduta antimeridiana del 17 aprile, precisa che il prestito è erogato dalla Banca d'Italia a valere sulle riserve, pertanto non comporta alcun effetto sul bilancio statale. L'operazione, tuttavia, non può prescindere dalla concessione in favore della Banca d'Italia della garanzia per la restituzione e la remunerazione dell'intero prestito da parte dello Stato, in quanto è quest'ultimo ad essersi impegnato in sede internazionale per il

finanziamento. La garanzia dello Stato, è tuttavia aggiuntiva rispetto a quella offerta dal «conto riserve PRGF» dotato di risorse sufficienti a coprire il 40 per cento dei crediti erogati. Pertanto, la possibilità di chiedere l'esecuzione della garanzia statale, evenienza altamente improbabile, è una eventualità secondaria, peraltro, mai attivata in tutti i prestiti precedentemente concessi per questo tipo di iniziative attraverso, per esempio, la legge 5 luglio 1990, n. 173 e la legge 18 maggio 1998, n. 160.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

24^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 12^a Commissione:

(1318) DI GIROLAMO ed altri. – *Norme a sostegno della ricerca e della produzione di farmaci orfani:* parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

(900) TURRONI. – *Legge quadro in materia di contabilità ambientale:* parere favorevole.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

16^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fab-
bri, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 4^a Commissione:

(1348) Istituzione della «Giornata in memoria dei marinai scomparsi in mare» : parere favorevole;

alla 7^a Commissione:

(1028-B) ASCIUTTI ed altri. – Norme in materia di docenti di scuole e università straniere operanti in Italia, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 9 maggio 2002, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094).
- e dei voti regionali n. 30 e n. 41 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (1206) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi (9) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- CAMBURSANO. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità (36).
- CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi (203).
- RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse (1017).
- MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi (1174).
- ANGIUS ed altri. – Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi (1250).

- VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica (1255).

III. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione, concernente il riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica (1286) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato ed altri*).
- Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli Uffici dell'Amministrazione dell'interno (1374).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (844) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- IOANNUCCI ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (879).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 9 maggio 2002, ore 9,30 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame di ulteriori emendamenti al disegno di legge:

- Disposizioni in materia ambientale (1121) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse (1206) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI ASSEGNATI

I. Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, degli affari:

- Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
- Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Prospettive di riordino degli strumenti normativi della manovra di bilancio.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 9 maggio 2002, ore 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 9 maggio 2002, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
- STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici (357).
- RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici (629).
- MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (869).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 9 maggio 2002, ore 9

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARELLA. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (336).
- MASCIONI ed altri. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (398).
- COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404).
- TOMASSINI. – Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco (630).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario (108).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ine-

rente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397)

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).

V. Esame del disegno di legge:

- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi socio-sanitari connessi alla patologia osteoporotica.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 9 maggio 2002, ore 9

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione (1311).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 9 maggio 2002, ore 14

Seguito della discussione sulla disciplina delle tribune politiche tematiche nazionali e regionali, nonché sulla disciplina dell'accesso regionale, ed esame di eventuali risoluzioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 9 maggio 2002, ore 9

Comunicazioni del Presidente

- Sulla missione svolta da una delegazione della Commissione il 7 marzo 2002 presso la sede dell'INAIL.
 - Sulla missione svolta da una delegazione della Commissione il 12 marzo 2002 presso la sede dell'INPS.
-

